

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

REGOLAMENTO GENERALE
PER
L'ARMA DEI CARABINIERI

RISTAMPA AGGIORNATA
dell'edizione 1° dicembre 1963

1994

REGISTRAZIONE DELLE VARIANTI

| | | |
|-----------------------|--|--|
| 31^a | <i>Aggiornato alla 31^a serie di aggiunte e varianti</i> | |
| 15.06.2001 | DATA | (Grado, cognome e nome di chi ha eseguito le varianti) |
| 32^a | <i>Aggiornato alla 32^a serie di aggiunte e varianti</i> | |
| 15.01.2003 | DATA | (Grado, cognome e nome di chi ha eseguito le varianti) |
| 33^a | <i>Aggiornato alla 33^a serie di aggiunte e varianti</i> | |
| 01.03.2003 | DATA | (Grado, cognome e nome di chi ha eseguito le varianti) |
| 34^a | <i>Aggiornato alla 34^a serie di aggiunte e varianti</i> | |
| 15.11.2004 | DATA | (Grado, cognome e nome di chi ha eseguito le varianti) |
| 35^a | <i>Aggiornato alla 35^a serie di aggiunte e varianti</i> | |
| 20.05.2020 | DATA | (Grado, cognome e nome di chi ha eseguito le varianti) |
| 36^a | <i>Aggiornato alla 36^a serie di aggiunte e varianti</i> | |
| | DATA | (Grado, cognome e nome di chi ha eseguito le varianti) |
| 37^a | <i>Aggiornato alla 37^a serie di aggiunte e varianti</i> | |
| | DATA | (Grado, cognome e nome di chi ha eseguito le varianti) |

- I. Il presente regolamento detta le norme sull'addestramento e sul funzionamento del servizio istituzionale (parte prima e seconda); sull'ordinamento degli uffici e delle caserme (parte terza); sull'organizzazione del servizio di caserma (parte quarta); sulle visite ai comandi dipendenti (parte quinta); sui trasferimenti e destinazioni (parte sesta); sulla disciplina (parte settima); sugli assegni speciali (parte ottava). La scuola ufficiali carabinieri, la scuola sottufficiali dei carabinieri, le scuole allievi ed i comandi carabinieri per la Marina e per l'Aeronautica osservano inoltre i propri regolamenti interni.
- II. Agli ufficiali generali ed ai comandanti di Corpo è lasciata libertà d'azione adeguata alle loro alte funzioni ed alle complesse responsabilità che ne derivano. Ma è del pari loro assoluto dovere, conformemente ai precetti del regolamento di disciplina militare, *di lasciare a ciascuno dei propri dipendenti libertà d'azione corrispondente alle attribuzioni ed alle responsabilità di ognuno; poichè l'iniziativa e, conseguentemente, la prontezza nel decidere; il sapere operare secondo il proprio giudizio, anche quando manchino gli ordini, o quelli ricevuti non corrispondano più alla situazione; il saper affrontare serenamente le responsabilità delle proprie decisioni, sono doti che non possono manifestarsi in chi abbia contratta l'abitudine a nulla fare senza avere ricevuto l'ordine del superiore o ad operare sempre secondo minute prescrizioni intese a regolare ogni suo atto. Ai dipendenti dovranno perciò essere ben definiti gli scopi da conseguire e, dai risultati ottenuti, si trarranno gli elementi per giudicare della loro capacità e del buon uso fatto della libertà d'azione loro devoluta.*
- III. L'iniziativa è virtù di coloro che hanno fiducia in sé stessi ed affinché tale fiducia prenda salde radici è necessario non soltanto lasciare che i dipendenti, nei limiti delle loro attribuzioni e dello scopo da raggiungere, si regolino secondo il proprio criterio, ma altresì che *gli eventuali errori e gli inconvenienti non derivati da mancanza di buona volontà siano oggetto di correzioni ed ammaestramenti, da parte dei superiori diretti e non di rimprovero o di biasimo. Uno stesso compito si può eseguire egualmente bene in modi differenti; perciò*

quello prescelto dall'inferiore non deve essere censurato, purché sia razionale, anche se l'attuazione non sia stata conforme al sistema preferito dal superiore. Nelle varie istruzioni ed operazioni, si deve, pertanto, tendere a sviluppare nei dipendenti il sentimento dell'iniziativa, inculcando in essi la coscienza della dignità personale del proprio valore, come uomo, come soldato e come tutore dell'ordine ed infondendogli la necessaria fiducia nei capi e nei colleghi. E' perciò riprovevole fare uso della propria autorità per deprimere tali sentimenti con parole o con atti.

- IV.** Il superiore deve esigere l'osservanza dei doveri con perseverante energia e decisione che, opportunamente temperate da calma e scevre da minacce come da tolleranti debolezze, fanno del dipendente un attivo ed entusiasta collaboratore per intimo convincimento.
- V.** *Il senso della responsabilità è forte incitamento ad operare ed a porre nell'adempimento dei propri doveri tutto lo slancio di cui si è capaci. E perciò anche il semplice carabiniere dev'essere perfettamente convinto che egli è personalmente ed unicamente responsabile delle sue azioni, sia in servizio che fuori servizio, e che egli, quale individuo pienamente cosciente, deve sapersi comportare in modo ineccepibile anche senza la guida diretta del superiore, il cui controllo continuo, ove si rendesse necessario, verrebbe a menomare la sua personalità. Pertanto, nell'accertamento di infrazioni o di irregolarità si deve evitare, in linea generale, di far risalire la responsabilità ai superiori del manchevole, a meno che le mancanze rilevate dimostrino evidente trascuratezza e difetto di indirizzo da parte dei superiori stessi.*
- VI.** Affinchè il lavoro degli ufficiali e dei loro dipendenti sia fecondo di risultati positivi, è necessario che sia svolto con animo lieto, in un clima di serenità e comprensione. E ciò si ottiene quando il superiore, nell'esigere dai sottoposti lo scrupoloso adempimento dei loro doveri, dia prova di stima, di fiducia e di riguardo; quando faccia in modo che vi sia varietà nei compiti, che questi abbiano scopi ben definiti e chiari; quando dia a ciascuno, entro i limiti delle sue attribuzioni, libertà di operare secondo il proprio criterio: invero, *l'affiatamento completo e il sentimento di solidarietà militare si ottengono soltanto quando il superiore riesce ad esaltare le energie dei dipendenti ed a sorreggere coloro che lavorano nel campo delle responsabilità; a rendersi esatto conto del loro lavoro e delle difficoltà incontrate e superate, intervenendo soltanto se c'è qualcosa da correggere o migliorare; ad immedesimarsi dei loro bisogni ed a preoccuparsi del loro benessere; a sostenerli paternamente nella difficile e nobile fatica quotidiana che essi affrontano per l'adempimento del loro dovere.*

PARTE PRIMA

TITOLO I

GENERALITA'

Per l'Arma dei Carabinieri, l'addestramento è l'attività diretta a trasformare il cittadino in soldato ed in tutore dell'ordine e della legge, ad inserirlo nei reparti dell'Arma ed a conferire a questi la necessaria efficienza operativa.

Tale addestramento è caratterizzato dalla *continuità* e dall'*accuratezza*: esso *continua* finché il militare dell'Arma resta in servizio, per il fatto che egli ha sempre nuove cose da apprendere, esperienze nuove da fare, nuovi procedimenti tecnici da provare e da perfezionare.

L'*accurato* addestramento non solo dà al carabiniere la fiducia nelle sue forze e la sicurezza nell'azione, ma lo mette in grado di sapere esattamente ciò che deve fare, come deve farlo, quando deve farlo e perché deve farlo.

Per contro, il carabiniere insufficientemente addestrato è un peso morto per il reparto cui appartiene.

L'*addestramento dei sottufficiali, degli appuntati e carabinieri deve essere costantemente accompagnato da un'assidua educazione morale, che costituisce il presupposto basilare dell'attività singola e collettiva dell'Arma*: quando, soprattutto con l'esempio, i superiori siano riusciti a connaturare nel carabiniere un elevato sentimento militare ed un'alta idea dei suoi doveri, verrà per ciò solo di molto facilitato il compito dell'istruzione e questa potrà dare rapidamente buoni frutti.

L'addestramento comprende:

- *l'educazione fisica*, che serve a preparare uomini d'azione, capaci di fronteggiare energicamente tutte quelle situazioni in cui la vigoria fisica e la risoluta decisione hanno peso determinante;
- *l'istruzione militare*, che plasma la «matrice» inconfondibile del carabiniere e che lo fa distinguere dagli altri;
- *l'istruzione tecnico-professionale*, che è presupposto basilare perché il militare di ogni grado sia qualificato a svolgere con successo e con alto rendimento i com-

- plexi compiti a lui devoluti;
- *l'istruzione collettiva*, che mette in grado i reparti dell'Arma di saper operare nei servizi d'ordine pubblico ed in alcuni particolari impieghi militari: controguerriglia, guerra partigiana, difesa territoriale;
 - *l'affinamento delle facoltà intellettuali*, teso particolarmente allo sviluppo delle capacità di ragionamento e dello spirito d'iniziativa;
 - il miglioramento della cultura generale dei militari di ogni grado e dei quadri in particolare.

In conclusione, *l'addestramento è un dovere dei militari d'ogni grado perché da esso dipende il successo nell'esecuzione del servizio.*

TITOLO II

ADDESTRAMENTO DEGLI UFFICIALI, DEI SOTTUFFICIALI, DEGLI APPUNTATI E DEI CARABINIERI

CAPITOLO I

UFFICIALI

1

L'elevatezza e la complessità dei compiti affidati all'ufficiale dei carabinieri *rendono necessaria una preparazione professionale qualificata*, sorretta da una vasta cultura generale, tale da conferirgli ampiezza e chiarezza di vedute e da metterlo in grado di seguire da vicino la vita delle popolazioni, nelle multiformi manifestazioni politiche, sociali, economiche e sindacali e di riferire sulle situazioni della giurisdizione con piena conoscenza dei fatti e con spirito di assoluta indipendenza.

La qualificata preparazione professionale gli conferirà sicuro prestigio presso i dipendenti (ai quali riuscirà più accetta la sua azione di comando), nonché presso le autorità e la popolazione con le quali deve mantenere contatti.

2

Nell'ufficiale, perciò, devono armonicamente fondersi il vigore fisico, il forte carattere, le qualità intellettuali e militari, la preparazione tecnico-professionale ed una ben basata cultura generale che lo devono mettere in grado di:

- svolgere un'efficace azione direzionale nel funzionamento del comando a lui affidato, *a mezzo di una sua partecipazione diretta, personale e responsabile nel*

servizio per dare ad esso dinamismo e mordente;

- avere piena capacità di istruire, comandare e guidare il reparto di sua spettanza, in pace ed in guerra.

Inoltre, l'ufficiale deve:

- possedere specifiche cognizioni di tecnica di polizia giudiziaria e di medicina legale atte a metterlo in grado di dirigere efficacemente le indagini di polizia giudiziaria e di parteciparvi personalmente nei casi più importanti;
- avere conoscenza dell'ordinamento costituzionale, amministrativo e giudiziario dello Stato, nonché dei codici e delle leggi e regolamenti che l'Arma è chiamata ad applicare;
- conoscere le più importanti e ricorrenti norme di legislazione sociale e sindacale, sì da essere in grado di orientarsi rapidamente e di agire appropriatamente in tali campi;
- sapere compilare in modo chiaro, preciso, sintetico ed organico i rapporti e le relazioni che debba redigere per il suo speciale servizio;
- *vivere la vita del reparto, per consentirgli di conoscere le esigenze e le istanze dei suoi dipendenti che deve comandare soprattutto con il cuore, diventando così di fatto il loro animatore e trascinatore;*
- avere le necessarie cognizioni sull'impiego tattico dei reparti carabinieri e dei mezzi in loro dotazione;
- conoscere quanto concerne attribuzioni e compiti dell'Arma nel settore della polizia militare, intesa quale «sicurezza militare» e quale «polizia militare» vera e propria;
- essere un esperto conduttore di automezzi e saper cavalcare.

Nell'ufficiale superiore si richiede, oltre ad una maggior cultura generale e professionale, una limpida ed estesa conoscenza del servizio e delle peculiari caratteristiche dell'Arma, affinché egli possa compiutamente svolgere la funzione di istruttore e di educatore dei propri ufficiali.

3

Promuovere e dirigere l'addestramento degli ufficiali è uno dei compiti più elevati dei Comandanti di Corpo, che avranno altresì particolare cura affinché siano istruiti, sui diversi aspetti peculiari del servizio istituzionale, i giovani ufficiali di recente transitati nei ruoli dell'Arma. I predetti comandanti, soprattutto in occasione di visite, intrattengono gli ufficiali sulle specialità del loro servizio e, anche attraverso il diligente esame dei loro rapporti, devono personalmente assicurarsi che gli ufficiali dipendenti posseggano le cognizioni che sono di attribuzione del grado rispettivo; devono altresì adoperarsi, con assidua cura, perché la loro attività intellettuale non si

restringa alle ordinarie e giornaliere occupazioni, ma allarghino ampiamente il loro corredo culturale, con particolare approfondimento di quegli argomenti che li metano in grado di acquisire una sicura capacità professionale.

CAPITOLO II

SOTTUFFICIALI

4

Il sottufficiale - che è il diretto istruttore e, soprattutto *attraverso l'esempio*, l'educatore per eccellenza dei militari dipendenti - deve possedere salde doti di carattere, forte tempra morale, vivo senso di responsabilità ed un abito militare che abbia radici così profonde da costituire per lui una seconda natura.

Quale ufficiale di polizia giudiziaria, deve possedere *qualificata preparazione professionale, necessaria per bene assolvere i complessi compiti a lui devoluti per tale preminente, specialistica funzione.*

CAPITOLO III

APPUNTATI E CARABINIERI

5

L'appuntato ed il carabiniere scelto debbono distinguersi per istruzione, energia ed autorevolezza, ed essere così i coadiuvatori dei sottufficiali in ogni ramo del servizio. Devono altresì essere di costante esempio ai carabinieri per impeccabile compostezza nel comportamento, per disciplina fortemente sentita, per serietà nell'esecuzione del servizio, per la cura della uniforme, cosicchè i giovani carabinieri possano su essi modellarsi.

6

Il carabiniere, in relazione alla sua duplice caratteristica di soldato e di tutore dell'ordine e della legge, deve avere cognizioni tali da poter bene assolvere i suoi doveri militari e ben disimpegnare il servizio speciale dell'Arma.

L'addestramento di base del carabiniere si sviluppa in tre cicli di istruzione, a ciascuno dei quali corrisponde un peculiare indirizzo addestrativo.

La successione dei cicli, la durata e l'indirizzo addestrativo di ciascuno di essi sono fissati dal Comando Generale.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DELL'ADDESTRAMENTO

7

L'istruzione ai reparti territoriali viene svolta sulla base delle direttive contenute nell'apposita pubblicazione edita dal Comando Generale.

I reparti d'istruzione e quelli meccanizzati svolgono i programmi particolari per essi stabiliti.

Lo svolgimento dell'istruzione deve essere ognora informato al concetto che tutto ciò che è superfluo e che non trova la sua pratica applicazione è dannoso perché distoglie da quanto più è necessario; per contro la complessità dei compiti affidati ai carabinieri richiede una preparazione completa, aggiornata ed adeguata al particolare incarico da assolvere.

Il comandante di Corpo esercita azione direttiva, promuovendo e stimolando la elevazione morale, militare e professionale dei Quadri, degli Appuntati e dei Carabinieri. Il superiore vigila sull'addestramento dei dipendenti reparti, assicurandosi che l'istruzione sia razionalmente impartita e che i militari conoscano le questioni essenziali, indirizzando gli istruttori nella scelta degli argomenti, integrandone l'opera col'impartire personalmente le istruzioni più importanti e controllando i risultati in occasione di visite ai reparti a mezzo di esperimenti pratici, onde correggere errori, stimolare attività ed elogiare il merito.

8

Ciascun comandante è responsabile dell'addestramento del suo reparto ed a lui è devoluta la scelta e la trattazione degli argomenti in relazione alle particolari caratteristiche operative del reparto.

Nei reparti meccanizzati e in quelli a cavallo l'addestramento viene svolto per reparti organici, in relazione al tipo d'istruzione ed alla disponibilità di istruttori.

9

Le istruzioni concernenti l'educazione morale, l'approfondimento dei problemi conseguenti l'interpretazione e l'applicazione di nuove disposizioni o la modificazione di quelle esistenti debbono avvenire a cura sia dei comandanti intermedi che di ogni altro superiore, i quali approfitteranno, a tal fine, delle loro visite ai reparti dipendenti.

10

Soppresso.

11

Per l'addestramento formale, per l'addestramento al combattimento e per l'addestramento al tiro devono essere osservate le particolari disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti e nelle direttive diramate dal Comando Generale.

Particolare, vigoroso impulso deve essere dato all'addestramento al tiro in caserma con le armi ad aria compressa e di piccolo calibro.

12

L'addestramento fisico è «*scuola di carattere*» e palestra per la formazione di forti uomini d'azione, capaci d'imporsi in ogni circostanza, anche con la vigoria fisica. Particolare impulso deve essere perciò dato alla lotta giapponese, alla difesa personale e tecnica del disarmo, e - ove possibile - al percorso di guerra, all'equitazione, al nuoto, al salvamento a nuoto, a salire e a scendere con agilità, rapidità e disinvoltura da mezzi meccanici fermi o in movimento.

L'attuazione di intelligenti accorgimenti e l'impiego di mezzi di circostanza possono sopperire a carenza di spazio e di attrezzature.

Scopo finale da raggiungere è quello di diffondere nei reparti dell'Arma lo «sport» di massa.

13

L'attività sportiva, diretta a preparare rappresentative dell'Arma per competizioni sportive, è svolta presso il Centro Sportivo ed il Centro Ippico, nonché presso i nuclei sportivi, ove vengono selezionati e preparati i militari atleti.

14

Nel disporre il servizio, il comandante del reparto lo regola in modo da poter riservare un periodo settimanale di 50 minuti primi per lo svolgimento, nel giorno da lui prescelto e nell'ora più opportuna in relazione alle esigenze del servizio ed alla disponibilità del personale, dell'istruzione militare e tecnico-professionale.

Presso i Battaglioni e i Gruppi Squadroni del Reggimento a Cavallo i periodi di istruzione militare e tecnico-professionale sono fissati dai rispettivi comandanti in appositi programmi settimanali.

15

Lo sviluppo efficace delle varie istruzioni è *condizionato dalla effettiva qualificazione dell'«istruttore educatore» che, per insegnare, deve - prima di tutto - sapere ed avere ben chiaro nella mente ciò che deve insegnare: sa insegnare chi riesce ad interessare i suoi allievi.*

L'istruttore deve poi basarsi sui seguenti punti fermi:

- *qualsiasi istruzione richiede una preparazione*: occorre perciò che egli compia ogni volta, prima dell'istruzione, una preparazione immediata intesa a completare la conoscenza già acquisita sull'argomento;
- *l'istruzione improvvisata è sempre inefficace*;
- *qualsiasi istruzione richiede un metodo d'insegnamento*.

Essa ha inizio con una premessa, in cui è esposto lo scopo della istruzione, e si svolge poi attraverso l'esposizione, in cui le spiegazioni teoriche sono ridotte al minimo e seguite da frequenti esemplificazioni e *pratiche applicazioni*; prosegue con il controllo dell'acquisizione delle nozioni impartite, mediante domande individuali; si conclude con un riepilogo degli argomenti essenziali trattati.

L'istruttore deve tendere a stimolare l'interesse dell'allievo che apprende e ritiene bene soprattutto quello che vede e quello che suscita in lui impressioni vive e durevoli (cartelloni, modelli, ecc.).

L'istruttore tenga presente che durante un'ora di lezione l'attenzione è variabile: all'inizio è massima, dopo 12 minuti circa incomincia a decrescere, diventando minima tra il 20° ed il 35° minuto, riprende poi d'intensità negli ultimi 10 minuti.

L'istruzione deve svolgersi in ambiente spiritualmente sereno.

Nelle stazioni, ha luogo nella camera di riunione; nei capoluoghi e nei reparti numerosi, in aule didattiche dotate delle necessarie attrezzature.

16

Ciascun comandante è responsabile dell'addestramento del suo reparto e perciò, nella scelta dei procedimenti, deve essergli lasciata libertà corrispondente alle proprie attribuzioni e alle proprie responsabilità, nell'ambito delle direttive superiori.

17

I militari in possesso di specializzazioni e non impiegati svolgono periodico addestramento nella corrispondente specializzazione secondo le direttive del comandante di Corpo.

18

L'addestramento dei cavalli di rimonta è svolto presso il reggimento a cavallo.

PARTE SECONDA

PREMESSA

Il servizio istituzionale, insieme all'addestramento trattato nella parte prima, costituisce l'argomento basilare del presente regolamento, perché rappresenta l'essenza dell'attività dell'Arma per l'assolvimento dei compiti per cui venne istituita.

La perfetta conoscenza delle norme relative e l'esatta applicazione delle stesse sono, perciò, da considerarsi *preciso dovere dei comandanti di ogni grado*, essendo il successo del servizio condizionato dalla retta applicazione delle disposizioni che ne regolano l'esecuzione.

TITOLO I

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

CAPITOLO I

GENERALITA'

19

Per la pratica applicazione dei compiti istituzionali, *unità operativa elementare è la stazione* che, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale provvede al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico e cura l'osservanza delle leggi.

Sono stazioni capoluogo quelle che hanno sede nella caserma in cui si trovano comandi superiori; stazioni urbane quelle dislocate nello stesso centro ove ha sede un comando superiore, ma sistemate in caserme diverse da quella ove ha sede il predetto comando; stazioni distaccate tutte le altre.

Sono inoltre istituiti:

- nuclei per la vigilanza nell'interno degli scali ferroviari e nuclei tribunali, tradu-

- zioni e scorte;
- posti carabinieri di frontiera e squadre controllo passaporti.

20

Il Comando Generale, su proposta dei comandi di legione previa intesa con l'autorità politica locale, può istituire:

- stazioni temporanee allorquando sia necessario sottoporre a particolare vigilanza una determinata zona, sulla quale non possa provvedere con la dovuta efficacia la competente stazione definitiva. Al pari di quelle definitive le stazioni temporanee dipendono da un comando di compagnia o tenenza, sono amministrativamente autonome ed esercitano i normali compiti istituzionali nel territorio loro assegnato che viene perciò sottratto, per il periodo del loro funzionamento, alla giurisdizione delle competenti stazioni definitive;
- posti fissi per far fronte a particolari ed eccezionali esigenze di servizio di una determinata località, con attribuzioni e compiti ben definiti. Essi dipendono ad ogni effetto dalla stazione da cui vengono distaccati;
- posti carabinieri distaccati con il compito di provvedere, in determinate zone della giurisdizione di una stazione definitiva, alla osservazione, segnalazione, primo intervento e raccolta di denunce nonché alla evasione, tramite comando di stazione, di richieste informative di minor rilievo. Essi dipendono a tutti gli effetti dalla stazione competente per territorio ed hanno carattere permanente.

Sia le stazioni temporanee sia i posti fissi possono avere carattere continuativo oppure semplicemente stagionale.

Nelle località lontane dalle sedi comandi di stazione e meno accessibili per difficoltà di comunicazione, ove la situazione locale, il numero degli abitanti, l'importanza e le caratteristiche della zona richiedano servizi di vigilanza più frequenti e di maggiore durata, possono essere istituiti, in locali idonei forniti dalle amministrazioni comunali, posti di pernottamento. L'impianto e la soppressione di detti posti hanno luogo con determinazine del comando di Corpo, in base a proposte del comandante di gruppo di intesa con il Prefetto.

21

Le stazioni sono composte di soli militari dell'Arma a piedi (stazioni a piedi) o dell'Arma a cavallo (stazioni a cavallo), o di militari di ambedue le specialità (stazioni miste).

Alla condotta degli automezzi dovrà essere abilitato il maggior numero dei militari della stazione.

22

La forza organica delle stazioni è ragguagliata alla estensione, importanza ed alle peculiari caratteristiche del territorio. Ogni stazione è comandata da un sottufficiale con il grado di maresciallo o di brigadiere; interinalmente può essere comandata da vicebrigadiere od appuntato.

La forza dei posti fissi è ragguagliata alle esigenze per cui sono istituiti; ogni posto fisso è comandato da un sottufficiale o da un appuntato. I posti carabinieri hanno normalmente la forza di due militari di cui uno, appuntato, capoposto.

23

Le stazioni, in numero variabile a seconda della importanza e delle altre caratteristiche del territorio, sono riunite sotto il comando diretto di un ufficiale inferiore o maresciallo maggiore carica speciale.

24

Ad integrare l'attività dei comandi territoriali, specie quando situazioni di ordine e di sicurezza pubblica richiedano l'impiego di appositi reparti, sono istituiti reggimenti Carabinieri al comando di un colonnello, inquadrati in una brigata. Detti reparti sono alle dirette dipendenze del Comando Generale e vengono impiegati secondo le norme da esso emanate.

Le richieste per il loro impiego sono formulate dalla direzione generale della P.S., al Comando Generale.

Sono, altresì, istituiti battaglioni autonomi, al comando di un tenente colonnello o maggiore, per particolari esigenze di carattere militare.

Ad integrare l'attività dei comandi territoriali nel campo della P.G., sono istituiti:

- un centro carabinieri investigazioni scientifiche (C.C.I.S.);
- nuclei di P.G. in sede di Corte di Appello - presso ogni Procura Generale - comandati da ufficiale superiore o inferiore;
- squadre di P.G. in sede di Tribunale - presso ogni Procura della Repubblica non sede di Corte di Appello - comandate da maresciallo maggiore;
- squadre di P.G. in sede di Pretura - presso ogni Pretura - comandate da brigadiere o vicebrigadiere;
- nuclei radiomobili di pronto intervento;
- nuclei investigativi e squadre informative, investigative e di polizia militare;
- reparti cinofili, sommozzatori ed elicotteri;
- nuclei per la repressione delle frodi alimentari (N.A.S.);
- nuclei presso gli ispettorati del lavoro.

CAPITOLO II

CLASSIFICAZIONE E RIPARTIZIONE DEL SERVIZIO ISTITUZIONALE

25

Il servizio istituzionale comprende:

- la vigilanza nell'interno e fuori dei centri abitati;
- la vigilanza sulla circolazione stradale e sugli itinerari percorsi da alte personalità;
- la vigilanza sulla disciplina delle armi, delle materie esplodenti e delle sostanze pericolose per l'incolumità pubblica;
- la vigilanza sui mendicanti, sugli oziosi, sui vagabondi e diffamati, sui minori travati, pericolosi per la pubblica moralità o abbandonati;
- la vigilanza sulle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità e su quelle sottoposte a misure di sicurezza non detentive;
- la vigilanza sugli esercizi pubblici e su altre attività soggette ad autorizzazioni di polizia;
- la vigilanza per la tutela della sanità pubblica e dell'igiene del lavoro;
- la vigilanza alle frontiere, sugli scali ferroviari, marittimi, lacuali ed aerei;
- la vigilanza sugli stranieri;
- *l'accertamento dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria;*
- *la ricerca ed arresto dei catturandi;*
- l'esecuzione dei mandati ed ordini di cattura, dei mandati ed ordini di arresto e degli ordini di carcerazione;
- la custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza;
- i piantonamenti, le traduzioni, gli accompagnamenti, le scorte ai corpi di reato;
- i compiti di carattere militare;
- l'assistenza ai dibattimenti;
- l'assistenza alle Autorità, ai funzionari della Pubblica Amministrazione ed agenti della forza pubblica;
- l'assistenza alle feste, fiere e mercati;
- l'assistenza alle riunioni pubbliche, agli spettacoli e trattenimenti pubblici;
- l'assistenza agli incapaci e l'opera di soccorso in occasione di pubbliche calamità e privati infortuni;
- le informazioni;
- le scorte d'onore;
- le scorte di sicurezza alle persone ed ai valori;

- i corrieri;
- tutte quelle altre prestazioni che possono essere richieste di volta in volta all'Arma in base alle vigenti disposizioni.

CAPITOLO III

NORME DA SEGUIRSI NEL COMANDARE IL SERVIZIO

26

La ripartizione del servizio tra i militari dipendenti è atto di comando che ha ripercussioni dirette sul morale dei militari stessi e sul rendimento del reparto; il memoriale del servizio è perciò documento importantissimo, in quanto espressione concreta della volontà del comandante del reparto.

27

Nelle stazioni, il servizio è comandato, a turno fra i militari, dal comandante della stazione. Fanno eccezione alla regola del turno i servizi di speciale importanza, per l'esecuzione dei quali sia opportuno preferire militari che, per le loro conoscenze locali o per le loro particolari attitudini, diano maggiore garanzia di buona riuscita.

Nel comandare i servizi, si deve aver cura di:

- variare opportunamente gli itinerari e l'ora di inizio;
- affidare *sempre* ai militari dei particolari compiti e incombenze (notizie su reati già verificati) su situazioni particolari, su catturandi, su persone sottoposte a misure di prevenzione e sicurezza, ecc.), *indicandoli sul foglio di servizio*;
- evitare di comandare insieme sempre gli stessi militari;
- affiancare i nuovi promossi, ed in genere i più giovani ed i nuovi arrivati, ad un sottufficiale, ad un graduato o ad un carabiniere che si trovi da più tempo alla stazione;
- fare eseguire ai militari alternativamente servizi di pattuglia e di perlustrazione, salvo che circostanze eccezionali consiglino diversamente;
- ripartire *equamente* tra i militari dipendenti, i servizi diurni e quelli notturni, e, in genere, i servizi più gravosi e quelli meno gravosi;
- consentire ai militari di beneficiare del prescritto riposo settimanale.

Le stesse norme si applicano nel comandare il servizio presso gli altri reparti territoriali.

28

I servizi (meno quelli di corriere, di informazioni e di indagini nella residenza, quelli

interni di caserma, di posta, spesa e simili) debbono essere eseguiti - *di massima* - da due militari, essendo opportuno che, in caso di bisogno, l'uno possa sostenere l'altro. Il numero dei militari può, però, essere maggiore quando ciò sia richiesto dall'importanza o dalle particolari modalità di attuazione del servizio.

In determinate circostanze, taluni servizi potranno essere affidati, caso per caso, ad un singolo militare di provata capacità.

Nei servizi eseguiti da più militari, il più elevato in grado o il più anziano dei pari grado ha *la direzione e la responsabilità* dei servizi stessi; uguale direzione e responsabilità compete anche al carabiniere scelto, indipendentemente dall'anzianità dei carabinieri semplici in unione con i quali può essere comandato di servizio.

CAPITOLO IV

REGISTRAZIONE DEL SERVIZIO

29

Tutti i servizi, la cui esecuzione deve aver luogo dalle ore 0 alle ore 24 del giorno successivo, sono registrati dal comandante della stazione, prima dell'ora della libera uscita serale sul memoriale del servizio, documento fondamentale del comando di stazione.

Eventuali varianti ed aggiunte, che si rendessero necessarie nel corso delle 24 ore, sono immediatamente apportate in inchiostro rosso ed il comandante della stazione ne fa tempestivamente avvertire i militari interessati e quello di servizio alla caserma. Del pari debbono essere variate le indicazioni relative ai servizi che avessero avuto - per ragioni di forza maggiore - durata ed estensione diverse da quelle previste. Eccezionalmente per determinati servizi, che particolari ragioni consiglino di tenere segreti fino a compimento, il comandante della stazione registra sul memoriale i nominativi dei militari comandati e l'ora in cui detti servizi debbono essere iniziati, completando le altre indicazioni servizi compiuti.

Dal memoriale del servizio, che viene impiantato il 1° giorno di ogni mese, deve altresì rilevarsi:

- a) l'elenco dei militari effettivi e presenti alla stazione al 1° di ogni mese, da aggiornare sulla base dei movimenti effettuati successivamente;
- b) i servizi esterni compiuti dal comandante della stazione insieme con i militari dipendenti;
- c) il nome dei militari ammessi giornalmente a fruire del riposo settimanale;
- d) la specie dei mezzi impiegati per i servizi non eseguiti a piedi e le particolari circostanze (conflitti a fuoco) arresto di malfattori, condizioni meteorologiche par-

ticolarmente avverse, ecc.), che possano avere accompagnato l'esecuzione dei servizi stessi.

30

I militari che eseguono servizi esterni (pattuglie, perlustrazioni, ecc.) devono essere muniti di un ordine di servizio, che ha le seguenti importanti finalità:

- concorrere ad imprimere carattere di maggiore concretezza ed efficacia al servizio, attraverso la prescrizione da parte del comandante di stazione di compiti ben definiti;
- stimolare l'impegno del personale operante, obbligandolo al resoconto scritto e dettagliato sulle operazioni effettuate, e offrendogli la possibilità di prendere iniziative nel corso del servizio;
- costituire una documentazione, valida nel tempo, dell'attività svolta;
- agevolare l'azione di indirizzo e di controllo dei superiori.

Il documento deve essere:

- compilato dal Comandante di stazione o nucleo nei quadri da 1 a 8 e firmato a quadro 10;
- consegnato al militare capo servizio con un anticipo sull'ora di inizio tale che tutti i militari comandati possano esaminarlo attentamente e chiedere eventuali delucidazioni;
- completato dal capo servizio del resoconto delle operazioni compiute e di tutti gli elementi acquisiti - specie d'iniziativa - attraverso l'attività di osservazione, ascolto e controllo, così da costituire primaria fonte di notizie per l'attività del reparto;
- firmato da tutti i militari partecipanti;
- restituito al Comandante della stazione o del nucleo che, dopo un attento esame dei risultati conseguiti - anche ai fini dei provvedimenti da adottare e degli ammaestramenti da impartire - lo controfirma al quadro 10;
- inserito in apposita raccolta mensile.

L'ordine di servizio deve essere compilato in ogni sua parte e portato al seguito anche quando il servizio è capeggiato dallo stesso comandante di reparto o nucleo che lo ha disposto.

In sede di visita ai comandi dipendenti i superiori debbono prendere visione della raccolta dell'importante documento per rendersi conto dell'attività del reparto e svolgere la necessaria azione di indirizzo.

Nei servizi con pernottamento, spetta al capo servizio annotare sull'«ordine» - secondo le direttive e le modalità di cui sopra - i servizi da lui disposti.

CAPITOLO V

DISPENSE DAL SERVIZIO ISTITUZIONALE

31

I sottufficiali, gli appuntati e carabinieri addetti agli uffici nei limiti delle tabelle organiche sono - di massima - esonerati dai servizi istituzionali; ma, in caso di necessità, partecipano a quelli della sede, secondo le disposizioni del superiore *più elevato in grado sul posto*.

Tale esenzione è estesa ai militari addetti ad altri incarichi speciali o a mansioni tecniche e ai consegnatari di automotomezzi, quando le loro specifiche prestazioni giornaliere siano di durata non inferiore a quella normale, stabilita dal n. 326 per tutto il personale dell'Arma.

Non verificandosi siffatte condizioni, i militari stessi concorrono in misura adeguata ai servizi istituzionali nella sede, ed eventualmente anche a quelli di caserma con le norme di cui al n. 298.

Il loro concorso a tali servizi deve essere tuttavia regolato in modo che le complessive prestazioni giornaliere, oltre a non eccedere, di regola, la durata normale anzi ricordata, possano conciliarsi con le necessità di garantire l'efficienza dei materiali e la regolarità del servizio cui i militari sono addetti e di consentire nello stesso tempo la loro pronta disponibilità se e quando si presenti il bisogno di impiegarli come specialisti.

Comunque, *tutti i superiori* cureranno che i militari di cui al comma precedente, specialmente i più giovani, siano messi in grado di compiere periodicamente anche qualche servizio esterno per non perdere la pratica professionale acquisita.

CAPITOLO VI

RAPPORTI DA FARSI DAI MILITARI CHE RIENTRANO DAL SERVIZIO

32

A prescindere dagli adempimenti di quanto è prescritto al n. 30, i militari che rientrano da qualsiasi servizio, devono presentarsi al comandante di stazione (od a chi ne fa le veci) per rendergli conto del servizio eseguito e per comunicargli le novità relative.

Nottetempo però, ove non abbiano novità che richiedano l'immediato intervento del comandante della stazione, si astengono dal presentarsi a lui, facendo ciò al mattino successivo.

CAPITOLO VII

FACOLTA' AGLI UFFICIALI DI AVERE SECO UN MILITARE D'ORDINANZA

33

Nelle loro trasferte per il servizio istituzionale ed in quelle per le visite periodiche, gli ufficiali hanno facoltà di farsi seguire da un militare di truppa di ordinanza (questi è l'autista quando viaggiano con automezzo dell'amministrazione, non da loro condotto).

Uguale facoltà è devoluta ai marescialli maggiori c.s. comandanti titolari di tenenza ed ai marescialli comandanti interinali di tenenza.

CAPITOLO VIII

MILITARI DI TRUPPA D'ALTRI CORPI IN SUSSIDIO ALLE STAZIONI CARABINIERI

34

Quando, per eccezionali esigenze della sicurezza e dell'ordine pubblico, occorresse rinforzare le stazioni dei carabinieri e l'Arma non fosse in grado di provvedervi con proprio personale, possono, in seguito a richiesta da rivolgersi dai prefetti ai comandi militari territoriali, esservi aggregati militari di truppa delle altre Armi.

Se questi sono alloggiati nella caserma dell'Arma dei Carabinieri, il casermaggio deve essere fornito dall'impresa appaltatrice a norma del relativo capitolato d'appalto. Quando tale alloggiamento non sia possibile, dovranno provvedervi i comuni, a norma delle disposizioni legislative vigenti.

CAPITOLO IX

BORSA DI CUIOIO E ZAINETTO

35

Nei servizi perlustrativi e di pattuglia i militari portano una borsa di cuoio per riporvi il foglio di servizio, il bollettario delle contravvenzioni, l'occorrente per scrivere ecc.. Essa viene portata dal militare meno elevato in grado o meno anziano.

Nei servizi di traduzione, di squadriglia e, quando necessario, in quelli esterni i militari sono muniti anche di zainetto per riporvi le munizioni, i ferri di sicurezza ed

eventualmente altro materiale.

Lo zainetto viene portato da tutti i militari.

TITOLO II

DOVERI E ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI

CAPITOLO I

DOVERI E ATTRIBUZIONI GENERALI

36

L'ufficiale dell'Arma è:

- ufficiale dell'Esercito e, come tale, adempie a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti militari;
- ufficiale di polizia giudiziaria (fino al grado di colonnello compreso), e, in tale veste, assolve le funzioni stabilite dalle norme di procedura penale comune e militare e dalle leggi speciali.

Ha inoltre le attribuzioni e le prerogative dell'ufficiale di pubblica sicurezza, ad eccezione delle mansioni di polizia prettamente amministrativa, ed esercita quindi, con tale limitazione, tutte le funzioni che, ai sensi delle leggi vigenti, sono devolute agli ufficiali di pubblica sicurezza.

Qualunque sia il grado dell'ufficiale comandante, l'efficacia della sua azione di comando è condizionata dai seguenti fattori fondamentali:

- *l'esempio*, per la sua vitalizzante azione di stimolo;
- il profondo convincimento che lo spirito di collaborazione, la disciplina delle intelligenze, la fiducia e l'estimazione reciproca costituiscono i più validi ed operanti vincoli della struttura gerarchica;
- la doverosa osservanza delle rispettive attribuzioni e funzioni: invero ogni invadenza è causa di deprimente mortificazione e di perdita di prestigio del dipendente;
- l'oculata azione del superiore intesa a dosare ed equilibrare la sua attività di controllo e vigilanza con quella - non meno essenziale - di sostegno, di guida e di incoraggiamento;
- la sensibilità del comandante nell'avvertire gli stati d'animo dei dipendenti e di tenerne conseguentemente conto nei suoi interventi.

37

Il sottufficiale dell'Arma è:

- sottufficiale dell'Esercito e, come tale, è tenuto all'osservanza dei particolari doveri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti militari;
- ufficiale di polizia giudiziaria ed assolve, in tale qualità, le specifiche attribuzioni previste dalle norme di procedura penale comune e militare e dalle leggi speciali;
- agente di pubblica sicurezza, ed, in tale veste, attende alle varie attribuzioni stabilite dal Testo Unico delle leggi di P.S. e dal relativo regolamento.

38

L'appuntato, il carabiniere scelto ed il carabiniere sono graduati di truppa dell'Esercito; sono, inoltre agenti di polizia giudiziaria e agenti di pubblica sicurezza. Come tali, oltre ad adempiere ai doveri militari, assolvono gli specifici compiti di polizia giudiziaria e di sicurezza ad essi attribuiti dalla legge. L'appuntato, limitatamente al periodo in cui ha l'effettivo comando di una stazione, esercita le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

39

I comandanti di compagnia e tenenza debbono, giusta le norme contenute nella istruzione sul carteggio per l'Arma dei Carabinieri, verificare personalmente i fatti gravi ed importanti avvenuti nel proprio territorio, nonché tutti i fatti in cui sono implicati militari dell'Arma o che, senza avere particolare gravità od importanza, siano, per circostanze contingenti, meritevoli di speciale rilievo. In tali circostanze i predetti comandanti non si limitano a stabilire quale sia stata l'opera dei dipendenti, ma, ove occorra, *debbono essi stessi assumere direzione dei servizi da compiere*, adottando tutti i provvedimenti che sono in loro facoltà e che siano consigliati dall'urgenza e dall'importanza del caso, compreso il rinforzo di alcune stazioni per contingenti necessità di servizio.

40

Indipendentemente da tali interventi, gli ufficiali e i sottufficiali comandanti, possono, di iniziativa, trasferirsi in tutte le località del proprio territorio, ogni qualvolta lo ritengano necessario, nell'interesse del servizio e della disciplina. Per trasferirsi oltre i limiti del proprio territorio, occorre, invece, l'autorizzazione superiore, a meno che non ricorrano urgenti e gravi motivi di servizio. In questa ipotesi hanno, comunque, l'obbligo di informare subito il comandante dell'Arma nel cui territorio hanno operato od operano ed il proprio superiore diretto. I comandanti gerarchici superiori si trasferiranno nella località in cui si sono verifi-

cati i fatti indicati nel precedente n. 39 solo quando essi rivestano eccezionale gravità, ovvero quando debbono controllare o dare diverso indirizzo all'operato dei dipendenti.

41

Gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Arma comandanti di reparto territoriale sono tenuti sempre ad informare, con la maggiore possibile sollecitudine e col mezzo più rapido, secondo le norme del regolamento organico e l'istruzione sul carteggio, i superiori gerarchici e le autorità di P.S. di ogni reato, avvenimento, fatto, ecc., che si verifichi nel territorio e che abbia, comunque, attinenza con la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità o che sia opportuno portare a conoscenza di dette autorità.

Quando i fatti, delitti, avvenimenti, ecc. possono direttamente o indirettamente interessare l'autorità militare, debbono essere informati anche il corpo o reparto interessato ed il comando di presidio nonchè, a seconda della loro gravità, i comandi militari territoriali, di dipartimento marittimo e di zona aerea territoriale.

CAPITOLO II

DOVERI DEL COMANDANTE DI REGIONE

42

Veglia sull'andamento generale del servizio d'istituto e provoca dai comandi superiori eventuali nuovi provvedimenti che sono necessari per assicurarne la regolarità, la speditezza e la maggiore efficacia, curando soprattutto *l'efficienza operativa, l'unità di indirizzo e la coesione morale* dei comandi dipendenti. Nel campo della polizia giudiziaria segue l'andamento della criminalità, indirizza l'attività preventiva e repressiva svolta dai reparti e coordina le investigazioni tra i gruppi dipendenti, assumendone la direzione solo quando lo esigano la eccezionale gravità della situazione o la particolare risonanza dei delitti verificatisi. Ordina i movimenti provvisori degli ufficiali ritenuti indispensabili per sostituire nell'ambito della circoscrizione legionale, comandanti o titolari di cariche assenti per licenza o per altro motivo. Sanziona i servizi provvisori con oneri disposti dai Comandanti Provinciali e autorizza quelli onerosi connessi con esigenze logistiche.

CAPITOLO III

VICE COMANDANTE DI REGIONE

43

Segue la vita e l'attività della legione, quale primo e diretto collaboratore del coman-

dante, attraverso la quotidiana visione della posta in arrivo e in partenza e delle notizie che all'uopo gli forniranno - di iniziativa o a sua richiesta - l'aiutante maggiore ed i capi ufficio.

Si tiene al corrente delle pratiche più importanti ed esegue le ispezioni sul servizio e le inchieste disciplinari che il comandante di Corpo riterrà di affidargli.

Assume di diritto e con tutte le attribuzioni previste dai regolamenti e dalle disposizioni vigenti, il comando della regione, in assenza del titolare, uniformandosi al suo indirizzo.

Nell'assumere il comando di regione, cede la carica di relatore, qualora questa sia abbinata a quella di vice comandante.

CAPITOLO IV

COMANDANTE PROVINCIALE O DI GRUPPO

44

E' il propulsore, regolatore e coordinatore di tutte le attività dell'Arma nella provincia ed esplica la sua azione direzionale nel quadro delle direttive superiori e delle particolari esigenze dell'ordine e della sicurezza pubblica della giurisdizione.

E' *responsabile* del funzionamento e dell'attività dell'Arma nella provincia, ed al capoluogo - pur lasciando ai comandanti in sede la necessaria libertà d'azione e l'adeguata responsabilità - interviene nell'organizzazione del servizio informativo e dell'attività di vigilanza preventiva.

Dispone i servizi provvisori, la cui durata massima non può superare i 30 giorni, chiedendo sanzione per eventuali oneri, e propone quelli onerosi connessi con esigenze logistiche.

Nel campo della polizia giudiziaria, porta il suo personale contribuito perché le indagini siano condotte con assiduo impegno; coordina le investigazioni allorché si estendono a tutto il territorio di giurisdizione e ne assume la direzione quando lo esigano la eccezionale gravità o la particolare risonanza dei delitti verificatisi.

Egli deve avere altresì una profonda conoscenza della provincia, considerata nei suoi vari aspetti, sì da essere in grado di riferire superiormente con immediatezza su fatti, avvenimenti e situazioni di particolare rilievo.

Ispeziona tutte le volte che gli è possibile i servizi effettuati dai comandi dipendenti. Mantiene le relazioni col prefetto, col procuratore generale della Repubblica e col comandante del presidio; egli, quando lo ritiene necessario, prende contatti col questore per trattare le questioni che interessano l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza. (Per la regione Lazio vigono particolari disposizioni).

Per l'assolvimento dei suoi compiti si avvale:

- del reparto operativo che svolge indagini di un certo rilievo a carattere provinciale con particolare riguardo alle esigenze del capoluogo;

- del nucleo radiomobile di pronto intervento in grado di assicurare una rete di vigilanza a larghe maglie con intervento a richiesta di comandi, enti, uffici pubblici o privati cittadini;
- delle squadre informative e di p.m. che svolgono particolari attività nei settori di competenza in ambito provinciale;
- dei nuclei sicurezza (ove istituiti) per far fronte ai servizi d'onore.

CAPITOLO V

VICECOMANDANTE PROVINCIALE O DI GRUPPO

45

Si interessa della branca del servizio informativo e operativo. Coadiuvato il comandante di gruppo nell'assolvimento dei compiti a lui devoluti con particolare riguardo a: organizzazione dei servizi preventivi e di O.P. interessanti il territorio di più comandi dipendenti;

- organizzazione e funzionamento della centrale operativa;
- controllo sulle predisposizioni di mobilitazione dei comandi dipendenti;
- organizzazione e funzionamento dei servizi, specie trasmissioni e motorizzazione;
- questioni attinenti alle caserme e al casermaggio.

Può essere delegato dal comandante di gruppo ad assumere la direzione dei servizi di O.P. più importanti nel territorio della provincia e ad effettuare inchieste disciplinari nei confronti dei sottufficiali e militari di truppa dipendenti dal gruppo.

Mantiene le relazioni con il questore per le questioni interessanti più comandi intermedi e sostituisce il comandante del gruppo in caso di assenza; è sostituito dal comandante del reparto operativo.

CAPITOLO VI

COMANDANTE DI COMPAGNIA O TENENZA

46

Il comandante di compagnia o tenenza:

- dirige, coordina, attiva e controlla l'attività dei reparti dipendenti inserendosi di fatto nel settore operativo con una diretta, vigorosa, responsabile partecipazione personale;

- integra l'attività di vigilanza preventiva e repressiva delle stazioni dipendenti organizzando l'attuazione di servizi a largo raggio nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;
- in caso di agitazione e di perturbamento dell'O.P. regola e dirige personalmente l'azione dei reparti dipendenti;
- pone vigile e costante cura - spronando al caso i meno attivi - perché nel settore della P.G. i risultati siano positivi, intervenendo di persona, ove necessario, per indirizzare e coordinare le indagini, ed assumendo la direzione di quelle concernenti i delitti più gravi;
- ispeziona con frequenza i servizi effettuati dalle stazioni della sede e distaccate, compresi quelli disposti per la traduzione di detenuti. Egli fa ciò in occasione dei servizi fuori residenza; comunque nel corso del mese deve ispezionare almeno due servizi.

In dette occasioni controlla e firma il foglio di servizio e si assicura della regolarità dell'uniforme e dell'armamento;

- in caso di violenza e resistenza in danno di militare dell'Arma deve eseguire personali verifiche per stabilire, in modo certo, quale sia stato il comportamento dei carabinieri al fine di accertare se vi sia stata da parte loro precipitazione od imprudenza e se possa escludersi che la violenza e la resistenza siano state determinate da rapporti di familiarità o da motivi personali. In base alle risultanze di tali verifiche prende le misure che si rendessero necessarie in ordine alle eventuali responsabilità riscontrate a carico dei militari interessati il cui prestigio però, per quanto si riferisce al loro intervento quali appartenenti all'Arma, dovrà essere in ogni caso tutelato;
- quando si verificano evasioni dalle mani dell'Arma di detenuti o inquisiti, oppure suicidi o tentativi di suicidio degli stessi nelle caserme dell'Arma o durante le traduzioni, deve eseguire personali verifiche al fine di accertare eventuali responsabilità da parte di militari;

Per l'assolvimento dei suoi compiti si avvale:

- del nucleo operativo e radiomobile;
- del nucleo tribunali e traduzioni, ove esiste.

Le relazioni con il Procuratore della Repubblica e con il Questore sono tenute dai comandanti delle compagnie urbane.

Norme particolari vigono per la regione Lazio.

CAPITOLO VII

COMANDANTE DI STAZIONE

47

Il comandante di stazione ha la direzione immediata del servizio istituzionale nella circoscrizione del suo reparto, risponde personalmente della regolare e tempestiva esecuzione degli ordini e delle richieste ricevute e, nei limiti della sua competenza, predispone ed attua le misure ritenute necessarie per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, prospettando sollecitamente al superiore diretto le esigenze che non possa fronteggiare o i servizi che non possa eseguire con i mezzi posti a sua disposizione. A tal fine si tiene costantemente al corrente della situazione, portando la propria attenzione su tutto quanto possa direttamente o indirettamente interessare il servizio, in modo da non farsi sorprendere dagli eventi e da essere sempre in grado di svolgere azione pronta, energica e adeguata alle necessità contingenti.

In particolare ha l'obbligo:

- a) di dirigere i servizi della stazione, partecipandovi egli stesso tutte le volte che ne ravvisi la necessità, capeggiando però sempre quelli più importanti;
- b) di eseguire o dirigere i servizi di polizia giudiziaria, avvalendosi, per i reati di minore gravità, dell'opera di sottufficiali dipendenti, ed impiegando adatti appuntati e carabinieri per indagini di minor rilievo;
- c) di assumere le informazioni, avvalendosi, per quelle di minore importanza, dell'opera di dipendenti militari, i quali saranno responsabili della esattezza di quanto riferiscono;
- d) di assistere, salvo impedimento, alle feste, alle fiere e alle pubbliche riunioni;
- e) di visitare almeno una volta al mese le sedi dei comuni e le frazioni di essi comprese nel territorio della stazione per tenersi costantemente al corrente dei fatti, degli avvenimenti e delle situazioni locali.

Per motivi di eccezionale gravità e urgenza, può richiedere alle stazioni vicine rinforzi o altra forma di collaborazione e deve a sua volta aderire ad analoghe richieste, informandone in un caso o nell'altro il superiore diretto.

Mantiene con le autorità civili e militari le relazioni prescritte dal regolamento organico e fornisce loro le notizie ed informazioni previste dallo stesso regolamento.

Se comandante di stazione distaccata, ha inoltre l'obbligo di presentarsi:

- agli ufficiali generali delle Forze Armate ed agli ufficiali dell'Arma di ogni grado, che per qualsiasi motivo, si trovino nel territorio della stazione;
- ai generali ed ai colonnelli dell'Arma in congedo che lo abbiano informato del loro arrivo;

- ai comandanti dei reparti delle Forze Armate in marcia od in esercitazione;
- agli ufficiali di ogni grado delle Forze Armate che viaggiano per servizio e lo abbiano informato del loro arrivo.

CAPITOLO VIII

VICE COMANDANTE E SOTTUFFICIALI IN SOTTORDINE PRESSO LE STAZIONI

48

I sottufficiali in sottordine, pur partecipando - di massima - ai normali servizi istituzionali, coadiuvano attivamente il comandante della stazione nell'assolvimento dei compiti di polizia giudiziaria, dei servizi informativi e nell'espletamento delle relative pratiche di ufficio, collaborando, con ogni impegno, per il buon funzionamento del reparto e per il migliore rendimento del personale.

Il più elevato in grado o il più anziano dei sottufficiali in sottordine, che disimpegna la carica di vice comandante, oltre a quanto sopra prescritto, coadiuva in modo particolare il comandante della stazione e si tiene al corrente della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica della giurisdizione, in modo da essere in grado di ben disimpegnarsi nel comando interinale della stazione, durante le assenze del titolare.

TITOLO III

NORME PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

CAPITOLO I

NORME GENERALI

49

I militari dell'Arma devono tener costantemente presente che *una non interrotta ed attiva vigilanza e l'azione repressiva costituiscono l'essenza della loro funzione.*

Perciò primo e costante loro dovere è:

- vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità ed alla tutela della proprietà;
- curare l'osservanza delle leggi e regolamenti dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

- *Intervenire, ripetersi intervenire, anche quando non sono comandati, se rilevano infrazioni alle leggi oppure l'opera loro sia legalmente richiesta da privati o da pubblici ufficiali.*

50

Venendo a conoscenza di associazioni o di adunanze che diano sospetto di intendimenti delittuosi contro la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico, i militari dell'Arma ne riferiranno senza indugio al rispettivo comandante di stazione, che a sua volta ne informerà altrettanto sollecitamente l'autorità politica per il tramite del proprio comandante di compagnia o di tenenza, agendo intanto, a seconda dei casi, ed informando pure, immediatamente, l'autorità di P.S.

Analogamente si regoleranno quando avessero indizio di arruolamenti, ingaggi od accolte di uomini, di armi o munizioni da guerra, ovvero di arruolamenti di emigranti o di vendita o distribuzione di documenti per emigrare, o che taluno si facesse abusivamente mediatore di chi vuol emigrare o procurasse o favorisse il loro imbarco, senza osservare il disposto della legge e del regolamento sulla emigrazione.

51

Nessuna notizia può essere data - di massima - alla stampa o ad altro ente di divulgazione in merito ad operazioni di servizio mentre queste sono in corso.

Salvo l'obbligo del segreto inerente all'attività di polizia giudiziaria, i comandanti di compagnia o tenenza - soprattutto sui fatti che hanno avuto larga risonanza nell'opinione pubblica - possono dare alla stampa, con la misura e la sobrietà che il caso richiede, succinte notizie sull'operato dei comandi interessati, senza però alcun riferimento ai singoli militari operanti.

Saranno altresì osservate le disposizioni in materia emanate dal Comando Generale.

CAPITOLO II

CONTEGNO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

52

Nel compimento dei loro doveri, i militari dell'Arma hanno stretto obbligo di usare modi urbani e cortesi con tutti e debbono tenere sempre presente che è ad essi severamente proibito di adoperare parole sconvenienti ed offensive con chiunque, anche verso le persone che arrestano. Qualunque mancanza a siffatto dovere verso i cittadini, ogni aspra e cruda maniera verso gli arrestati, ogni vessazione, qualsiasi maltrattamento o parola ingiuriosa, costituisce *grave colpa* che sarà severamente punita.

53

I militari dell'Arma non devono mai dimenticare che, per la buona riuscita del servizio, debbono godere la stima e la fiducia delle popolazioni e che, ad acquistarle, varranno la condotta esemplare sotto ogni rapporto, il perfetto e coscienzioso adempimento dei loro doveri e lo scrupoloso rispetto dei diritti e delle libertà dei cittadini.

54

L'intromissione negli affari privati dei cittadini, quando non sia richiesta dalla legge, è molestia biasimevole, e quindi i militari dell'Arma non devono intervenire senza necessità.

Quando tale intervento fosse necessario, devono agire con prontezza, senza mai perdere quella calma e prudenza che permette di giudicare sempre esattamente della situazione e di non varcare mai i limiti tracciati dalle leggi.

La loro azione dev'essere scevra da qualunque idea di risentimento od animosità.

55

Le misure di precauzione, ed anche quelle di repressione che fossero obbligati a prendere, non devono mai andare disgiunte dai riguardi che sono conciliabili con la loro responsabilità e con gli interessi della giustizia. In una parola, il contegno dei militari dell'Arma nell'esercizio delle loro funzioni dev'essere fermo, dignitoso, imperturbabile, alieno da qualsiasi familiarità, ma al tempo stesso sempre improntato ad umanità.

56

I militari dell'Arma dovranno astenersi da qualsiasi atto men che legale e dai modi inurbani, agendo sempre con sangue freddo e ponderazione, specialmente in quei casi in cui lo stato degli animi, o per il numero delle persone, una chiassosa pubblicità potrebbe provocare disordini o produrre gravi conseguenze.

La prudenza che i militari dell'Arma devono usare in ogni operazione di servizio non scema però in essi l'obbligo di essere risoluti ed energici, affinché forza rimanga sempre alla legge, quando trattasi di mantenere un'operazione legalmente compiuta o di difesa personale nell'esercizio delle proprie funzioni. Essi eviteranno possibilmente di agire o rimanere isolati, per potersi sempre dare reciproco aiuto.

Al fine di non essere sorpresi dall'iniziativa di malintenzionati, i militari dell'Arma devono essere sempre in condizioni di fare pronto uso delle armi.

57

Allorquando i militari dell'Arma, nei servizi fuori residenza, abbiano necessità di

entrare in un pubblico esercizio per prendere cibo o bevanda, procureranno, se possibile, di mettersi in una camera o tavolo appartati e vi si trattengono solo il tempo strettamente necessario, senza accettare alcuna cosa da chicchessia e serbando sempre quel contegno e quella riservatezza che devono formare la loro caratteristica. Ai sottufficiali e militari di truppa è vietato fumare in pubblico e nell'abitato quando siano espressamente comandati di servizio.

Possono farlo fuori dell'abitato, anche quando siano espressamente comandati di servizio, purché non si trovino: agli scali ferroviari, marittimi, lacuali ed aerei; su strade di grande traffico; alla guida di automezzi; non abbiano in consegna individui; non siano in appiattamento; non stiano compiendo un atto specifico del loro ufficio, ovvero quando altre peculiari circostanze lo sconsiglino.

58

Il comandante del reparto, o chi ne fa le veci, prima di far iniziare un servizio, *impartisce personalmente* ai militari comandati le istruzioni e le direttive per assicurare la regolare esecuzione e per prevenire deficienze o inconvenienti.

I militari, nell'intraprendere il servizio, devono curare di:

- a) avere l'uniforme prescritta ed in ordine;
- b) essere armati ed equipaggiati nel modo stabilito;
- c) controllare che i cavalli siano ben sellati e con ferratura in buono stato;
- d) assicurarsi che gli auto-motomezzi e le biciclette di cui devono fare uso siano in perfetta efficienza.

59

Ogni servizio ha inizio dalla caserma e ha termine in essa. Pertanto, i militari ammassati con alloggio fuori caserma, che partecipano al servizio, debbono farvi sempre capo anche per ritirare e depositare le armi lunghe da fuoco con le relative munizioni, la bandoliera e le altre buffetterie ivi conservate.

60

I militari a cavallo, che debbono eseguire servizi montati, assistono alla sellatura fatta dai palafrenieri, qualora non vi provvedano da sè.

Al rientro dal servizio, salvo casi eccezionali, non devono allontanarsi dalla scuderia sino a quando non siano state prestate le necessarie cure ai cavalli.

I militari, che abbiano eseguito servizi con automotomezzi o in bicicletta, sono tenuti, appena rientrati, a pulire e lubrificare i mezzi stessi e ad assicurarsi della loro efficienza.

61

I militari citati a comparire quali testi davanti all'autorità giudiziaria debbono:

- darne immediato avviso ai diretti superiori gerarchici da cui dipendono;
- mettersi in condizioni di ben ricordare il fatto e le circostanze su cui sono chiamati a deporre, prendendo visione dei relativi rapporti e processi verbali.

In caso di malattia o di altri legittimi impedimenti, il superiore diretto ne informa subito l'autorità giudiziaria che ha inviato la citazione.

Di massima, il militare citato si presenta a rendere la testimonianza in uniforme secondo le prescrizioni contenute nel «REGOLAMENTO SULLE UNIFORMI PER L'ARMA DEI CARABINIERI».

62

Quando ai servizi partecipano più di sette militari essi sono indrappellati e posti al comando di un ufficiale, sottufficiale o graduato, a seconda dell'entità del drappello, per raggiungere il posto in cui devono esplicitare il loro servizio e per rientrare in caserma al termine di esso.

63

Tutti i servizi sono eseguiti nell'uniforme prescritta.

E' consentito tuttavia ai carabinieri di vestire l'abito civile quando l'uso dell'uniforme possa riuscire di evidente intralcio al buon esito del servizio. Il Comando Generale individua il personale permanentemente autorizzato ad indossare l'abito civile in funzione delle particolari attività svolte. L'uso dell'abito civile da parte del personale delle stazioni carabinieri è sempre autorizzato dai comandanti di reparto territoriale o di compagnia che possono assegnare auto/motoveicoli in tinta civile alla stazione operante, per il tempo strettamente commisurato all'esigenza. Nei casi di urgenza, il comandante di stazione può disporlo, ma ne deve dare sollecita comunicazione al superiore diretto. L'autorizzazione da parte dei comandanti di reparto territoriale o di compagnia è limitata al tempo presumibilmente indispensabile per il compimento del servizio. Per esigenze prolungate, preventivamente individuate dalle direttive dei comandi superiori - comando provinciale o di gruppo - il comandante di reparto territoriale o di compagnia potrà disporre servizi da svolgere in un periodo determinato, definendo obiettivi, ambito territoriale di riferimento e forme di coordinamento tra tutte le pattuglie sul territorio, nonché le modalità di comunicazione giornaliera dei servizi programmati in abiti civili al comando superiore e alla centrale operativa. I comandanti di tenenza dispongono per il personale dipendente. Il comandante che dispone il servizio o rilascia l'autorizzazione deve tener presente che la mancanza dell'uniforme rende più facili e ardite le resistenze e le violenze. I carabinieri in abito civile devono evitare di impegnarsi, salvo casi di speciale gravità e necessità, in operazioni la cui riuscita non sia sicura per l'inadeguato numero dei militari. I militari in abito civile sono spalleggiati da altri in divisa, quando ciò non possa arrecare ostacolo alla buona riuscita del servizio. I superiori devono rendersi conto, in occasione di visite, della regolarità dei servizi disposti dai comandanti di tenenza ovvero in via d'urgenza dai comandanti di stazione.

64

I militari autorizzati ad usare l'abito civile devono sempre portare seco e custodire accuratamente la relativa autorizzazione e la tessera personale di riconoscimento. In caso di smarrimento, devono informare il superiore diretto.

Terminata l'operazione, oppure scaduto il termine l'autorizzazione è restituita al

comando che l'ha concessa e conservata nel carteggio della stazione.
In caso di bisogno, l'autorizzazione può essere prorogata.

65

Gli ufficiali possono vestire l'abito civile quando lo ritengono necessario per assumere informazioni o per compiere indagini di carattere riservato e delicato.
Analogha facoltà è attribuita ai marescialli maggiori carica speciale comandanti di tenenza.

66

Le norme di cui ai numeri precedenti si osservano anche per i militari autorizzati dai comandanti di Corpo a vestire permanentemente l'abito civile perché addetti a particolari servizi.

TITOLO IV

PARTICOLARITA' SUL SERVIZIO ISTITUZIONALE

CAPITOLO I

VIGILANZA NEI CENTRI ABITATI (PATTUGLIE E PATTUGLIONI)

67

Il servizio di pattuglia ha lo scopo di esercitare attiva sorveglianza nell'abitato, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Può essere attuato a piedi, a cavallo o su mezzo meccanizzato.

Nella residenza, ove sono contemporaneamente comandate più pattuglie, possono essere stabiliti punti di riunione al fine di meglio coordinare la vigilanza nelle diverse zone.

68

I militari di pattuglia debbono avere esatta conoscenza degli itinerari, delle vie e degli obiettivi più importanti da vigilare (uffici pubblici, associazioni, istituti bancari, consolati, ambasciate, pubblici esercizi, ecc.) nonché dei servizi di pronto intervento cui far capo - anche telefonicamente - per esigenze varie (ospedali, farmacie, posti di soccorso, sedi dei vigili del fuoco, abitazioni di medici o levatrici, autorimesse, ecc.). Nei centri di particolare importanza il capo pattuglia dev'essere munito di una «gui-

da della città», corredata dell'elenco degli indirizzi e numeri telefonici di maggiore interesse.

69

Percorrono l'itinerario loro fissato prestando la massima attenzione su tutto quanto possa interessare la pubblica sicurezza e la protezione che devono accordare ai cittadini; attuano gli appostamenti ed i controlli alle persone sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione, stabiliti dal comandante di stazione.

Di notte, in specie, debbono rendersi conto di ogni anormalità, accertandone la provenienza e la causa.

Se constatano che siano rimasti incustoditi negozi, magazzini, case, ecc., ne avvertono prontamente i proprietari, assicurando, nel frattempo la necessaria vigilanza; e, qualora vi fosse ragionevole motivo di ritenere che all'interno si stiano consumando o si siano consumati reati, adottano senz'altro le necessarie misure, informandone sollecitamente il comandante della stazione.

70

Richiesti d'indicazioni o d'intervento, non in contrasto con il loro dovere o con l'interesse del servizio, debbono mostrarsi sempre premurosi, urbani e cortesi.

71

Vigilano sui pregiudicati e sulle persone socialmente pericolose, attenendosi alle norme di cui al n. 107 e seguenti del presente regolamento.

Vigilano, specie di notte, sugli individui di apparenza sospetta e su quelli che per la loro condotta dessero ragionevole motivo di dubitare delle loro intenzioni.

Occorrendo, i carabinieri li invitano a comprovare la loro identità e a giustificare la loro presenza in luogo, accompagnandoli, se del caso, innanzi al comandante della stazione per gli ulteriori incumbenti, a norma del testo unico delle leggi di P.S. vigente (1).

(1) I carabinieri - peraltro - dovranno sempre tener presente che per invitare una persona a dar conto di sé, ed a dimostrare la propria identità, occorre che essa faccia, col suo contegno, sorgere fondati e seri sospetti e dia luogo a giusta apprensione.

Il contegno dei carabinieri in simili contingenze deve essere informato al più scrupoloso rispetto della libertà individuale ed è loro dovere di procedere in queste circostanze con prudenza e discernimento, spiegando molto tatto ed accortezza nel distinguere i casi in cui può essere necessario di richiedere le indicate giustificazioni. Essi devono facilitare allo sconosciuto i mezzi per comprovare la propria identità ed accogliere e verificare con imparzialità tutte le prove e gli elementi che all'uopo egli offrisse, solo nei casi in cui le prove esibite non valessero a dissipare i sospetti ragionevolmente sorti o quando l'interessato, invitato a dar conto di sé, non avesse conoscenza alcuna di persone dubbie che possano testimoniare in suo favore, devono i carabinieri invitarlo a recarsi dal loro comandante e lo accompagnano con quel riguardo e mantenendo quella prudenza ed oculatezza che le circostanze impongono.

72

Vigilano sulle cassette postali per impedire che se ne sottraggano le lettere, o vi si rechi danno; pongono attenzione acchè i manifesti di chiamata alle armi, le ordinanze, i bandi, le diffide o i provvedimenti emanati dalle autorità ed affissi al pubblico, non vengano lacerati o distrutti.

73

Vigilano sugli istituti di credito, sugli uffici postali e finanziari aventi gestione di denaro pubblico, particolarmente quando abbiano avuto comunicazione della giacenza in cassa di notevoli valori, nonchè sulle case circondariali o mandamentali quando vi siano rinchiusi detenuti pericolosi, od abbiano avuto notizia di sosta temporanea di detenuti in traduzione.

74

La pattuglia, che ha per compito la vigilanza di un determinato obiettivo e debba, perciò, muoversi entro uno spazio limitato, è considerata fissa con cambio sul posto. In tal caso, i suoi doveri particolari sono compendati in apposita consegna, che viene scambiata sul posto.

Per particolari obiettivi fissi e ben delimitati, il servizio di vigilanza può essere effettuato anche con piantoni. In questo caso deve essere curato al massimo il collegamento fra i piantoni, in modo che essi possono darsi all'occorrenza, sollecitamente man forte.

75

Quando la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica richiede particolari misure di vigilanza, che non possono essere attuate dalla normale pattuglia, si ricorre all'impiego di uno o più pattuglioni.

76

Il pattuglione è formato da tre o più militari, a seconda dell'importanza dei compiti che deve assolvere, ed è sempre comandato da un sottufficiale o graduato.

Come per le pattuglie, il servizio di pattuglione è disimpegnato a piedi, a cavallo, in motocicletta, su idonei automezzi e, nei grandi centri, dai nuclei radiomobili, il cui rendimento è particolarmente elevato.

77

Il comandante del pattuglione cura di mantenere i collegamenti con altri pattuglioni eventualmente operanti nelle zone limitrofe, attuando i punti di riunione prestabiliti.

Ha inoltre l'obbligo di riferire le novità rilevate ai comandanti di stazioni dislocate nella zona in cui opera.

78

L'impiego di più pattuglie viene coordinato dai comandanti di compagnia e tenenza che ne devono armonizzare l'azione e - di massima - controllare personalmente la razionale esecuzione.

CAPITOLO II

VIGILANZA FUORI DEI CENTRI ABITATI

SEZIONE 1ª — PERLUSTRAZIONI

79

Il servizio di perlustrazione ha lo scopo di esercitare attiva vigilanza fuori dei centri abitati, per assicurare - in particolare - la sicurezza delle vie di comunicazione e delle campagne.

Il servizio di perlustrazione è svolto normalmente con mezzi motorizzati.

80

I servizi di perlustrazione debbono:

- essere disposti con la possibile frequenza particolarmente in circostanze in cui si verifichi più intenso concorso di persone (feste, fiere, mercati, manifestazioni varie);
- essere contenuti in termini di tempo strettamente commisurati all'itinerario, alle prestazioni del mezzo di locomozione e all'espletamento del compito, in modo di economizzare le energie umane per poterle razionalmente e proficuamente utilizzare nel corso della giornata.

Nel predisporre le perlustrazioni e fissare gli itinerari, il comandante della stazione deve tener conto della necessità di:

- assicurare la vigilanza su tutta l'estensione del territorio, facendo visitare i comuni e le frazioni rispettivamente almeno due volte e una volta la settimana;
- preponderare con le forze e i mezzi disponibili nei settori nevralgici del territorio in rapporto alle condizioni del momento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- mantenersi a disposizione un'aliquota della forza di riserva per fronteggiare eventuali impreviste esigenze e porsi nelle condizioni di recuperare celermente, a tale

scopo, le perlustrazioni già impiegate.

Nelle ore notturne i servizi perlustrativi possono essere integrati da appiattamenti, suggeriti da particolari situazioni contingenti, da specificarsi sempre nell'ordine di servizio. E' compito dei comandi superiori di integrare l'azione di vigilanza delle dipendenti stazioni - con la frequenza che riterranno opportuna - con servizi perlustrativi a largo raggio interessanti la giurisdizione di più stazioni.

I compiti dei militari in servizio di perlustrazione sono specificati nelle norme che seguono.

81

I carabinieri di perlustrazione pongono speciale cura nel raccogliere tutte le notizie che possono interessare il loro servizio, non omettendo di informarsi dei reati perpetrati, degli avvenimenti verificatisi e di tutto quanto possa interessare l'ordine e la sicurezza delle persone e della proprietà.

82

I carabinieri di perlustrazione vigilano perchè non siano commessi danni alle strade, alle auto parcheggiate sulle pubbliche vie, agli acquedotti, ai metanodotti, agli oleodotti, ai depositi e distributori di carburanti, ai ponti, alle ferrovie, agli impianti telegrafici, telefonici e di energia elettrica, ai segnali trigonometrici, alle antenne di segnalazione luminosa per la navigazione aerea, alle centrali elettriche, alle stazioni trasmettenti e ripetitrici radiotelevisive ed alle installazioni nucleari; perchè non siano incendiate le stoppie nei campi e nei boschi fuori dei tempi e dei modi fissati dai regolamenti locali o ad una distanza minore di quella in essi stabilita; perchè non vengano manomesse le proprietà dei cittadini, dei comuni, delle provincie, delle regioni e dello Stato, procedendo a norma di legge a carico dei responsabili.

83

Se riscontrano guasti o pericoli nelle vie di comunicazione nelle strade ferrate o tranviarie, nelle linee telegrafiche e telefoniche od elettriche e nelle condutture varie, adottano le misure idonee a prevenire infortuni, informandone immediatamente il comandante della stazione, anche a mezzo telefono.

84

Vigilano affinché sulle vie di comunicazione, qualora vengano attuate ostruzioni o lavori che possano riuscire pericolosi, siano collocati i prescritti segnali.
Vigilano altresì sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia forestale, di caccia, di pesca, di polizia stradale e ferroviaria.

85

Arrestano i contrabbandieri sorpresi in flagrante e li traducono, con le merci sequestrate, al proprio comando di stazione, per la successiva consegna al più vicino comando della Guardia di Finanza, ove verrà compilato il verbale.

86

Esercitano attiva vigilanza sui viandanti in genere e, nei riguardi di coloro che hanno apparenze sospette o che per la loro condotta destano ragionevoli motivi di dubitare delle loro intenzioni, si regolano in conformità di quanto prescritto dal precedente numero 71.

Informano la competente autorità di P.S. della presenza nel territorio di compagnie di zingari.

87 - 88 - 89 - 90 (soppressi)

SEZIONE 2ª — BATTUTE E RASTRELLAMENTI

91

Per fronteggiare particolari situazioni della sicurezza pubblica, i comandanti di compagnia e tenenza possono organizzare nella circoscrizione del proprio comando perlustrazioni multiple convergenti su una determinata località, dandone preventiva notizia ai prefetti e alle autorità provinciali di P.S. per le necessarie intese.

Per tali particolari servizi (battute o rastrellamenti) sarà predisposto un apposito piano operativo, in cui dovranno essere sempre chiaramente indicati lo scopo del servizio e le modalità di esecuzione, sulla base delle disposizioni contenute nella circolare 200 del Comando Generale dell'Arma, all'oggetto «Azioni di Rastrellamento» in data 1° gennaio 1952.

L'ordine di attuazione è impartito con mezzo celere di trasmissione e con formula convenzionale.

92

I servizi di cui al numero precedente sono diretti personalmente dal comandante che li ha predisposti. Oltre il personale delle stazioni, potranno concorrervi altri reparti. Alle battute e ai rastrellamenti si farà ricorso in modo particolare, quando se ne manifesti la necessità, in zone infestate dalla delinquenza organizzata o frequentate da catturandi e in quelle ove si sospetta siano costituiti depositi di armi e materie esplosive.

SEZIONE 3ª — POSTI DI BLOCCO

93

Quando, specie in occasione di battute o di rastrellamenti, si renda necessario, per la ricerca e l'arresto di catturandi o di pericolosi malfattori, procedere ad un generale controllo di persona o veicoli, nei punti più idonei o di maggiore traffico delle vie di comunicazione, potranno essere attuati, in base a piani prestabiliti, posti di blocco a mezzo di drappelli capeggiati da provetti sottufficiali o anche da ufficiali, a seconda della importanza del servizio e della forza impiegatavi.

Tali servizi, di cui si dovrà sempre dare tempestiva notizia ai prefetti e alle autorità provinciali di P.S., saranno predisposti di massima nei punti di obbligato passaggio, saranno possibilmente attuati di sorpresa nel momento di maggiore affluenza, con numero di militari adeguato alla bisogna e, quando ritenuto necessario, saranno opportunamente affiancati da servizi mobili ed integrati - se del caso ed ove possibile - con l'impiego di elicotteri.

94

Le modalità pratiche per l'attuazione di un posto di blocco sono precisate in dettaglio nelle apposite istruzioni diramate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

SEZIONE 4ª — SQUADRIGLIE

95

Nelle zone in cui vengono a determinarsi anormali condizioni della sicurezza pubblica per il frequente ripetersi di gravi manifestazioni criminose specie contro il patrimonio, la vigilanza preventiva e repressiva, ordinariamente affidata alle stazioni, può essere integrata da appositi reparti temporanei denominati:

- squadriglie, composte da militari a piedi ed a cavallo o su mezzi meccanizzati;
- P.A.C. (Posto Ascolto Controllo) consistente in un nucleo automontato di militari che, con azione coordinata, vigila un prestabilito tratto di itinerario mantenendosi collegato via radio superiormente e con altri P.A.C. contermini, si da costituire un dispositivo di segnalazione, controllo e pronto intervento lungo la via di comunicazione prescelta.

Tali reparti al comando di sottufficiali o graduati - di numero e forza varia, a seconda delle necessità e delle circostanze contingenti - saranno costituiti in seguito ad ordine, almeno dei comandanti di gruppo e, sempre, previe intese con le prefetture competenti.

Le squadriglie, le cui caratteristiche essenziali sono la modalità e la celerità, opereranno, secondo ordini o direttive superiori oppure di iniziativa, sulla base delle informazioni che i comandanti delle squadriglie stesse, avvalendosi anche di confidenti, avranno cura di raccogliere giornalmente, con puntate di sorpresa, con appiattamenti, specie notturni, e con rapidi servizi di rastrellamento.

Le squadriglie, per raggiungere determinati obiettivi possono essere raggruppate in una unità di formazione superiore, affidandone il comando ad un ufficiale o maresciallo.

Occorrendo compilare rapporti giudiziari o processi verbali, il comandante della squadriglia e dei P.A.C., vi provvede presso le stazioni nel cui territorio ha operato.

CAPITOLO III

VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Nell'esecuzione dei servizi istituzionali, i carabinieri curano anche l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di polizia stradale ed esplicano le attribuzioni ad essi devolute quali ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

A tale fine, i militari dell'Arma, *che devono ben conoscere le leggi ed i regolamenti suddetti*, sono muniti - a cura dei comandanti di reparto - dei bollettari per riscossione delle oblazioni relative alle contravvenzioni conciliate via breve e degli appositi stampati di sommario processo verbale, da compilare per quelle non conciliate o non conciliabili.

CAPITOLO IV

VIGILANZA LUNGO GLI ITINERARI PERCORSI DA ALTE PERSONALITA'

L'importanza e le modalità del servizio che l'Arma esegue lungo gli itinerari percorsi da alte personalità sono in rapporto al rango delle personalità al mezzo sul quale viaggiano, all'itinerario che seguono, alle località che attraversano e al carattere (ufficiale, semiufficiale, privato o privatissimo) del viaggio.

Per i servizi di cui sopra, ove l'autorità provinciale di P.S. non abbia disposto con le consuete ordinanze o manchi la possibilità di preventive intese, i comandi dell'Arma provvederanno d'iniziativa dandone immediata notizia all'autorità stessa.

100

Nella esecuzione dei servizi di cui al numero precedente, i militari comandati hanno il compito preminente di provvedere alla sicurezza del percorso.

Questo compito potrà essere anche esclusivo quando ciò fosse stato espressamente ordinato; in tal caso, occorrerà munire i militari di regolare consegna scritta.

CAPITOLO V

**VIGILANZA SULLA DISCIPLINA DELLE ARMI, DELLE MATERIE
ESPLODENTI E DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA**

101

Al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, i militari dell'Arma devono curare con particolare diligenza che siano osservate le disposizioni legislative e regolamenti in materia di armi e sostanze esplosive, fuochi di artificio, gas tossici, materie insalubri, infiammabili o altrimenti pericolose.

La loro attenzione deve essere specialmente rivolta:

- sulle persone che, per i loro precedenti, la loro indole e la loro professione, siano ritenute capaci di commettere violazioni delle norme che disciplinano la materia;
- sui luoghi (fabbriche, depositi, rivendite, officine, ecc.) ove tali infrazioni possono più facilmente verificarsi.

102

Poichè per le flagranti contravvenzioni concernenti le armi e le materie esplosive è prevista la facoltà di arresto, i graduati e militari di truppa dell'Arma, riscontrando violazioni del genere, si limitano ad accompagnare i colpevoli davanti al comandante di stazione che provvederà in conseguenza.

A norme della legge di pubblica sicurezza, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, *in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione*, di armi, munizioni o materie esplosive, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizioni e sequestro.

Però, prima di agire, i militari operanti dovranno ben rendersi conto della fondatezza della notizia, anche al fine di evitare la sfavorevole impressione che abuso sia stato commesso.

Quando, invece, si tratta di ricerca di armi, materie esplodenti o di oggetti atti ad offendere, *abusivamente detenuti sulla persona*, i militari dell'Arma possono procedere alla perquisizione personale solamente a norma del codice di procedura penale, e cioè in caso di flagranza di reato o di evasione.

In ogni caso, i militari operanti adotteranno sempre tutte le necessarie misure cautelari atte ad evitare ogni sorpresa a loro danno: per esempio, salvo casi di evidente ed eccezionale necessità, eviteranno di intervenire nei riguardi di persone che siano in numerosa comitiva ed in luoghi affollati, riservandosi di procedere in condizioni più favorevoli.

103

Rinvenendo ordigni, artifici o prodotti esplosivi, i militari dell'Arma si astengono dal rimuoverli, ma adottano le misure necessarie per salvaguardare l'incolumità delle persone e ne informano sollecitamente il comandante di stazione che svolgerà le indagini del caso e, in conformità alle apposite istruzioni, provvederà, a seconda dei casi, alla rimozione o al trasporto oppure alla conservazione sul posto dei reperti in attesa dell'intervento, da richiedere subito, di personale specializzato.

In modo analogo si regolano quando siano rinvenute armi cariche. Queste tuttavia possono essere scaricate sul posto con precauzione, purchè l'operazione non riesca pericolosa e sempre che non si tratti di corpo di reato che sia necessario reperire intatto come elemento di prova e, in particolare, quando vi si riscontrino tracce di qualsiasi specie.

104

I comandanti di stazione, nelle sedi ove non siano distaccati uffici di pubblica sicurezza hanno l'obbligo:

- a) *di accogliere le denunce delle armi proprie di cui è consentita la detenzione a domicilio e di trascriverle nell'apposito registro;*
- b) *di ricevere gli avvisi prescritti per il trasferimento di armi fuori dalle fabbriche, dai negozi di vendita e dalle officine di riparazione, e di stabilire, se necessario, speciali condizioni per il trasporto;*
- c) *di eseguire verifiche di controllo presso enti o persone autorizzate a detenere o portare armi senza obbligo di denuncia;*
- d) *di ordinare, nei casi urgenti, d'intesa coi sindaci, la distruzione o la rimozione di esplosivi giacenti in fabbriche, depositi o magazzini di vendita che costitui-*

scano pericolo per l'incolumità pubblica o per l'ordine pubblico;

- e) *di ricevere le denunce di sottrazione o distrazione di materie esplodenti dai locali di deposito o di vendita.*

Delle operazioni di cui alle lettere b) c) d) ed e), deve essere data sempre notizia alle questure competenti ed ai comandanti di compagnia o tenenza.

CAPITOLO VI

VIGILANZA SUI MENDICANTI, OZIOSI, VAGABONDI E DIFFAMATI

105

Salvo l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge nella flagranza di contravvenzione per mendicizia e per impiego di minori degli anni quattordici nell'accattonaggio i militari dell'Arma hanno l'obbligo di identificare i mendicanti inabili al lavoro, che siano sprovvisti di mezzi di sussistenza e privi di congiunti tenuti per legge agli alimenti, e di segnalarli all'autorità locale di pubblica sicurezza per il ricovero negli appositi istituti di assistenza o beneficenza.

Per quelli che abbiano invece parenti in grado di prestar loro il necessario sostentamento, saranno forniti alla detta autorità gli elementi utili per far luogo alla diffida prevista dalla legge.

Nelle sedi dove non siano distaccati uffici di pubblica sicurezza, a tale compito possono attendere direttamente i comandanti di stazione d'intesa coi capi dell'amministrazione comunale competente.

I militari dell'Arma, nella loro azione di vigilanza sui mendicanti, non devono mai perder di vista che l'accattonaggio, anche se esercitato da indigenti, può essere indice di parassitismo e di attitudini criminose e costituisce in ogni caso un deplorabile fenomeno che discredita il paese verso gli stranieri e va perciò opportunamente combattuto senza falsi pietismi.

106

Oggetto di particolare vigilanza e di massima osservazione debbono essere per i militari dell'Arma:

- gli oziosi ed i vagabondi, validi al lavoro;*
- coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti;*
- coloro che, per condotta e tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere;*

- *coloro che per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso;*
- *coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale ed al buon costume.*

CAPITOLO VII

VIGILANZA SULLE PERSONE PREGIUDICATE, SULLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SICUREZZA E LA PUBBLICA MORALITA' E SULLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE DI PREVENZIONE O DI SICUREZZA

107

I militari dell'Arma procurano di conoscere personalmente tutte le persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità residenti nel territorio della stazione cui appartengono, al fine di esercitare sulle stesse e sulle loro azioni assidua e costante vigilanza.

La conoscenza e la vigilanza sono necessarie non solo per prevenire i reati, ma anche per accertare subito, quando un reato è stato commesso, se gli autori siano o non da ricercarsi fra le persone anzidette.

E' sempre titolo di biasimo per una stazione il fatto che qualcuna delle anzidette persone, specie se notoriamente pericolosa, si sia allontanata dal proprio domicilio o abbia cambiato dimora senza che i carabinieri ne siano venuti prontamente a conoscenza ovvero che essa abbia commesso un reato che si sarebbe potuto prevenire con una più diligente ed accurata vigilanza.

La vigilanza sulle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità tende anche a stabilire se queste frequentino esercizi pubblici, se facciano spese eccedenti le proprie possibilità economiche, se mantengano donne, se conducano una vita misteriosa o siano associate con altre persone sospette.

In tali casi vi è fondato motivo di ritenere che si procaccino i mezzi di sussistenza svolgendo attività illecita; perciò devono essere segnalate per l'adozione di una misura di prevenzione.

108

Nei riguardi delle persone che si trovino fuori dei luoghi di residenza e si dimostrino pericolose per la sicurezza pubblica o la pubblica moralità, i comandanti di stazione avvanzeranno al questore proposta di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, aven-

do cura di precisare gli elementi di fatto che consiglino il provvedimento.

109

La vigilanza sulle persone sottoposte alla misura di sorveglianza speciale della pubblica sicurezza - con o senza il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più provincie e con o senza l'obbligo di soggiorno in un determinato comune - e su quelle sottoposte a misure di sicurezza non detentive, tende a garantire la tranquillità pubblica ed a prevenire recidive da parte delle persone stesse mediante l'osservanza dei particolari obblighi imposti dalle competenti autorità.

A questo fine, i comandanti di stazione disporranno i controlli che riterranno del caso, senza perdere di vista che la vigilanza deve essere esercitata in modo da consentire alle dette persone di attendere al lavoro agevolmente e con la necessaria tranquillità. Il comportamento dei militari dell'Arma verso tali soggetti deve essere sempre alieno da ingiustificato rigore ed ispirato a comprensione ed umanità, ma scevro nello stesso tempo da deplorevoli ostentazioni di dimestichezza.

110

Quando si abbiano fondati motivi per ritenere che un cittadino stia per commettere un reato perseguibile d'ufficio, gli ufficiali e sottufficiali dell'Arma possono far luogo alla diffida scritta o verbale, osservando le seguenti norme:

- a) compilare, per la diffida, apposito verbale in cui sia indicato il reato che potrebbe commettere la persona diffidata e che la diffida stessa viene fatta in rapporto al dovere di impedire che tale reato venga commesso;
- b) astenersi dal pronunciare o dall'inserire nel verbale parole o frasi che possano suonare minaccia e limitarsi a richiamare l'attenzione del diffidato sulle conseguenze di legge che la perpetrazione del reato importerebbe;
- c) inviare copia del processo verbale di diffida o comunicazione di essa, nel caso in cui sia stata rivolta oralmente, al superiore diretto ed all'autorità provinciale di P.S., riservandosi di trasmetterla o di comunicarla anche all'autorità giudiziaria, nel caso in cui il reato fosse ugualmente commesso, per porre in giusta luce il proposito e la volontà a delinquere del reo.

CAPITOLO VIII

**VIGILANZA SU MINORI TRAVIATI, PERICOLOSI
PER LA MORALITA' PUBBLICA O ABBANDONATI**

111

Per la profilassi della delinquenza precoce o minorile, i militari dell'Arma portano

costantemente la loro vigile attenzione sui minori degli anni diciotto di cattiva condotta o in pericolo morale, per identificare tempestivamente quelli che, per essere traviati, pericolosi per la moralità pubblica o in stato di abbandono - e non semplicemente irrequieti, discoli, anormali fisici o minorati psichici - richiedano provvedimenti di polizia preventiva ai fini della loro rieducazione.

Compresi dalla delicatezza e dall'importanza di questo nobile apostolato, i militari dell'Arma non dovranno trascurare alcuna favorevole occasione per dare in questo campo una valida collaborazione alle autorità giudiziarie, e in particolare ai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e agli appositi organi assistenziali cui è demandata la protezione dell'infanzia.

112

Avendo notizia di minori moralmente o materialmente abbandonati o allevati in locali insalubri o pericolosi oppure affidati a persone che, per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi siano incapaci di provvedere alla loro educazione, i comandanti di stazione dovranno prontamente riferirne con circostanziato rapporto, per il tramite del proprio comando di ufficiale, all'autorità provinciale di P.S. per l'ulteriore denuncia. Al caso, si adopereranno per collocare i minori stessi in luogo sicuro, in attesa che possano essere ricoverati o affidati alle cure di famiglie idonee.

113

Quelli traviati o pericolosi per la moralità pubblica, che non seguano cioè la vita dell'onesto vivere o siano dediti all'ozio, al vagabondaggio o ad altre riprovevoli abitudini, saranno anch'essi egualmente segnalati all'autorità di P.S., con rapporto da trasmettere per il tramite del comando di ufficiale, nel quale saranno specificati tutti gli elementi utili a illustrare la natura e le cause del traviamiento e la personalità del soggetto.

Quando, invece, lo stato di traviamiento o la condizione di pericolosità per la moralità pubblica risultino in sede di indagini per l'accertamento di un reato commesso da minore, ne sarà direttamente riferito con lo stesso rapporto di denuncia all'autorità giudiziaria competente.

Tali rapporti dovranno, però essere inviati per conoscenza anche all'autorità provinciale di P.S..

Nei casi cui il magistrato abbia ordinato la consegna di un minore traviato o pericoloso per la moralità pubblica al padre, all'ascendente o al tutore con l'intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilarne la condotta, i militari dell'Arma dovranno esercitare assidua sorveglianza per assicurarsi che venga scrupolosamente ottemperato a tale obbligo, riferendo ogni infrazione alla competente autorità giudiziaria e, per conoscenza, all'autorità provinciale di P.S..

Per l'arresto e la traduzione dei minori si osservano le disposizioni di cui al n. 164 del presente regolamento generale e LXXV dell'appendice n. 1 al regolamento generale.

CAPITOLO IX

VIGILANZA SUGLI ESERCIZI PUBBLICI E SU ALTRE ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

114

Ai fini della prevenzione generale e della sicurezza pubblica, i carabinieri porteranno assiduamente la loro vigile attenzione sugli esercizi pubblici per accertarsi che siano osservate le disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Allo stesso fine la sorveglianza dovrà essere opportunamente estesa alle pubbliche agenzie di affari, al commercio dei preziosi, all'esercizio dell'arte tipografica, litografica, fotografica o di altre attività soggette ad autorizzazioni di polizia, e alla disciplina delle affissioni.

I compiti generici di vigilanza, sugli esercizi pubblici e sulle altre attività anziaccennate sono normalmente affidati alle pattuglie ordinarie. Quando, tuttavia, se ne presenti la necessità o altre circostanze lo consiglino, specie nelle sedi ove non siano distaccati uffici di pubblica sicurezza, sarà provveduto a tali esigenze anche con saluari servizi di controllo appositamente disposti e capeggiati, possibilmente, dal comandante della stazione o da altro sottufficiale o provetto graduato.

Le stazioni che non sono in sede di questura terranno aggiornato, distinto per categorie, l'elenco degli esercizi pubblici della propria giurisdizione, e delle altre attività sopra ricordate, coi nomi dei concessionari della relativa licenza e la ubicazione dei locali.

115

Cura particolare sarà posta per prevenire e reprimere ogni infrazione alle norme che disciplinano l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici, la vendita di bevande alcoliche, l'esercizio dei giuochi e la tenuta dei registri prescritti per gli alberghi, pensioni, agenzie di pubblici affari, autorimesse e commercianti di preziosi. La sorveglianza sugli alberghi e sulle pensioni sarà anche diretta alla tutela del buon costume ed avrà particolarmente per oggetto l'esame dei registri degli alloggiati, da cui possono emergere utili elementi per rintracciare latitanti o ricercati.

In siffatti controlli i militari dell'Arma si adopereranno nel miglior modo per evitare molestie ingiustificate.

In caso di sospetti a carico di taluno degli alloggiati, ne informeranno prontamente i propri superiori, che opereranno, quando possibile, d'intesa con la competente au-

torità di pubblica sicurezza. Per una più efficace vigilanza, nelle sedi ove non siano distaccati uffici di pubblica sicurezza, i comandanti di stazione avranno cura di far rilevare giornalmente presso i municipi i dati risultanti dalle schede di notifica degli alloggiati che i sindaci ricevono, nella loro veste di autorità locali di pubblica sicurezza, dagli albergatori ed esercenti pensioni del luogo.

116

Nei limiti delle facoltà concesse al proprio grado, i militari dell'Arma eserciteranno, ai fini delle disposizioni dettate dal presente capo, le funzioni attribuite dalla legge agli ufficiali o agli agenti di pubblica sicurezza.

Per le attribuzioni espressamente devolute alla competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, specie per quanto concerne la revoca e la sospensione delle autorizzazioni di polizia nei casi contemplati dalla legge, i comandi dell'Arma si limiteranno a formulare motivate proposte alle questure o agli uffici distaccati di pubblica sicurezza della circoscrizione.

I sottufficiali dell'Arma hanno facoltà di procedere - quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria - al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni periodiche che, ai sensi della legge penale, sono da ritenersi osceni od offensivi alla pubblica decenza ovvero che divulgano mezzi rivolti ad impedire la procreazione od a procurare l'aborto od illustrano l'impiego di essi o danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti. In tali casi, del sequestro operato devono, immediatamente e non oltre le 24 ore, informare l'autorità giudiziaria.

Se questa non convalida nelle 24 ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. Per le pubblicazioni non periodiche di analogo contenuto, ne informeranno l'autorità giudiziaria con urgenza, e agiranno in esecuzione dei provvedimenti di detta autorità.

I militari di truppa e i graduati dell'Arma, rilevando infrazioni che importino il provvedimento di cui sopra, ne avvertiranno prontamente i propri superiori e intanto si adopereranno perché non vada disperso il materiale da sequestrare.

CAPITOLO X

VIGILANZA PER LA TUTELA DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'IGIENE DEL LAVORO

117

Nell'esecuzione dei vari servizi, i militari dell'Arma porteranno anche la loro parti-

colare attenzione su tutto quanto possa interessare la tutela della sanità pubblica e dell'igiene del lavoro.

Si accerteranno in particolare che siano osservate le disposizioni dettate dalle leggi sanitarie e da quelle relative alla pubblica igiene, alla polizia annonaria e veterinaria, al lavoro delle donne e dei fanciulli, alla protezione della maternità e dell'infanzia, alle assicurazioni sociali, ecc., attenendosi - per l'accertamento delle eventuali infrazioni - alle norme procedurali stabilite dalla legislazione vigente.

Qualora riscontrassero in materia di sofisticazione alimentare delle infrazioni, provvederanno ad informare immediatamente il N.A.S. (Nucleo Anti Sofisticazioni) competente per territorio.

Terranno altresì presente che per la tutela delle leggi sociali in materia di lavoro potranno far capo - presso gli «Ispettorati Regionali e Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione» - ai nuclei carabinieri che operano alle dipendenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

118

Qualora siano rinvenuti animali morti o sostanze infette o nocive alla salute pubblica, se ne dovrà dare sollecita notizia al sindaco e all'autorità sanitaria per i provvedimenti del caso.

Venendo a conoscenza di malattie epidemiche o contagiose o di epizoozie, i militari dell'Arma ne informeranno il comandante di stazione per le conseguenti segnalazioni ai propri superiori e alle autorità comunali.

In caso di epidemia, l'Arma dovrà prodigarsi con la sua tradizionale abnegazione per soccorrere le popolazioni colpite e coadiuvare gli organi preposti all'organizzazione e all'attuazione delle misure precauzionali atte a circoscrivere e debellare il male.

CAPITOLO XI

VIGILANZA SUGLI SCALI FERROVIARI, MARITTIMI, LACUALI ED AEREI

119

La sorveglianza dei militari dell'Arma sugli scali ferroviari, marittimi, lacuali ed aerei e sulle importanti stazioni di autolinee, oltre che all'adempimento dei compiti generali di prevenzione e specifici di polizia militare, è anche diretta a:

- *mantenervi il buon ordine;*
- *impedire che siano danneggiati, sottratti o manomessi i materiali di esercizio e le merci giacenti nei depositi;*
- *garantire la sicurezza dei passeggeri e dei loro bagagli;*

- seguire attentamente il movimento dei viaggiatori e dei loro bagagli;
- seguire attentamente il movimento dei viaggiatori per procedere all'identificazione e all'arresto di persone ricercate;
- ad impedire l'emigrazione clandestina e la tratta di donne e di minori.

Richiesti di notizie, specie da forestieri, i militari le daranno con urbanità, senza venir meno ai loro doveri di servizio.

Qualora negli scali siano istituiti appositi uffici o posti di polizia ferroviaria, le modalità per l'organizzazione e l'attuazione dei servizi sono stabilite di concerto con i funzionari dirigenti i compartimenti di polizia ferroviaria.

Detti funzionari, peraltro, hanno la facoltà di assumere la direzione delle indagini relative ai reati più importanti commessi in ambito ferroviario e, in specie, per quelli in danno dell'amministrazione ferroviaria che richiedono cognizioni tecniche particolari (disastri ferroviari, incendi, danneggiamenti, attentati alla sicurezza dei trasporti e delle pubbliche comunicazioni e simili), facendovi concorrere il personale di P.S. posto alle loro dirette dipendenze.

All'ordinaria vigilanza sugli scali, a seconda della loro distanza dai centri abitati, si provvederà in genere con pattuglie o con servizi perlustrativi.

Negli scali provvisti di nuclei o posti fissi dell'Arma, per economia di personale, si potranno impiegare, di giorno e per determinati incarichi, anche militari isolati.

Al personale comandato sugli scali ferroviari sarà di massima prescritto di percorrere, negli intervalli tra il passaggio di un treno e l'altro, un determinato tratto di linea.

La vigilanza dovrà essere opportunamente intensificata nei periodi di chiamata o di congedamento delle classi.

I servizi di ordine e di sicurezza che si rendano necessari per eccezionali esigenze, saranno di volta in volta organizzati e disposti d'intesa con le autorità di P.S. competenti o anche ad iniziativa degli ufficiali o dei comandanti di stazione della sede.

120

Oltre ad assolvere i compiti di cui al numero precedente e quelli particolari loro eventualmente affidati di volta in volta dai propri superiori, i militari incaricati della sorveglianza sugli scali hanno anche l'obbligo:

- a) di assistere all'arrivo e alla partenza dei mezzi di trasporto e di segnalare al comandante della stazione l'arrivo, la partenza ed il transito di alte personalità;
- b) di curare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti l'esercizio dei mestieri soggetti ad autorizzazioni di polizia, la cui attività si svolge prevalentemente sugli scali stessi (distribuzione di generi alimentari, di bevande, di libri e di giornali; guide, interpreti, sensali, intromettitori, facchini, cocchieri, autisti di piazza e simili);

- c)* di aderire alle eventuali richieste dei funzionari di pubblica sicurezza o di altri organi di polizia di scorta ai convogli per l'adempimento di compiti inerenti al loro servizio;
- d)* di collaborare con le guardie di finanza e con gli agenti doganali per la prevenzione e la repressione del contrabbando negli scali e nelle stazioni ferroviarie di confine;
- e)* di prestare assistenza agli agenti ferroviari che nell'esplicazione delle loro funzioni trovassero ostacoli o resistenza;
- f)* di sorvegliare i militari di transito nei periodi di chiamata e di congedamento delle classi allo scopo di prevenire manifestazioni di disordine o di indisciplina;
- g)* di dare agli appartenenti alle Forze Armate in arrivo le indicazioni di cui avessero bisogno circa l'ubicazione di comandi militari, uffici e caserme;
- h)* di procedere al recupero di merci e bagagli abbandonati sugli scali, consegnandoli ai capi servizio competenti ed informandone gli uffici di pubblica sicurezza dello scalo e del compartimento.

121

La vigilanza dei militari dell'Arma eventualmente comandati di scorta sui treni o altri mezzi di trasporto mira essenzialmente a:

- a)* garantire la sicurezza dei viaggiatori e dei loro bagagli;
- b)* prestare assistenza agli agenti ferroviari nell'esercizio delle funzioni attinenti alla polizia delle strade ferrate e alla disciplina dei trasporti;
- c)* assolvere i particolari compiti di polizia militare ed a controllare, se necessario, i documenti di viaggio ai militari;
- d)* sorvegliare i viaggiatori sospetti e a procedere all'eventuale identificazione e all'arresto di persone ricercate, consegnandole alla più vicina stazione o posto fisso dell'Arma, oppure al più vicino ufficio compartimentale di pubblica sicurezza;
- e)* invigilare per la sicurezza dei valori depositati nel bagagliaio.

I militari di scorta ai treni dovranno inoltre assolvere i compiti particolari di volta in volta loro commessi dai superiori o richiesti dai funzionari di sicurezza dei competenti uffici compartimentali.

Per una più efficace vigilanza ai fini preventivi e repressivi, essi dovranno percorrere frequentemente le vetture, specie di notte, evitando di recare molestia ai viaggiatori; sostare, durante gli intervalli, di preferenza nel bagagliaio o in vetture eventualmente loro riservate e seguire con attenzione, nei rallentamenti e nelle fermate, le mosse delle persone sospette per essere in grado, se necessario, di intervenire tempestivamente per sventare o stroncare ogni tentativo delittuoso.

CAPITOLO XII

VIGILANZA ALLE FRONTIERE

122

I carabinieri delle stazioni di frontiera esercitano particolare vigilanza, ai fini della prevenzione e repressione degli espatri clandestini, con speciale riguardo ai centri abitati prossimi al confine, dove di solito affluiscono e ricevono assistenza gli espatriandi clandestini.

Concorrono, altresì, a mezzo di speciali reparti posti a disposizione degli organi di P.S. confinari, ai particolari servizi di controllo in alcuni valichi di frontiera.

123

Speciali attribuzioni di polizia di frontiera possono essere conferite, negli scali marittimi e negli aeroporti di minore importanza, ai carabinieri i quali dipendono, per questo speciale servizio, dal competente organo di P.S.

124

I carabinieri concorrono, infine, con i competenti organi doganali e con le guardie di finanza, nei servizi di prevenzione e repressione del contrabbando.

CAPITOLO XIII

VIGILANZA SUGLI STRANIERI

125

La vigilanza, da esercitare sugli stranieri in transito o residenti nel territorio dello Stato, è particolarmente diretta a:

- a)* garantire la sicurezza e l'incolumità personale e ad impedire che siano comunque molestati specie da curiosi o da rivenditori girovaghi;
- b)* accertarsi che vengano adempite le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la dichiarazione di soggiorno, l'assunzione all'altrui dipendenze e la cessione in proprietà o in godimento a stranieri di beni rustici o urbani;
- c)* curare che venga osservato il divieto, eventualmente imposto agli stranieri, di soggiornare in determinati comuni e località comunque interessanti la difesa militare dello Stato;
- d)* cooperare con gli organi tecnici competenti, specie nelle zone militarmente importanti ed in prossimità di esse, per la tutela del segreto militare.

L'assolvimento di tali compiti è affidato normalmente ai militari comandati di perlustrazione o di pattuglia a meno che particolari esigenze non consiglino di provvedervi con appositi servizi. I militari dell'Arma impronteranno il loro contegno verso gli stranieri alla massima discrezione, urbanità e delicatezza, anche quando si debba comunque intervenire nei loro confronti.

In caso di fondati sospetti sulla loro identità, hanno tuttavia facoltà di invitarli ad esibire i documenti di riconoscimento (passaporto), accompagnando dinanzi al comandante di stazione coloro che non fossero in grado di dare contezza di sé, per gli ulteriori eventuali provvedimenti di competenza da parte degli organi di P.S..

126

I comandi dell'Arma, prima di dare esecuzione alle richieste dell'autorità giudiziaria relative a stranieri da espellere dal territorio della Repubblica, debbono rivolgersi ai loro superiori affinché questi, previ accordi con l'autorità di P.S., possano stabilirne le modalità.

CAPITOLO XIV

COMPITI MILITARI DELL'ARMA

SEZIONE 1ª — POLIZIA MILITARE

127

Organo del servizio di «polizia militare propriamente detta» è l'*Arma dei Carabinieri che esplica azione esclusivamente preventiva*, nella sua organizzazione territoriale ed in quelle dei comandi carabinieri presso le Forze Armate.

I comandi territoriali retti da ufficiali, nel caso di sospetti o nel constatare atti di spionaggio, da chiunque determinati o commessi o venendone comunque a conoscenza, *devono subito informare il più vicino organo esclusivamente competente in materia, per gli ulteriori incumbenti.*

L'Arma potrà dare il suo efficace contributo in tale importante e delicato settore, se gli ufficiali ed i sottufficiali comandanti si atterranno scrupolosamente alle norme contenute nella speciale pubblicazione in vigore.

SEZIONE 2ª — VIGILANZA SUI MILITARI IN CONGEDO ILLIMITATO

128

I carabinieri vigilano perchè i militari in congedo rispondano alle chiamate per istru-

zioni o per mobilitazione, osservando, per gli inadempimenti, le norme di cui ai numeri 138 e seguenti.

Vigilano sui militari dell'Arma in congedo e segnalano al superiore diretto, e questi, gerarchicamente, fino al comando di Corpo, per gli ulteriori incombenti, quelli che, per aver commesso reato o per aver tenuto condotta indecorosa, si fossero resi immeritevoli di appartenere ulteriormente all'Arma.

I comandanti di stazione segnalano al comando di Corpo il cambio di residenza del personale dell'Arma in congedo.

129

I Comandi di Stazione carabinieri, quando interessati, debbono ricevere le comunicazioni relative ai cambi di residenza o di abitazione degli ufficiali in congedo delle Forze Armate ed inoltrarle all'autorità militare da cui essi dipendono.

In caso di morte di taluno di essi, i comandanti di stazione informano l'ufficiale diretto, trasmettendo il relativo certificato di morte. Questi estende la comunicazione - per lettera - ai competenti comandi delle Forze Armate.

130

I comandi di ufficiale e di stazione aventi giurisdizione su stazione ferroviaria di confine, di porto di sbarco, di aeroporto o di idroscalo, quando nelle località non esista comando di distretto o di presidio militare, rilasciano gli scontrini di viaggio occorrenti ai militari in congedo provenienti dall'estero per raggiungere in ferrovia il luogo stabilito per adempiere ai loro obblighi di servizio. Tali scontrini sono rilasciati a richiesta dei militari stessi, dietro presentazione dei documenti di riconoscimento forniti loro dai consoli delle località di provenienza.

SEZIONE 3ª — VIGILANZA SUI MILITARI IN LICENZA

131

Per la vigilanza sui militari in licenza e per l'adempimento degli altri compiti attribuiti all'Arma in materia, si osservano le disposizioni contenute nelle «*Norme unificate per la concessione delle licenze*» gennaio 1962 emanate dal Ministero della Difesa. Per le licenze dei militari dell'Arma, valgono altresì le particolari disposizioni emanate dal Comando Generale.

132

Le disposizioni relative ai militari in licenza valgono anche nei confronti del personale del Corpo delle guardie di P.S..

SEZIONE 4ª — VIGILANZA SUI MILITARI IN MARCIA

133

I carabinieri vigilano sui militari in marcia, isolati od in drappello, e richiedono, se necessario, la presentazione dei documenti di viaggio e di quelli di identità personale, sempre che il militare od il comandante del drappello non sia di grado più elevato di quello dell'Arma.

I militari che rifiutano di esibire i documenti richiesti, o sono provvisti di documenti non regolari, sono accompagnati al proprio Corpo od al più vicino Distretto militare. I carabinieri vigilano affinché i militari in marcia non vendano od in qualunque modo alienino armi o munizioni o altro materiale di proprietà dello Stato, traendo in arresto e traducendo al proprio Corpo i militari colpevoli di tali reati. Se trattasi di oggetti costituenti il vestiario e l'equipaggiamento individuale, i carabinieri si limitano a riferirne con rapporto al comandante del Corpo.

134

In occasione di campi od esercitazioni, i carabinieri intensificano la vigilanza perché i militari non contraggano relazioni con persone sospette o pericolose, informando di ogni emergenza il comandante del reparto.

I comandanti di stazione, a richiesta del comandante del Corpo o di distaccamento in marcia, prendono in consegna i militari che abbiano commesso reati o gravi mancanze, regolandosi secondo gli ordini ricevuti.

135

I comandanti di stazione, in località non sedi di comando di presidio, ricevono temporaneamente in custodia, dai reparti in marcia, i quadrupedi infermi o sospetti di malattie infettive, nonché gli automezzi in avaria. Al governo dei quadrupedi e alla manutenzione degli automezzi provvedono i militari lasciati dal reparto. I quadrupedi sospetti di malattie infettive non debbono mai essere ricoverati nelle scuderie dell'Arma. In ogni caso, i carabinieri debbono prestare premurosa assistenza ai reparti in marcia ed ai militari isolati, facilitandoli in tutto quanto possa loro occorrere.

SEZIONE 5ª — CONCORSO DELL'ARMA ALLE OPERAZIONI DI LEVA ED A QUELLE DI REQUISIZIONE QUADRUPEDI E VEICOLI PER LE FORZE ARMATE

136

I doveri e le attribuzioni dei carabinieri per quanto ha tratto al servizio di leva e a

quello di requisizione, sono indicati dalle leggi e dai regolamenti sul reclutamento dell'Esercito e sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per le Forze Armate. Per i militari residenti all'estero ammessi alla dispensa dal presentarsi alle armi in tempo di pace, e per i quali le stazioni ricevono dai distretti un estratto del relativo registro, i carabinieri devono porsi in condizioni di essere tempestivamente informati del loro rimpatrio, per segnalarlo ai distretti stessi.

SEZIONE 6* — RICERCA E ARRESTO DI DISERTORI MANCANTI ALLA CHIAMATA E RENITENTI

137

I carabinieri debbono *ricercare ed arrestare* i disertori ed i responsabili di allontanamento illecito (questi ultimi solo quando siano stati già denunciati come tali alla competente autorità giudiziaria militare), anche se non sia stato ancora emesso mandato di cattura. Gli arrestati devono essere tradotti davanti al procuratore militare del tribunale territoriale nella cui circoscrizione ha avuto luogo l'arresto, la consegna o la volontaria costituzione (oppure al procuratore militare indicato nel mandato), avvertendone il comandante del Corpo.

138

I carabinieri devono altresì procedere all'arresto dei militari di leva chiamati alle armi per adempiere il servizio di ferma e dei militari in congedo chiamati alle armi per esigenze varie (meno che per istruzione) i quali, senza giusto motivo, non si siano presentati nei termini prescritti. Gli arrestati dovranno essere presentati al procuratore militare del Tribunale territoriale competente, informandone il Corpo o il Distretto interessato. Invece, si limiteranno ad accompagnare al comando di Corpo o Distretto i responsabili di allontanamento illecito ed i mancanti alla chiamata per «istruzione», trattandosi di delitti perseguibili a richiesta del comandante di Corpo.

139

Ove trattasi di disertori o di responsabili di allontanamento illecito o di mancanti alla chiamata appartenenti ad altri Corpi armati di polizia, prima di procedere all'arresto o accompagnamento si deve, sempre che possibile, prendere **preventivo** contatto con il più vicino comando del Corpo di appartenenza.

140

I carabinieri possono fermare e tradurre dinanzi ai consigli di leva (di terra o di ma-

quello di requisizione, sono indicati dalle leggi e dai regolamenti sul reclutamento dell'Esercito e sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per le Forze Armate. Per i militari residenti all'estero ammessi alla dispensa dal presentarsi alle armi in tempo di pace, e per i quali le stazioni ricevono dai distretti un estratto del relativo registro, i carabinieri devono porsi in condizioni di essere tempestivamente informati del loro rimpatrio, per segnalarlo ai distretti stessi.

SEZIONE 6ª — RICERCA E ARRESTO DI DISERTORI MANCANTI ALLA CHIAMATA E RENITENTI

137

I carabinieri debbono *ricercare ed arrestare* i disertori ed i responsabili di allontanamento illecito (questi ultimi solo quando siano stati già denunciati come tali alla competente autorità giudiziaria militare), anche se non sia stato ancora emesso mandato di cattura. Gli arrestati devono essere tradotti davanti al procuratore militare del tribunale territoriale nella cui circoscrizione ha avuto luogo l'arresto, la consegna o la volontaria costituzione (oppure al procuratore militare indicato nel mandato), avvertendone il comandante del Corpo.

138

I carabinieri devono altresì procedere all'arresto dei militari di leva chiamati alle armi per adempiere il servizio di ferma e dei militari in congedo chiamati alle armi per esigenze varie (meno che per istruzione) i quali, senza giusto motivo, non si siano presentati nei termini prescritti. Gli arrestati dovranno essere presentati al procuratore militare del Tribunale territoriale competente, informandone il Corpo o il Distretto interessato. Invece, si limiteranno ad accompagnare al comando di Corpo o Distretto i responsabili di allontanamento illecito ed i mancanti alla chiamata per «istruzione», trattandosi di delitti perseguibili a richiesta del comandante di Corpo.

139

Ove trattasi di disertori o di responsabili di allontanamento illecito o di mancanti alla chiamata appartenenti ad altri Corpi armati di polizia, prima di procedere all'arresto o accompagnamento si deve, sempre che possibile, prendere preventivo contatto con il più vicino comando del Corpo di appartenenza.

140

I carabinieri possono fermare e tradurre dinanzi ai consigli di leva (di terra o di ma-

re) i renitenti inclusi nella relativa lista non appena essa sia stata pubblicata nell'albo pretorio dei comuni interessati, od anche prima, per ordine scritto del presidente del consiglio di leva, quando si tratti di renitenti di leva la cui residenza sia nota. Prima di procedere al fermo, peraltro, è necessario stabilire bene l'identità personale e la reale posizione di fronte alle leggi sulla leva, limitandosi, nei casi espressamente consentiti, a proporre, tramite gerarchico, la loro cancellazione dalle liste in via amministrativa.

Parimenti si astengono dal fermo di quei renitenti i quali si trovassero in condizioni di salute evidentemente gravi, da non permettere il trasporto; e di quelli che, per evidente notevole deficienza di statura o per palesi difetti fisici, fossero in modo appariscente e non dubbio inidonei al servizio militare.

Anche in questi casi, ne renderanno edotti, tramite superiore le autorità competenti. Non debbono procedere, infine, al fermo dei renitenti che si fossero presentati spontaneamente ad una qualsiasi autorità; essi invece, debbono essere avviati all'ufficio di leva o all'ufficio di leva di mare presso la capitaneria di porto competente con il processo verbale attestante l'avvenuta volontaria presentazione.

141

Per le persone arrestate, perchè riconosciute disertori di potenze estere o sospettate tali, valgono le particolari prescrizioni dettate in materia dalle istruzioni di polizia militare.

CAPITOLO XV

ACCERTAMENTI DEI REATI E RELATIVE INVESTIGAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

142

L'attività di polizia giudiziaria rappresenta, per l'Arma, compito istituzionale di preminente importanza.

I carabinieri chiamati ad operare in questo essenziale settore debbono porre ogni impegno nell'assolvimento dei loro doveri, tenendo presente che i risultati positivi raggiunti varranno a rafforzare sempre più l'autorità dello Stato e la fiducia nell'Arma.

Al riguardo è da tener presente che, oltre agli atti compiuti a richiesta dell'autorità giudiziaria, i seguenti altri sono eseguibili dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa:

- arresto, facoltativo o obbligatorio, in flagranza di reato (artt. 222, 235 e 236 C.P.P.);
- fermo di indiziati di reato, fuori della flagranza di reato (art. 238 C.P.P.);

- assicurazione degli elementi di prova generica (diretti ad accertare la esistenza di un reato) e degli elementi di prova specifica (diretti cioè ad accertare il responsabile del reato) e conservazione del corpo e delle tracce del reato (art. 222 C.P.P.);
- accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed altre operazioni di carattere tecnico, anche con l'ausilio di persone estranee alla polizia giudiziaria (art. 223 C.P.P.) eseguibili *solo da ufficiali di polizia giudiziaria*;
- sequestro del corpo di reato (artt. 222 e 226 C.P.P.);
- accesso ad uffici o impianti telefonici di pubblico servizio per trasmettere comunicazioni o assumere informazioni (per intercettare o impedire comunicazioni telefoniche o prenderne cognizione occorre l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria più vicina - art. 226 C.P.P., eseguibile *solo da ufficiali di polizia giudiziaria*);
- sommarie informazioni (interrogatorio dell'indiziato, sommarie informazioni testimoniali, ricognizioni, ispezioni, confronti - art. 225 C.P.P.) eseguibili *solo da ufficiali di polizia giudiziaria*;
- ricevimenti di referti (art. 4 C.P.P.), di istanze (art. 6 C.P.P.), di denunce (art. 7 C.P.P.), di querele (art. 9 C.P.P.), di rinunzie al diritto di querela (art. 13 C.P.P.), di remissione di querela (art. 14 C.P.P.): eseguibili *solo da ufficiali di polizia giudiziaria*;
- compilazione di rapporti da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (art. 2 C.P.P.);
- trasmissione di atti e informazioni all'autorità giudiziaria da parte degli *ufficiali di polizia giudiziaria*.

143

La responsabilità del servizio di polizia giudiziaria incombe soprattutto sui comandanti di stazione, che, perciò, compiono personalmente tutte le operazioni più importanti, impiegando, al caso, sotto la loro direzione, sottufficiali dipendenti per la verifica dei reati di minore gravità ed adatti appuntati e carabinieri per indagini di minor rilievo.

Di *massima*, i comandanti di stazione esercitano le funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito della propria giurisdizione. E' però, loro *preciso dovere di compiere senza indugio tutti gli atti necessari ed urgenti* relativi a reati verificatisi nel territorio di altre stazioni e dei quali essi venissero comunque interessati.

Degli atti urgenti compiuti, sarà data tempestiva notizia al comando competente per territorio, che dovrà provvedere al completamento delle indagini.

Nel compimento di tale attività di polizia giudiziaria i militari dell'Arma, quali ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, debbono prendere notizia dei reati, impedire che

vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercarne i colpevoli e raccogliere quant'altro possa servire all'applicazione della legge penale.

144

Nel campo della polizia giudiziaria l'attività delle stazioni è integrata da quella dei seguenti reparti speciali:

- nuclei di polizia giudiziaria in sede di Corte di Appello;
- squadre di polizia giudiziaria in sede di Procura della Repubblica e di Pretura;
- reparti operativi dei comandi di gruppo;
- nuclei operativi o radiomobili posti alle dirette dipendenze dei comandi di compagnia e tenenza.

L'organizzazione ed il funzionamento di detti reparti sono regolati da disposizioni particolari.

145

Le incombenze di polizia giudiziaria per reati commessi nei porti in cui esiste un ufficio portuale di P.S. saranno da questo esercitate.

Nei luoghi in cui non esiste tale ufficio, quello della capitaneria di porto adotterà i provvedimenti d'urgenza e ne farà quindi immediata denuncia all'autorità giudiziaria.

Nel caso di tumulti o disordini sopra navi estere ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade e nei canali, i carabinieri interverranno su richiesta dell'ufficio portuale di P.S. o dell'ufficio della capitaneria di porto per impedire ulteriori disordini.

In casi gravissimi che non ammettano dilazioni, i carabinieri, su richiesta del comandante della nave estera, potranno intervenire, riferendone subito ai predetti uffici, per far cessare ogni causa di disordine, curando, se occorra, l'arresto dei colpevoli.

Le richieste debbono essere fatte per iscritto con l'indicazione del motivo ed in casi eccezionali, verbalmente, quando dal ritardo possano derivare inconvenienti.

146

I carabinieri incaricati della custodia di tracce e corpi di reato o di materiali danneggiati in seguito a sinistri, devono impedire che si avvicinino persone e che venga mutato lo stato delle cose, prima che giunga sul luogo l'autorità giudiziaria, e anche dopo, a seconda della consegna avuta.

147

In caso di rinvenimento di cadavere, i carabinieri provvedono a piantonarlo ed avvertono immediatamente il Comandante di Stazione.

Qualora sorgano sospetti di reato sulla morte della persona, la salma non può essere

rimossa senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.
Negli altri casi la rimozione può essere disposta dall'ufficiale di P.G. previo accertamento e descrizione delle precise condizioni in cui è stato rinvenuto il cadavere.
Limitatamente ai cadaveri rinvenuti sulla sede ferroviaria ed in posizione tale da interessare la libera circolazione dei treni, la rimozione - in assenza di sospetti di reato - è determinata da ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri, da funzionari, ispettori e sovrintendenti della Polizia di Stato, dal Sindaco del luogo o di chi ne fa le veci nell'esercizio delle funzioni di Autorità locale di P.S..
Uguale facoltà, in relazione alla necessità dell'esercizio ferroviario, è attribuita ai graduati ed agenti della specialità della Polizia di Stato e dei Carabinieri comandati in servizio di polizia ferroviaria, qualora non sia possibile il tempestivo intervento delle predette Autorità.

148

Quando si tratti di reato per il cui accertamento la legge designa ufficiali ed agenti della Guardia di Finanza, o altri organi specializzati, i carabinieri debbono avvertire senza indugio gli uffici competenti, provvedendo frattanto a che nulla sia mutato nello stato delle cose.

Qualora per circostanze di tempo e di luogo non fosse possibile l'intervento immediato degli organi anzidetti e vi fosse fondato motivo di temere che le tracce del reato si alterino o si disperdano, i carabinieri, provvedono agli atti del loro ufficio fino a che non intervengono gli organi designati.

A richiesta degli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o di altri organi specializzati, i carabinieri concorrono all'accertamento dei reati previsti dalle relative leggi tributarie.

149

In caso di reati perseguibili a querela di parte, i carabinieri intervengono soltanto se le persone offese sporgono tale querela, verbalmente o per iscritto, nei modi stabiliti dalla legge.

Ove però vengano comunque a conoscenza che uno di tali reati stia per compiersi, devono prontamente intervenire per impedirlo.

Quando il fatto sia stato compiuto e la persona lesa o danneggiata richieda l'intervento dei militari dell'Arma, questi - se le ragioni della persona lesa non sono evidenti e sussistono dubbi sull'esistenza del reato - invitano le parti a recarsi con loro dal comandante di stazione.

150

Nei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume (eccettuati gli atti osceni)

ed in quelli contro la integrità della stirpe e contro la famiglia, sempre quando non vi sia il concorso di altro delitto, i carabinieri si asterranno dall'agire di loro iniziativa ed attenderanno sempre le istruzioni e le direttive del loro comandante di stazione, che a sua volta, prima di compiere qualsiasi atto, ne riferirà possibilmente all'autorità giudiziaria, con la quale procederà d'intesa.

Ciò naturalmente non esclude l'obbligo da parte dei militari dell'Arma di intervenire per impedire il delitto ed anche per arrestarne l'autore, allorquando la persona lesa o danneggiata richiedesse il loro aiuto nell'atto in cui il delitto si compie, e sempre che questo sia ben accertato.

151

Per quanto riguarda la denuncia e l'arresto in flagranza di reato di determinate categorie di persone, indipendentemente dalla norme sancite dal codice di procedura penale o altre leggi o regolamenti, sono osservate le seguenti particolari prescrizioni:

a) i comandanti di stazione che accertano reati militari o comuni perseguibili d'ufficio, commessi da militari in attività di servizio, ne riferiscano, col prescritto rapporto giudiziario, all'autorità giudiziaria militare o ordinaria, a seconda della rispettiva competenza. Nei casi dubbi, il rapporto sarà inviato sia all'autorità giudiziaria militare che a quella ordinaria.

Quando si tratta di reati militari, copia del rapporto dovrà essere inviata anche al comandante del Corpo cui il militare appartiene; nell'altro caso (reati comuni), i comandanti di stazione si limiteranno a dargliene notizia;

- b)* i militari in attività di servizio arrestati in flagrante reato sono accompagnati:
- se trattasi di reati militari, al comando di Corpo di appartenenza, se questi si trova nella stessa sede o in località prossima;
 - al comando del distretto militare più vicino, negli altri casi;
 - se trattasi di reato comune, alla casa circondariale o mandamentale;
- c)* gli appartenenti ai Corpi della P. di S., della Guardia di Finanza e degli Agenti di Custodia, arrestati in flagranza di reato, sono tradotti al comando del proprio reparto;
- d)* i carabinieri che debbono procedere all'arresto di agenti ferroviari, specie se si tratti di personale viaggiante od addetto alla sorveglianza delle linee o degli scambi, ne danno immediato avviso al capo del movimento o al capo della più vicina stazione ferroviaria o ad altri che sia preposto al servizio ferroviario per le disposizioni da prendere per la sicurezza del transito e dei treni.

Qualora si proceda all'arresto immediato di agenti ferroviari in servizio in posti lontani dalle stazioni ferroviarie, i militari dell'Arma custodiscono sul luogo l'agente arrestato fino a quando dalla più vicina stazione ferroviaria, alla quale deve essere

dato avviso del compiuto arresto, non siasi provveduto ad assicurare la regolarità del servizio.

I militari dell'Arma che procedono all'arresto di uno dei detti agenti in esecuzione di un mandato di cattura o di arresto, salvo pericolo di fuga o di altri inconvenienti, prendono preventivi accordi col superiore del catturando.

Nell'impossibilità, si regolano come indicato nel capoverso precedente.

CAPITOLO XVI

RICERCA ED ARRESTO DEI CATTURANDI

152

La ricerca incessante dei catturandi deve essere una delle principali cure dei carabinieri. Perchè tale ricerca abbia buon esito nulla deve essere trascurato: nè le accorte informazioni, nè la continua vigilanza sui luoghi frequentati, nè le sagaci indagini su chi possa occultarli, favorirli o tener loro mano.

Scoperte le tracce di catturandi, i militari dell'Arma devono seguirle col massimo impegno e con la massima tenacia, tenendo presente che i risultati sono sempre in ragione diretta della premura, della diligenza e dell'interessamento spiegati.

Costituisce titolo di merito per una stazione l'aver dato esecuzione a tutti gli ordini o mandati ricevuti.

153

Qualora nell'assumere informazioni sul conto di catturandi, dovesse risultare che taluno di essi sia deceduto o si sia rifugiato nel territorio di altra stazione, i carabinieri richiedono, nel primo caso, la revoca del mandato e la cancellazione del ricercato dal bollettino delle ricerche; nel secondo, interessano la stazione nel cui territorio il catturando si è trasferito.

154

I carabinieri, se vengono a conoscenza, nelle loro perlustrazioni o pattuglie, della presenza di persona che debba essere arrestata, debbono prontamente ricercarla per assicurarla alla giustizia.

Qualora fosse necessario, i militari dell'Arma possono passare nel territorio di altra stazione, dandone, possibilmente avviso al comandante della propria stazione e di quella nel cui territorio agiscono, per essere, al caso, coadiuvati.

CAPITOLO XVII

MODALITA' PER L'ESECUZIONE DEI MANDATI OD ORDINI DI CATTURA DEI MANDATI OD ORDINI DI ARRESTO E DEGLI ORDINI DI CARCERAZIONE

155

I mandati o ordini pervengono generalmente in copia autentica con apposita richiesta ai comandi dell'Arma. Quelli contro militari in attività di servizio sono dall'autorità giudiziaria militare od ordinaria, trasmessi al comandante del Corpo o Distretto: qualora però pervenissero casualmente ai comandanti dell'Arma, questi dovranno subito trasmetterli ai predetti comandi di Corpo o Distretto, informandone l'autorità mandante.

La stessa norma deve seguirsi per i mandati o ordini anzidetti spiccati contro guardie di finanza o agenti di custodia.

I mandati o ordini contro appartenenti alla Polizia di Stato diretti ai comandi dell'Arma, sono restituiti all'autorità mandante, per il recapito al competente comando o ufficio di P.S..

Nei casi sopra indicati, si procede all'arresto solo quando ricorrano motivi di urgenza o pericolo di fuga da parte dei catturandi che non si trovino presenti presso i rispettivi comandi o reparti. Dell'avvenuto arresto si dà comunicazione ai citati comandi di Corpo, Distretto, Guardia di Finanza, Agenti di Custodia e comandi di guardie o uffici di P.S..

156

Il comandante della stazione al quale risulti che una persona colpita da mandato o ordine di cattura, arresto o carcerazione, si trovi nel territorio di altra stazione, trasmette copia del documento al comandante di questa, con le informazioni utili a facilitare l'arresto, informandone contemporaneamente l'autorità giudiziaria mandante.

157

Senza autorizzazione scritta dell'autorità giudiziaria, che ha emesso l'ordine o il mandato, i carabinieri non possono, per eseguirlo, introdursi nelle abitazioni o nei luoghi chiusi adiacenti ad esse, dopo un'ora dal tramonto e prima di un'ora avanti la levata del sole.

Se, peraltro, vi sia fondato motivo di sospetto che il catturando voglia sottrarsi all'esecuzione o che il ritardo possa cagionare gravi difficoltà per l'esecuzione o che vada disperso - in tutto o in parte - il corpo del reato, l'esecuzione può avvenire anche di notte nelle abitazioni o nei luoghi chiusi adiacenti ad esse.

Se non sussistono tali condizioni, i carabinieri si limitano a circondare la casa, dove si presume che il catturando si trovi, ovvero prendono quelle altre misure che ritengono atte ad impedire la fuga.

Nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico (cinema, teatri, bar, trattorie, ecc.) gli ordini ed i mandati di cattura possono sempre essere eseguiti, sia di giorno che di notte. Però, per evitare sorprese, i militari operanti dovranno valutare sempre la situazione, ed agire nel momento più adatto, anche per evitare - per quanto possibile - di richiamare l'attenzione dei presenti e di dare ad essi disturbo.

158

Di massima i carabinieri evitano, se non costretti da motivi derogabili d'urgenza, di eseguire l'arresto di catturandi, quando questi si trovino tra la folla, al fine di evitare pubblicità, violenze o resistenze.

159

Alle persone colpite da mandato od ordine di accompagnamento, d'arresto e di cattura, i carabinieri operanti debbono consegnare copia del provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria. Debbono altresì compilare processo verbale dell'esecuzione. Se, invece, le ricerche fatte sono riuscite vane, il comandante di stazione, allo scadere del quindicesimo giorno dalla data di ricezione del mandato, compila un processo verbale di infruttuose ricerche e lo trasmette all'autorità che ha emesso il provvedimento.

In questo caso il comandante e gli altri militari della stazione avranno cura di vigilare cautamente le abitazioni della famiglia e dei parenti del catturando, al fine di venire tempestivamente a conoscenza del suo eventuale ritorno, non tralasciando di raccogliere tutte quelle notizie che possono facilitare l'arresto del ricercato.

160

Eseguito l'arresto, i carabinieri debbono condurre la persona arrestata *immediatamente* nel carcere e consegnarla al pubblico ufficiale ivi addetto, esibendo il mandato o l'ordine, i cui estremi dovranno essere registrati nel libro matricolare relativo ai detenuti. Della consegna dell'arrestato viene compilato processo verbale, copia del quale è consegnata ai militari operanti.

Se l'autorità mandante non è del luogo, l'arrestato - se imputato - è posto subito in traduzione per la destinazione designata; se condannato, è deposto nelle carceri locali o più vicine, per essere poi inviato con corrispondenza a quelle indicate nel mandato.

Se l'arresto è avvenuto fuori della giurisdizione di residenza dell'autorità che l'ha ordinato, l'arrestato, ove lo richieda o contesti la regolarità del mandato per man-

canza di formalità essenziali, è tradotto innanzi al procuratore della Repubblica o al pretore del luogo in cui l'arresto è stato eseguito.

161

Quando si debba procedere alla cattura di persone rifugiate nelle chiese, *salvo i casi di urgente necessità*, se ne deve dare preventivo avviso al parroco, ed osservare i riguardi dovuti al luogo, adottando le necessarie cautele per non turbare l'esercizio del culto.

Se la persona da arrestare o fermare si fosse rifugiata, invece, nelle basiliche, chiese, palazzi ed altri immobili che, a norma dei Patti lateranensi tra l'Italia e la Santa Sede godono della extra territorialità (1) i carabinieri ne avvertono il comandante della stazione per ulteriori provvedimenti, prendendo intanto le misure necessarie per impedire la fuga.

Il comandante di stazione a sua volta ne dà sollecita comunicazione al superiore diretto, per le pratiche da svolgersi con i ministeri interessati.

162

Non possono del pari procedere alla cattura di persone che si siano rifugiate nelle sedi o nelle abitazioni di agenti diplomatici di Stati esteri accreditati presso lo Stato italiano e presso la Santa Sede (2) oppure sulle navi militari estere ancorate od ormeggiate nei porti, nelle rade e nei canali.

Anche in questi casi i carabinieri adottano le misure necessarie per impedire la fuga della persona ricercata e ne avvertono subito il comandante di stazione il quale provvede nel modo indicato nell'ultimo periodo precedente.

Qualora, invece, trattasi di navi mercantili estere, e perciò soggette alla legge nazionale, i carabinieri possono procedere alla cattura di persone in esse rifugiate, avendo cura - prima di trasferirsi a bordo - di preavvisare in tempo utile gli agenti consolari degli Stati cui le navi stesse appartengono.

(1) Sono compresi nei Patti lateranensi i seguenti immobili:

- basilica e palazzo apostolico lateranense;
- basilica di Santa Maria Maggiore;
- basilica di S. Paolo;
- palazzo pontificio di Castel Gandolfo;
- villa Barberini in Castel Gandolfo;
- palazzi della Dataria, della Cancelleria, di Propaganda Fide, di S. Calisto in Trastevere, dei Convertendi, del S. Uffizio, del Vicariato;
- immobili del Gianicolo.

Il privilegio della extra-territorialità è esteso anche agli «edifici nei quali in avvenire la S. Sede crederà di sistemare altri suoi dicasteri», e a tutte «le chiese, anche fuori di Roma, durante il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte al pubblico, celebrate funzioni con l'intervento del Sommo Pontefice».

(2) Bisogna distinguere gli agenti diplomatici da quelli consolari, i quali ultimi godono della inviolabilità dei loro archivi.

163

Qualora, *eseguito l'arresto*, non possa provvedersi alla traduzione in carcere per varie ragioni (malattia grave, donna incinta, donna che allatta, ecc.), si terrà l'arrestato in custodia mediante piantonamento nel luogo ove si trova e si avvertirà l'autorità giudiziaria, che ha emesso il mandato o l'ordine, per le determinazioni di sua competenza (v. art. 259 C.P.P.).

164

L'arresto del minore degli anni 14 non è consentito, perchè trattasi di soggetto non imputabile. Laddove esso dovesse verificarsi per errore (non sempre è facile stabilire subito l'età), i carabinieri dovranno procedere a custodirlo separatamente e metterlo subito a disposizione dell'autorità giudiziaria competente (procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni) che ne dispone l'internamento in una casa di rieducazione per minorenni.

Nessuna prescrizione particolare è prevista per l'arresto dei minori dai 14 ai 18 anni, che, però, dovranno essere custoditi sempre separatamente.

I minorenni in attesa di essere accompagnati presso istituti di ricovero o fermati per misure di pubblica sicurezza saranno provvisoriamente ricoverati - quando possibile - presso il «Centro di rieducazione dei minorenni» esistente presso ogni Corte di Appello.

Separatamente, dovranno anche essere custoditi gli ecclesiastici ed i religiosi tratti in arresto.

CAPITOLO XVIII

CUSTODIA DEI DETENUTI NELLE CAMERE DI SICUREZZA

165

Responsabili della custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza - servizio questo di estrema delicatezza - sono anzitutto e più direttamente i comandanti di stazione, ai quali spetta di provvedere, con tutti i mezzi che sono loro consentiti dai regolamenti, ad accurata vigilanza, esercitata in particolare dai militari di servizio alla caserma che, pertanto, rispondono anche essi della perfetta esecuzione del servizio.

166

Le camere di sicurezza non occupate da detenuti sono tenute chiuse, a meno che il comandante di stazione non ritenga di lasciarle aperte per motivi di igiene o di aereazione. Le relative chiavi sono custodite dal comandante di stazione o, in sua assenza,

da chi lo sostituisce anche temporaneamente.

Sono, invece, tenute dal *militare di servizio alla caserma* quando nelle camere di sicurezza sono rinchiusi detenuti e sempre che non si tratti di detenuti pericolosi o di donne, nei quali casi spetta ancora ai comandanti di stazione conservarle.

167

Prima di rinchiodervi un detenuto, la camera di sicurezza deve essere *accuratamente* visitata dal comandante di stazione o da chi ne fa le veci, controllando che sia in buono stato e che non vi sia alcun oggetto oltre quelli prescritti per l'arredamento. Durante la permanenza dei detenuti nelle camere di sicurezza, tale visita deve essere ripetuta quotidianamente - e se occorre più volte, specie nelle ore notturne - anche sul detenuto stesso, non dimenticando di ispezionare minutamente il tavolaccio, le inferriate, le finestre, la porta, i catenacci, le serrature, le pareti, il pavimento e il soffitto, e di controllare il perfetto funzionamento del campanello di allarme.

168

In caso di necessità i detenuti pericolosi rinchiusi nelle camere di sicurezza possono essere assicurati con i ferri di sicurezza, o in mancanza, con le catenelle.

169

Ciascun detenuto, prima di essere rinchiuso nella camera di sicurezza, è perquisito *minuziosamente* sulla persona dal comandante della stazione o da chi ne fa le veci, o in presenza di esso, allo scopo precipuo di accertare che non detenga alcun arnese atto a favorire la fuga o possibili tentativi di suicidio.

170

Il militare di servizio alla caserma, attraverso lo sportello, controlla frequentemente ed accuratamente, ed almeno ogni due ore, i detenuti rinchiusi nelle camere di sicurezza per assicurarsi del loro atteggiamento.

Di notte *origlia prima* vicino alla porta, per udire eventuali rumori sospetti, e poi apre lo sportello per accertarsi che tutto proceda regolarmente. *Se vi sono detenuti pericolosi, la sorveglianza deve essere ininterrotta.*

171

Quando la camera di sicurezza non presenti la necessaria garanzia, vi sia qualche detenuto pericoloso, dovrà essere comandato un secondo militare di *servizio*, il quale si alterna con il primo nel sorvegliare i detenuti attraverso lo sportello sempre aperto.

172

Il militare di servizio alla caserma, anche al semplice sospetto che si stia verificando qualcosa di insolito, richiede l'immediato intervento del comandante della stazione, o di chi ne fa le veci, senza spostarsi dalla porta della camera di sicurezza, servendosi del campanello di allarme.

173

L'apertura, per qualunque motivo, della porta della camera di sicurezza, quando vi siano rinchiusi detenuti, è fatta in presenza di non meno di due militari ed anche più, in relazione al numero dei detenuti. Uno almeno di detti militari deve essere armato e pronto ad impedire e a reprimere qualsiasi tentativo di evasione. Devono altresì essere attuate quelle misure che l'ubicazione dei locali, delle porte e delle finestre possa suggerire.

174

Di massima si deve evitare di rinchiusere minorenni nelle camere di sicurezza. Essi debbono preferibilmente essere custoditi in ambienti adatti della caserma, sotto vigilanza diretta.

Nei casi di particolare pericolosità sono trattenuti nella camera di sicurezza per il tempo strettamente indispensabile, possibilmente non di notte, e, comunque mai in compagnia di altri detenuti.

175

Le persone arrestate sono poste *immediatamente* - e, in ogni caso, non oltre le ventiquattro ore - a disposizione del procuratore della Repubblica o del pretore del luogo del commesso reato o dell'arresto, salvo che il procuratore della Repubblica o il pretore, informati dell'arresto, riconoscano necessaria una dilazione maggiore.

Le persone fermate, invece, sono trattenute nelle camere di sicurezza per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti dopo i quali debbono essere tradotte immediatamente nelle case circondariali o in quelle mandamentali semprechè in queste ultime esista la cella d'isolamento.

I detenuti pericolosi sono sempre tradotti straordinariamente, con carattere di urgenza.

176

Per nessun motivo è consentito a persone estranee di avvicinarsi alla porta o alla finestra delle camere di sicurezza, di parlare o di consegnare oggetti ai detenuti. Se familiari o altre persone recapitano cibi o indumenti da consegnare ai detenuti, il comandante della stazione, o chi ne fa le veci, prima di effettuarne la consegna,

esegue un'accurata ispezione ai cibi ed agli oggetti predetti.

177

Le ispezioni, le visite ed ogni altra cautela prescritte nei numeri precedenti debbono essere principalmente dirette a prevenire tentativi di evasione o di suicidio da parte dei detenuti. Ogni accorgimento in proposito deve essere pertanto attuato dai comandanti di stazione e dai *militari di servizio alla caserma*, beninteso con umanità e nei limiti della legge.

CAPITOLO XIX

PIANTONAMENTI

178

Sotto questa denominazione sono compresi i servizi disimpegnati dai carabinieri per la custodia dei detenuti in abitazioni private o ricoverati in luoghi di cura; per la vigilanza su determinati obiettivi; per la conservazione di tracce e corpi di reato, di materiali danneggiati in seguito a sinistri, ecc.

179

Il servizio di piantonamento a detenuti militari ricoverati in luoghi esterni di cura compete all'Arma dei carabinieri; per i detenuti civili, invece, tale servizio è assicurato dal 1 al 21 di ciascun mese dagli agenti della Polizia di Stato e per i restanti giorni dall'Arma.

180

Le richieste di piantonamento di detenuti civili devono essere rivolte al comando di compagnia o tenenza che dispone in conseguenza, prendendo accordi con la competente autorità di P.S.

181

Il comandante della stazione interessata al servizio, ricevuto l'ordine di piantonamento dal superiore diretto o riscontrata la regolarità della richiesta di piantonamento pervenutagli direttamente, prende accordi con il direttore del luogo di cura, perché il detenuto da ricoverare - in mancanza di appositi locali di isolamento - sia sistemato possibilmente in stanza a parte, isolato dagli altri degenti.

Se i detenuti sono più di uno, essi possono essere ricoverati in unico locale, tenendoli, però, separati qualora siano di sesso diverso.

182

Il numero dei militari comandati e la durata dei turni di servizio devono essere commisurati alla importanza, alla pericolosità dei detenuti e alle garanzie di sicurezza del locale; tuttavia è opportuno che, di massima, il servizio sia affidato ad almeno due militari, specialmente nelle ore notturne e quando speciali circostanze lo consiglino.

Ove ciò non fosse possibile, per deficienza di forza o per altri motivi, il comandante della stazione dovrà informare il superiore diretto per gli opportuni interventi.

183

Speciali cautele igieniche e profilattiche devono essere attuate nei servizi di piantonamento a detenuti affetti da malattie contagiose, al fine di tutelare la salute dei militari.

A tal uopo il comandante di stazione richiede al direttore del luogo di cura le relative prescrizioni mediche e ne esige la scrupolosa osservanza da parte dei militari stessi.

184

I militari che eseguono il servizio di piantonamento devono essere muniti, a cura del comandante della stazione, di apposita dettagliata consegna scritta che contenga tutte le prescrizioni da osservare per l'esecuzione del servizio stesso. Tale consegna deve essere passata ai militari subentranti, dopo accurata ispezione, da parte di questi ultimi, del locale nel quale il detenuto è ricoverato.

185

I comandanti di stazione, ai quali compete la responsabilità della regolare esecuzione del servizio e i comandanti di compagnia e tenenza eseguono saltuariamente controlli sia per assicurarsi della efficienza del servizio, sia per impedire che il detenuto rimanga in ospedale più del tempo strettamente necessario. Potranno, all'uopo, richiedere la visita fiscale al magistrato competente.

186

Nei servizi di piantonamento a detenuti nelle private abitazioni devono essere osservate - in quanto applicabili - le norme precedenti.

187

I detenuti, siano essi ricoverati in luoghi di cura od in abitazioni private, possono essere avvicinati soltanto da persone autorizzate dal magistrato competente e *sempre in presenza di militari dell'Arma.*

188

Nei riguardi dei servizi di piantonamento ad obiettivi fissi, devesi curare, in particolare, il collegamento col comandante della stazione, in modo da assicurare, in caso di bisogno, il suo tempestivo intervento sul posto o di altri militari.

CAPITOLO XX

TRADUZIONI

189

La materia relativa è trattata dalla pubblicazione n. N-7 «Norme per i servizi di traduzioni e piantonamento di detenuti, accompagnamento e scorta a corpi di reato» edizione 1990.

CAPITOLO XXI

ASSISTENZA AI DIBATTIMENTI

190

I servizi di assistenza ai dibattimenti penali delle Corti di Appello, delle Corti di Assise, dei Tribunali (civili e militari) e delle Preture sono di *esclusiva competenza dei carabinieri* e consistono nella traduzione e nella custodia dei detenuti nelle sale di udienza, nell'accompagnamento, avanti al magistrato, dell'imputato a piede libero o di testimoni tenuti a comparire e nell'ottemperare a tutte le richieste del magistrato al quale è affidata la polizia e la direzione dell'udienza.

191

L'ufficiale o sottufficiale comandante dei carabinieri della località in cui ha luogo il dibattimento deve prendere preventivi accordi col magistrato che presiede il dibattimento stesso circa i servizi da attuare.

192

Il numero dei militari da impiegare in detti servizi deve essere proporzionato a quello dei detenuti, al loro grado di pericolosità, al numero degli ingressi e alle condizioni di sicurezza della sala di udienza, all'importanza del dibattimento e al prevedibile concorso di pubblico.

In caso di dibattimenti importanti, la direzione dei servizi è affidata ad un ufficiale.

193

I carabinieri, ai quali è affidato il mantenimento dell'ordine nella sala di udienza, sono collocati all'ingresso della sala stessa; lungo lo steccato che separa lo spazio riservato al pubblico da quello destinato ai detenuti e ai difensori; all'ingresso tra i due spazi anzidetti; eventualmente tra il pubblico, qualora fosse necessario. Detti carabinieri disciplinano l'accesso al pubblico nella sala di udienza e ne sorvegliano il contegno, attenendosi alle norme previste dal codice di procedura penale vigente e agli ordini del magistrato che presiede al dibattimento.

194

I carabinieri incaricati della traduzione e della custodia dei detenuti si attengono alle norme vigenti e, prima di deporre detenuti nelle camere di sicurezza esistenti presso le aule di udienza, si accertano se dette camere offrano le necessarie garanzie. Quando vi vengono rinchiusi detenuti, uno o più carabinieri provvedono alla necessaria vigilanza, evitando soprattutto che si avvicinino ad essi persone estranee.

195

Durante i dibattimenti i carabinieri devono tenere contegno composto e riservato e rimanere sempre in piedi ed a capo coperto. Non devono rivolgere la parola a chiacchieria e tanto meno agli imputati.

196

Nelle udienze pubbliche della Corte Costituzionale devono essere comandati almeno due carabinieri in servizio d'onore, in grande uniforme, che si collocano nel luogo designato. Servizi d'onore vengono disposti in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario o di altre importanti cerimonie presso gli organi della magistratura ordinaria e di quella militare.

In tali circostanze l'entità del personale comandato di servizio d'onore è stabilita dal comandante del gruppo, d'intesa con l'autorità che organizza la cerimonia.

197

I carabinieri addetti alla custodia dei detenuti esercitano attiva e ininterrotta vigilanza, specie se i detenuti siano pericolosi o imputati di reati gravi.

I carabinieri non debbono perciò lasciarsi distrarre dall'interesse che suscita il dibattimento, da eventuali manifestazioni rumorose del pubblico o da qualsiasi altro fatto; debbono invece sorvegliare ininterrottamente i detenuti e vigilare le uscite, in considerazione che, durante il dibattimento, ai detenuti non devono - di norma - essere applicati i ferri di sicurezza.

198

I carabinieri possono essere anche incaricati, dal magistrato che presiede il dibattimento, di portare l'avviso di comparizione ai testimoni e di vigilare - durante i dibattimenti innanzi alle Corti di Assise - l'entrata al locale in cui si ritirano il presidente e i giudici popolari per il verdetto, impedendo l'ingresso a chi non sia munito di documento a firma del presidente.

199

Qualora in udienza venisse commesso un reato, i carabinieri si regolano secondo gli ordini che ricevono dal magistrato che presiede al dibattimento o, in sua assenza, dal pubblico ministero.

CAPITOLO XXII

ASSISTENZA ALLE AUTORITA', AI FUNZIONARI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AGLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA ED AI MILITARI ISOLATI OD INQUADRATI

200

L'assistenza che i militari dell'Arma prestano alle autorità ed agli agenti della forza pubblica oppure ricevono da questi ultimi, per assicurare l'esito di qualche servizio, dicesi mano forte o braccio forte.

Essa viene prestata dai carabinieri in seguito a richiesta, o anche di loro iniziativa, ogni qualvolta constatino che un'autorità, un pubblico ufficiale od un incaricato di un pubblico servizio incontrino resistenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Uguale assistenza è accordata ai privati che abbiano bisogno di soccorso.

I carabinieri hanno, a loro volta, il diritto di chiedere e di avere assistenza, sia dagli altri agenti della forza pubblica, sia dai militari delle altre Armi o Corpi allorchè fossero minacciati o fatti oggetto di violenza o resistenza nell'esercizio delle loro funzioni, oppure prevedessero di non potere, da soli, eseguire un ordine o compiere un'operazione di servizio.

201

Tutte le autorità legittimamente investite del diritto di richiedere la forza pubblica e tutti gli agenti di quest'ultima possono, per l'adempimento di atti del loro ufficio, chiedere l'assistenza dei militari dell'Arma, e questi devono sempre e senza indugio prestarsi, a meno che non risultasse in modo non dubbio trattarsi di un atto arbitrario, nel quale caso dividerebbero le responsabilità col richiedente.

202

Possono del pari richiederla: gli esattori delle imposte e di altri diritti per conto diretto dello Stato; gli agenti di finanza; i funzionari preposti alla conservazione dei boschi, strade, ferrovie e telegrafi, i capistazione delle ferrovie ed impiegati ferroviari nei casi di cui al n. 120, lettera e); gli ufficiali giudiziari e gli usceri degli uffici di conciliazione per assicurare l'esecuzione delle sentenze; gli ufficiali esattoriali nell'esercizio delle funzioni previste dal procedimento d'esecuzione; i funzionari, custodi e guardiani del Genio Civile, per accertare contravvenzioni, per procedere su quanto abbia formato oggetto di contravvenzione o che sia servito a commetterla, oppure per far desistere il contravventore stesso dalla sua opera.

Fuori dei casi d'urgenza, le richieste di assistenza agli esattori delle imposte ed agli agenti di finanza devono essere fatte tramite prefetti.

Nel prestare assistenza a detti funzionari ed a quelli preposti alla conservazione dei boschi, strade, ferrovie e telegrafi, i carabinieri non prendono parte alle operazioni da essi compiute, ma si limitano a proteggere l'adempimento, tranne che vengano commessi reati, nel qual caso intervengono a norma di legge.

203

Oltre all'assistenza cui ha diritto ogni persona che si trovi in pericolo o venga molestata, anche i privati possono fruirne, a richiesta, per la loro individuale sicurezza, mediante il pagamento della retribuzione stabilita dalle disposizioni vigenti. *L'assistenza non è concessa quando vi si opponga altro servizio più importante ed urgente.*

CAPITOLO XXIII

ASSISTENZA ALLE FESTE, ALLE FIERE ED AI MERCATI

204

L'assistenza dell'Arma alle feste, fiere e mercati mira ad assicurare la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica e a curare l'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari concernenti particolari attività soggette ad autorizzazioni di polizia che in tali occasioni possono con maggiore frequenza ed intensità dar luogo a violazioni della legge ed a manifestazioni illecite.

205

All'assolvimento di tali compiti si provvede normalmente a mezzo di pattuglie nei centri abitati e di perlustrazioni lungo gli stradali di accesso e nelle contrade rurali ove si svolgono feste o fiere campestri.

Tutte le volte che sarà ritenuto opportuno, tali servizi saranno integrati a mezzo militari in abito civile.

206

L'attenzione dei militari impiegati in questi servizi sarà particolarmente rivolta a:

- a) prevenire le risse e i reati contro il patrimonio, specie quelli commessi con frode o con destrezza o su cose esposte alla pubblica fede, e a sorvegliare a questo fine le persone pregiudicate e socialmente pericolose;
- b) accertarsi che i pubblici esercenti e gli esercenti mestieri girovaghi ottemperino alle disposizioni di legge stabilite per tali attività e che nelle fiere e sui mercati non siano adoperati dai commercianti e rivenditori pesi o misure alterati o non muniti del bollo e dei prescritti contrassegni di verifica;
- c) vigilare perché giocolieri, saltimbanchi, danzatori, burattinai, tenitori di giostre e simili, espositori di animali, di gabinetti ottici e di altre curiosità siano muniti della prescritta licenza e non diano spettacoli o trattenimenti vietati dalla legge;
- d) tutelare, lungo le vie di accesso, la sicurezza dei viandanti e a curare l'adempimento delle norme sulla circolazione stradale;
- e) sorvegliare perché durante l'accensione di fuochi di artificio siano prese le misure necessarie a salvaguardare l'incolumità pubblica e a prevenire incendi od altri eventi dannosi.

Rilevando che esercenti mestieri girovaghi producono in pubblici spettacoli di forza, di ginnastica o di equitazione, fanciulli o fanciulle di età apparentemente inferiore ai 14 anni o tengono presso di loro, senza che siano i loro figli od amministrati, individui minori di anni 18, dell'uno o dell'altro sesso, ne avvertiranno il comandante di stazione per le ulteriori segnalazioni all'autorità di P.S..

CAPITOLO XXIV

ASSISTENZA AGLI SPETTACOLI E AI TRATTENIMENTI PUBBLICI

207

Per quanto concerne la disciplina degli spettacoli e dei trattenimenti pubblici, ai quali spetta all'autorità di P.S. assistere a mezzo degli ufficiali e degli agenti di P.S., i militari dell'Arma osserveranno le disposizioni contenute negli artt. 70 e seguenti del T.U. delle leggi di P.S. e negli artt. 116 e seguenti del regolamento di esecuzione.

208

I militari dell'Arma di servizio nei locali in cui si svolgono pubblici spettacoli si col-

locano internamente ai lati della porta di ingresso e negli altri luoghi da cui possono esercitare la loro vigilanza, rimanendo a capo coperto, in piedi, in silenzio, e *provvedendo al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.*

209

Vigilano per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ed ottemperano alle richieste, anche verbali, della autorità di P.S. o del sindaco che ne fa le veci, per quanto riguarda lo spettacolo e l'osservanza dei regolamenti emanati dal prefetto nella sua competenza.

210

La presenza del funzionario che dirige il servizio non dispensa i carabinieri:

- *dall'obbligo di verificare, anche ripetutamente durante la rappresentazione, che tutte le uscite siano libere da impedimenti ed aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirle senza difficoltà; rilevando infrazioni a tale prescrizione, ne informeranno subito l'autorità di P.S. presente allo spettacolo;*
- *dall'intervenire presso le persone che provochino le proteste del pubblico per il modo di comportarsi o che diano comunque luogo ad incidenti, provvedendo, al caso, ad allontanarle dal locale;*
- *dal procedere, come ufficiale ed agenti di polizia giudiziaria e secondo le norme generali, nel caso che in teatro venissero commessi reati, intervenendo con la prudenza ed il tatto necessari.*

Nel caso, invece, di tumulto o di disordine o di pericolo per l'incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, i carabinieri chiedono l'immediato intervento del dirigente il servizio, provvedendo, intanto, alla tutela dell'ordine.

211

Ai militari comandati di assistenza a balli pubblici o privati è vietato di prendere parte alle danze, di lasciare le armi e di assumere qualsiasi atteggiamento che possa comunque distoglierli dalla vigilanza loro affidata.

212

I carabinieri non possono entrare nei luoghi in cui si svolgono balli, spettacoli o feste di carattere privato, tranne il caso in cui il loro intervento non sia stato richiesto dall'autorità di P.S. o dagli stessi proprietari, o non sia imposto da impellenti e reali motivi di ordine, di sicurezza o di incolumità pubblica; in tal caso, osserveranno comunque le norme procedurali.

213

Nel caso di spettacoli e trattenimenti pubblici non autorizzati, i carabinieri devono limitarsi a contestare la contravvenzione, redigendo processo verbale ed informandone l'autorità di P.S. senza però farli cessare, a meno che non vi sia pericolo di disordini.

214

Nei servizi di assistenza a gare sportive, i carabinieri devono disinteressarsi delle vicende della competizione ed astenersi da qualsiasi atteggiamento partigiano, rivolgendo tutta l'attenzione all'adempimento dei loro compiti per poter prevenire o reprimere in tempo disordini.

215

Le altre autorità militari ed i prefetti hanno facoltà di richiedere all'Arma servizi di vigilanza in occasione di feste, o altri trattenimenti o ricevimenti di *carattere ufficiale*.

CAPITOLO XXV

ASSISTENZA ALLE RIUNIONI PUBBLICHE

216

L'assistenza dell'Arma alle riunioni e manifestazioni pubbliche ed alle cerimonie che si svolgono fuori dei templi, è diretta a tutelare l'ordine, la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, ed a curare l'osservanza delle disposizioni di legge e delle particolari prescrizioni delle autorità competenti.

Le norme e le modalità pratiche per l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi di speciale importanza nei capoluoghi di provincia o in altri centri importanti, sono per lo più concretate di concerto fra i comandanti dell'Arma e i competenti organi della P.S. e fissate da apposite ordinanze da comunicare tempestivamente ai reparti interessati.

Ai funzionari di P.S. che intervengono alle riunioni e manifestazioni spettano la direzione dei servizi e il compito di precisare gli obiettivi da raggiungere; gli ufficiali e i sottufficiali dell'Arma rispondono invece dell'esecuzione e delle istruzioni impartite circa le modalità pratiche di attuazione.

Occorrendo, nel corso della manifestazione, disporre altri servizi o impartire nuove direttive, gli ufficiali e i sottufficiali dell'Arma ne saranno esplicitamente richiesti dai funzionari di P.S., i quali tuttavia, per improvvise esigenze, potranno rivolgersi

direttamente ai militari avvertendone appena possibile i loro comandanti.

Ove non provveda l'autorità di P.S., l'organizzazione, la direzione e la esecuzione dei servizi competono agli ufficiali o sottufficiali comandanti territoriali, i quali esercitano, in tal caso, le attribuzioni ad essi devolute, in rapporto al grado, dalla legge di pubblica sicurezza.

217

I predetti comandanti debbono porsi in grado di avere tempestiva notizia delle riunioni e manifestazioni che siano state progettate o stiano per aver luogo nella circoscrizione del proprio comando; ed ove risulti che non ne sia stato dato nei termini prescritti preventivo avviso alle autorità competenti - ove non trattasi di comizi elettorali - ne informeranno prontamente i superiori gerarchici e gli uffici di P.S. interessati.

In caso di riunioni o di manifestazioni non pronunciate o vietate che non sia stato possibile impedire in tempo utile, i comandanti stessi, qualora non si trovino sul posto *ufficiali di pubblica sicurezza*, adotteranno direttamente le necessarie misure di vigilanza e, quando non ricorrano le condizioni previste per ordinare lo scioglimento delle persone radunate, si limiteranno a procedere a norma di legge a carico dei promotori responsabili.

Nei servizi di assistenza alle riunioni e manifestazioni pubbliche da essi diretti, gli ufficiali e i sottufficiali comandanti territoriali, sempre che possibile, con la forza a disposizione formeranno vari drappelli al comando di sottufficiali o graduati per impiegarli nel modo più conveniente in rapporto agli obiettivi da raggiungere.

Si dovranno comunque evitare gli eccessivi frazionamenti e sarà costituita, possibilmente in luogo appartato e a diretta portata di mano, una riserva di uomini per fronteggiare eventuali improvvise esigenze.

In ogni caso, ai militari saranno date, di volta in volta, precise consegne sui compiti da assolvere.

Ove se ne ravvisi la necessità, indipendentemente dal concentramento di militari di rinforzo, gli ufficiali e i sottufficiali comandanti territoriali potranno richiedere alle autorità competenti il concorso di altri agenti della forza pubblica.

218

Avendo notizie di pubbliche riunioni non preannunciate o di assembramenti che minaccino di turbare la tranquillità, i militari dell'Arma ne avvertiranno col mezzo più sollecito i propri superiori e intanto si adopereranno per prevenire incidenti.

Comandati di assistenza alla riunione ed altre pubbliche manifestazioni, specie in vista della estrema facilità con cui la folla può trascendere a reazioni inconsulte, dovranno serbare sempre contegno corretto ed urbano ed agire con calma, discerni-

mento e prudenza, ma nello stesso tempo con la necessaria fermezza e decisione, in modo da prevenire e stroncare tempestivamente ogni tentativo di disordine.

Conservando scrupolosamente il posto loro assegnato, eviteranno, comunque, di distrarsi, per dedicare tutta la loro vigile attenzione all'adempimento dei compiti loro commessi; cercheranno di mantenersi sempre in collegamento coi compagni vicini per potersi spalleggiare a vicenda in caso di bisogno; e non perderanno mai di vista i propri superiori per poter loro riferire prontamente ogni novità ed essere in grado di percepire gli ordini al primo cenno.

Scaglionati dietro i cordoni o destinati a costituire sbarramenti, salvo disposizioni in contrario, rivolgeranno la fronte al pubblico per poterne meglio seguire le mosse e cureranno che esso si tenga a debita distanza, sia per non essere travolti dalla calca, sia per conservare libero campo di azione.

Impiegati in concorso con altri militari o con altri agenti della forza pubblica non appartenenti ai corpi di polizia militarmente ordinati, terranno presente che sono personalmente ed esclusivamente responsabili del servizio e debbono perciò opportunamente dirigere e sorvegliare l'operato degli uomini loro affidati.

Qualora, per imprescendibili circostanze speciali, non sia possibile mantenere il continuo contatto fra i comandanti ed i funzionari questi potranno direttamente rivolgere le loro richieste ai militari più elevati in grado dei vari reparti o drappelli, ed in via eccezionale, sempre che non vi sia alcun graduato sul luogo, anche ai singoli carabinieri.

Di tali richieste direttamente fatte, i funzionari dovranno, possibilmente, dare o far pervenire al più presto verbale notizia al comandante dell'Arma.

219

Qualora si verificchino reati o tumulti o venga disposto lo scioglimento della riunione con la forza, procureranno sempre di operare uniti, con risolutezza ed energia, ma sempre nei limiti della più stretta legalità, attenendosi alle istruzioni ricevute e agli ordini impartiti dai propri comandanti, specie per quanto si riferisce all'eventuale impiego delle armi.

La richiesta di aprire il fuoco o di impiegare gli artifici deve essere fatta dal funzionario di pubblica sicurezza, responsabile della direzione del servizio; ma, in mancanza o in assenza del funzionario, l'ordine può essere dato dall'ufficiale o sottufficiale dell'Arma prepostovi, il quale terrà presente che tale misura dev'essere considerata come rimedio estremo, da attuare solo quando ricorrano gli elementi voluti dalla legge per la legittima difesa o l'uso legittimo delle armi.

CAPITOLO XXVI

ASSISTENZA AGLI INCAPACI ED OPERA DI SOCCORSO IN OCCASIONE DI PUBBLICI E PRIVATI INFORTUNI

220

I militari dell'Arma, trovando persone affette da alterazioni psichiche, ferite o comunque incapaci di provvedere a sè stessi, prestano loro l'assistenza del caso e ne riferiscono al comandante della stazione, che ne disporrà, secondo le circostanze, la consegna alla famiglia o al sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, procedendo a norma di legge qualora dagli accertamenti emergano responsabilità penali a carico di terzi.

Essi devono altresì accorrere prontamente in aiuto di chiunque abbia bisogno di protezione o di soccorso e in tutti i casi in cui si abbia fondato motivo che possano verificarsi situazioni di grave pericolo per la incolumità e la sicurezza della collettività.

221

Avendo notizia di incendi, inondazioni o altri disastri, ne informeranno subito i vigili del fuoco, i propri superiori, l'autorità di P.S. ed, occorrendo, anche il comandante del presidio, e si recheranno senza indugio sul posto, dove presteranno la loro opera per mettere in salvo le persone e le cose e circoscrivere i danni, e prenderanno le necessarie precauzioni per impedire furti o trafugamenti.

Se necessario ricorreranno anche all'ausilio di volenterosi cittadini, tenendo presente che possono procedere a norma del codice penale, nei confronti di chi, senza giustificato motivo, si rifiuti di aderire alle loro richieste di aiuti, servizi, informazioni od indicazioni.

In ogni caso inizieranno subito investigazioni per stabilire se negli eventi anzi ricordati sussistano responsabilità di terzi a titolo di dolo o di colpa.

222

Verificandosi infortuni industriali o agricoli od altri accidenti, i militari dell'Arma provvedono ai soccorsi di urgenza, assumono le prove del caso e ne informano il comandante di stazione che si recherà sul posto per accertare le circostanze del fatto e l'eventuale concorso di responsabilità dolose o colpose e riferirne quindi all'autorità giudiziaria.

Qualora siano rinvenuti relitti in genere, si adoperano per impedirne la manomissione e la trasformazione e ne informeranno sollecitamente il comandante di stazione per le conseguenti segnalazioni alle autorità e agli organi tecnici competenti.

CAPITOLO XXVII

INFORMAZIONI

223

Il servizio delle informazioni è indubbiamente fra i più delicati ed impegnativi tra quelli disimpegnati dall'Arma.

A rendersene adeguatamente conto, basti pensare alle conseguenze che possono derivarne per lo Stato e per i cittadini, tutte le volte in cui si riferiscono notizie inesatte, qualunque sia la causa che possa avere determinato l'errore.

E' perciò *preciso obbligo di tutti gli ufficiali e sottufficiali disimpegnare il servizio delle informazioni col massimo impegno, con senso di vigile e consapevole responsabilità, con serena e scrupolosa obiettività.*

Da ciò la necessità che:

- le fonti informative siano scelte fra le persone probe ed oneste;
- le notizie attinte siano vagliate *con somma diligenza*, per **non dar** credito, pur nella massima buona fede, a manifestazioni di rancore, invidie, concorrenze sleali ed altro;
- le informazioni *siano raccolte da più persone* allo scopo di dedurne l'attendibilità, o meno, a seconda che le voci e i giudizi siano univoci, discordi o contrastanti, e di indagare le cause prossime o remote delle divergenze o dei contrasti;
- *le notizie sfavorevoli raccolte siano controllate accuratamente*, affinché non riescano di ingiusto pregiudizio agli interessati;
- nei referti si distingua quanto risulti per cognizione propria da quanto consti, invece, per notizie ricevute o per voci che corrano; e siano evitati di massima giudizi o pareri, se non resi obbligatori da specifiche norme.

224

L'Arma ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste dalle autorità e dagli enti indicati nell'apposita tabella edita dal Comando Generale e con la rigorosa osservanza delle avvertenze ivi indicate.

225

Gli ufficiali hanno l'obbligo di assumere *personalmente* le informazioni relative a:

- a) ufficiali delle Forze Armate in servizio permanente;
- b) ufficiali in congedo, quando siano richieste dalle autorità competenti ai fini della loro posizione di ufficiale;
- c) aspiranti allievi ufficiali delle Forze Armate;

- d) ammittendi ai collegi militari;
- e) promesse spose degli ufficiali delle Forze Armate;
- f) promesse spose dei sottufficiali, appuntati e carabinieri dell'Arma;
- g) aspiranti all'arruolamento e alla riammissione nell'Arma;
- h) situazioni, istituzioni ed esponenti politici, nonchè ai fatti di speciale importanza e delicatezza o che, per la posizione sociale delle persone cui le informazioni si riferiscono o per ragioni di opportunità, richiedano una particolare capacità di indagine e la utilizzazione di mezzi informativi non accessibili ai comandanti di stazione.

226

I comandanti di stazione *di massima*, assumono personalmente le informazioni che vengono loro richieste. Di regola, le informazioni debbono essere fornite tramite il comando d'ufficiale diretto a meno che non si tratti d'informazioni di poco rilievo che i comandanti di stazione possono fornire direttamente, in base alle indicazioni contenute nella tabella degli enti autorizzati a rivolgersi all'Arma per informazioni. Anche in questi casi peraltro, il comando di stazione, qualora risultassero fatti e circostanze di qualche gravità ai danni della persona sul conto della quale sono state richieste le informazioni, deve fornirle al comando di ufficiale diretto, per l'eventuale controllo e successivo inoltro all'ente richiedente.

227

Gli ufficiali, i sottufficiali comandanti di stazione possono, per informazioni di propria competenza, avvalersi del concorso di adatti sottufficiali, appuntati e carabinieri. Detti comandanti, però, *hanno sempre l'obbligo* di vagliare e controllare le notizie ricevute, essendo personalmente responsabili delle informazioni che forniscono alle autorità ed agli enti richiedenti.

I militari, invece, che concorrono nell'assumere dette informazioni, rispondono verso i propri superiori dell'esattezza delle notizie riferite.

228

Nei comandi di ufficiale, presso cui sono costituite apposite squadre, il servizio d'informazioni per la sede viene svolto preponderantemente da esse, disimpegnando, ove possibile, le stazioni di tale incarico.

229

Al fine di:

- disciplinare con criterio uniforme la raccolta di notizie presso gli uffici e casella-

ri giudiziari, le questure, gli uffici anagrafici, gli uffici finanziari, i distretti, gli ospedali psichiatrici;

- ridurre al minimo l'impiego e l'afflusso dei militari dell'Arma presso gli enti suddetti, sono istituiti:
 - . il casellario «I» UNIFICATO;
 - . il centro raccolta dati di fatto.

L'organizzazione ed il funzionamento dei centri e dei casellari sono regolati da disposizioni particolari, con le varianti apportate con circolare n. 1353/2 del 31 agosto 1980 del Comando Generale dell'Arma (Fascicolo I e II).

CAPITOLO XXVIII

SCORTE D'ONORE

230

Al servizio delle scorte d'onore è preposta tradizionalmente ed esclusivamente l'Arma dei Carabinieri.

231

I regolamenti militari indicano le persone, le rappresentanze e le autorità alle quali è dovuta la scorta d'onore e come questa debba essere composta e comandata. Oltre che alle persone, rappresentanze ed autorità, precisate in tali regolamenti, la scorta d'onore è dovuta alla Corte di Cassazione, alle Corti di Appello ed ai Tribunali, quando intervengono in corpo nelle pubbliche funzioni. Tale scorta, da fornire per l'andata e per il ritorno, è composta da due carabinieri, comandati da un sottufficiale.

L'esistenza della scorta d'onore non esclude, però, la possibilità che l'autorità provinciale di P.S. integri il servizio con particolari misure di sicurezza. Tali misure, salva restante la formazione regolamentare militare della scorta d'onore, saranno stabilite d'intesa fra l'autorità di P.S. ed i comandi territoriali dell'Arma che hanno la responsabilità della scorta, ed attuate, secondo i casi, in uniforme ordinaria od in abito civile.

Le scorte di sicurezza affidate all'Arma o alla P. di S. saranno sempre eseguite in uniforme ordinaria.

232

Il comandante della scorta riceve gli ordini dalla persona o dal capo della rappresentanza, salvo che si tratti del Capo dello Stato, nel qual caso gli ordini e le istruzioni

sono ricevute dal consigliere militare o da altro funzionario del seguito.
Le scorte d'onore non danno diritto ad alcun compenso.

CAPITOLO XXVIII bis

SERVIZI DI RAPPRESENTANZA

233

I servizi di rappresentanza sono quelli espletati da militari dell'Arma dei carabinieri o dagli agenti della P. di S., con particolare uniforme, presso le sedi degli organi costituzionali o di altri uffici pubblici o in pubbliche manifestazioni e cerimonie, prevalentemente a fini simbolici o di omaggio ad alte personalità.

234

I servizi di rappresentanza presso le sedi degli organi costituzionali, dei commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario che non rivestono contestualmente le funzioni di prefetto, di altri uffici pubblici e nelle cerimonie civili e religiose pubbliche o, quando prescritto, private, sono espletate dall'Arma dei carabinieri. Detti servizi sono disposti o autorizzati dai prefetti.

I servizi di rappresentanza presso le sedi delle prefetture (compresi i casi in cui al prefetto sono attribuite anche le funzioni di commissario del Governo), delle questure e dei comandi e uffici dell'Amministrazione dell'Interno (inteso come complesso di organi statali che assicurano in sede centrale o periferica la funzione amministrativa diretta), nonché quelli disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche che si svolgono nell'ambito dell'Amministrazione dell'Interno, sono espletati dagli agenti della P. di S..

I servizi di rappresentanza in cerimonie o manifestazioni militari sono disciplinati dall'autorità militare competente.

I comandanti di gruppo devono:

- assicurare, sul piano provinciale, stretti contatti con i prefetti per la più rispondente effettuazione dei particolari servizi;
- disporre che il personale impiegato:
 - sia sempre convenientemente sensibilizzato sui contenuti e gli scopi dei servizi di rappresentanza, che perseguono contestualmente anche compiti di «sicurezza»;
 - sia particolarmente curato nella persona e nelle uniformi che, unitamente all'armamento, dovranno essere sempre quelle prescritte per le varie circostanze dalle norme in vigore.

CAPITOLO XXIX

SCORTE DI SICUREZZA ALLE PERSONE ED AI VALORI

235

Le scorte di sicurezza sono accordate, compatibilmente con le altre esigenze di servizio che lo consenta la disponibilità di personale, dai comandanti di compagnia o di tenenza.

Il comando che distacca la scorta, a seconda dell'importanza di essa, della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle zone attraversate, dà eventuale tempestivo avviso, per il necessario concorso nella vigilanza, alle stazioni interessate. L'avviso, occorrendo, può essere fatto anche telegraficamente e a spese dei richiedenti, qualora si tratti di scorta di sicurezza individuale

236

Il numero dei militari di scorta e i mezzi da impiegare sono commisurati all'importanza del servizio, all'itinerario da percorrere, alla situazione locale e ad altri eventuali elementi degni di valutazione.

237

Al comandante della scorta è rilasciato un ordine, conforme al modello stabilito, che deve essere vistato dai comandanti delle stazioni presso cui ha fatto eventualmente sosta.

Il comandante della stazione dove la scorta finisce trasmette il documento al comando di compagnia e di tenenza da cui dipende la stazione che ha iniziato il servizio.

238

Il comandante dell'Arma che concede la scorta ne stabilisce le modalità di esecuzione, tenendo conto dell'importanza del servizio, dei mezzi di trasporto usati e delle condizioni della pubblica sicurezza e dell'ordine pubblico nelle zone da percorrere.

239

Le scorte di sicurezza ai viaggiatori sono concesse a richiesta e sempre quando non vi si opponga altro servizio più importante ed urgente.

Queste scorte danno diritto alla retribuzione fissata dalle norme vigenti, da corrispondere alle stazioni prima dell'inizio del servizio.

I carabinieri di scorta non possono ricevere altro compenso, sotto qualsiasi forma offerto.

La scorta di sicurezza, se richiesta, deve essere sempre concessa a:

- a) prefetti e questori;
- b) autorità giudiziarie;
- c) commissioni mobili di leva;
- d) commissioni per la rivista e requisizione di quadrupedi;
- e) funzionari incaricati del trasporto di denaro dello Stato o di valori del demanio a richiesta dell'intendenza di finanza;
- f) corpi di reato, a richiesta dell'autorità giudiziaria;
- g) uffici postali e telegrafici, in occasioni di sovvenzioni o versamenti straordinari (per le relative modalità si osservano le particolari norme vigenti);
- h) commissioni di ufficiali delle Forze Armate che viaggiano con fondi del Corpo;
- i) ispettori o sottospettori demaniali e ad altri funzionari governativi, a richiesta dei prefetti;
- l) esattori delle imposte od ai loro messi, e ad ufficiali giudiziari, negli atti di riscossione dei crediti demaniali;
- m) ispettori generali e ad altri funzionari del Ministero dell'Interno, incaricati di ispezioni in genere (in questo caso non occorre la richiesta dei prefetti, purchè i funzionari stessi siano equiparati almeno ad ispettori generali);
- n) custodi di prodotti pignorati, nell'interesse degli esattori delle imposte.

241

Per le scorte contemplate dalla lettera a) alla lettera m) compresa, non compete alcuna speciale retribuzione, ma le sole indennità eventuali stabilite dai regolamenti. Per quelle contemplate dalla lettera n) spetta la retribuzione prevista dalle disposizioni vigenti, anche quando i custodi di prodotti pignorati abbiano la qualità di messi esattoriali.

CAPITOLO XXX

CORRIERI

242

Quando non è possibile o comunque non consigliabile, per ragioni di sicurezza o di riservatezza, di far uso dei normali mezzi di collegamento (poste, telegrafo, telefono, radio, ecc.) l'invio e il recapito di pieghi urgenti sono effettuati per mezzo di militari.

Tale servizio chiamasi di corriere e, quando per esso non si possa far uso di ferrovia o di altri mezzi pubblici di trasporto, vi si provvede con personale in motocicletta, a cavallo, in bicicletta e anche a piedi.

243

Ai militari in motocicletta, a cavallo, in bicicletta o a piedi, comandati in servizio di corriere, viene sempre prescritta, all'atto della partenza, l'andatura da tenere, avendo riguardo al percorso da compiere e alle condizioni della strada in relazione all'urgenza della comunicazione ed alla sicurezza e alle possibilità dei mezzi impiegati.

244

Tali servizi possono essere comandati anche in seguito a richiesta dei comandi di grandi unità delle Forze Armate e di presidio, *dei prefetti*, dei presidenti di Corti o Tribunali, dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica, per urgenti ed indilazionabili necessità, alle quali non si possa provvedere con altro mezzo.

245

I militari di corriere sono muniti del libretto delle ricevute o di altro documento, col quale comprovare al ritorno l'avvenuto recapito del piego consegnato.

246

La spedizione contemporanea, a mezzo di corriere, di più pieghi da recapitare in località diverse, può essere eseguita a mezzo di un solo militare, sempre che possibile ed opportuno.

247

I militari in servizio di corriere custodiscono gelosamente i pieghi da recapitare e ne sono responsabili fino a quando non li abbiano consegnati alla persona, al comando o all'ente ai quali sono diretti.

Chi esegue tale servizio da solo e si trovi per un motivo qualsiasi nell'impossibilità di raggiungere la località di destinazione, deve informarne *con qualsiasi mezzo* il comandante della stazione più vicina per l'urgente prosecuzione del servizio stesso, tenendo presente che solo a lui può consegnare i pieghi di cui è latore.

248

Sono comuni ai militari di corriere tutte le norme e le prescrizioni stabilite in materia dai regolamenti militari.

PARTE TERZA

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DELLE CASERME

TITOLO I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPITOLO I

GENERALITA'

249

L'ordinamento degli uffici e dei servizi per i comandi dell'Arma e il personale da adibire ai singoli incarichi speciali e mansioni tecniche sono stabiliti dalle vigenti tabelle organiche.

CAPITOLO II

UFFICI DEL COMANDO GENERALE

250

L'articolazione degli uffici del Comando Generale ed i compiti delle Direzioni dei servizi e degli uffici sono fissati con apposite norme interne.

CAPITOLO III

UFFICI DEI COMANDI RETTI DA GENERALI

251

I comandi retti da generali hanno una strutturazione stabilita in base alle vigenti tabelle organiche ed alle disposizioni emanate in proposito dal Comando Generale.

CAPITOLO IV

UFFICI DEI COMANDI DI REGIONE, DI SCUOLA E DI BATTAGLIONE

252

I suddetti uffici sono articolati in base ad apposite norme emanate dal Comando Generale.

Per i comandi di scuola, le attribuzioni ed i compiti per le varie cariche sono stabiliti dai rispettivi regolamenti interni.

253

L'aiutante maggiore dirige l'ufficio segreteria e personale - del cui regolare funzionamento è responsabile - con competenza su tutte le materie attinenti al personale. In caso di assenza dalla caserma del comandante ha facoltà di aprire i plichi urgenti, anche se riservati, diretti al comando della legione e, presi gli ordini dal vice comandante, di promuovere i provvedimenti la cui attuazione non possa essere dilazionata. Durante le assenze è sostituito dall'ufficiale addetto all'ufficio operazioni, addestramento, informazioni e ordinamento (O.A.I.O.).

254

Il capo ufficio O.A.I.O. (operazioni, addestramento, informazioni e ordinamento) dirige l'attività dei settori riguardanti le operazioni, le informazioni, l'addestramento, l'ordinamento, le caserme e il casermaggio nonché la mobilitazione e la segreteria per la sicurezza. Sovrintende al servizio delle trasmissioni e del nucleo cifra. E' responsabile del regolare funzionamento dei rispettivi uffici.

255

Il Comandante del Reparto Comando governa il personale sottufficiali, appuntati e carabinieri dipendente, nei cui confronti esercita tutte le funzioni amministrative e disciplinari di spettanza del suo grado, salvo la facoltà per i singoli capi ufficio di provvedere direttamente a carico dei sottufficiali, appuntati e carabinieri impiegati alle proprie dipendenze. Dirige il servizio interno della caserma.

256

Abrogato: (Circ. 13/3 CC Ris. del 30.4.1965).

257

Il Capo del Servizio Amministrativo, seguendo l'indirizzo e sotto la vigilanza del co-

mandante, provvede all'amministrazione del Corpo ed esplica le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni regolamentari.

258

Abrogato.

259

Il Capo Gestione del Danaro, il Capo gestione e consegnatario del materiale e l'Ufficiale alla matricola assolvono le attribuzioni ad essi conferite dalla vigenti disposizioni regolamentari.

260

Agli uffici dei comandi di stazione non sono assegnati scrivani, ad eccezione degli uffici delle stazioni più importanti, per i quali il comandante del Corpo, ove lo ritenga necessario, può assegnare un sottufficiale, appuntato o carabiniere scrivano. Nei predetti uffici di stazione possono essere impiegati sottufficiali, appuntati e carabinieri per esercitarli a perfezionare la loro istruzione, senza per questo distoglierli - di massima - dai turni di servizio.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLE CASERME

CAPITOLO I

GENERALITA'

261

La caserma è la casa del carabiniere.

La caserma funzionale, confortevole e decorosa, è condizione importante ai fini dell'elevazione morale e del conseguente maggiore rendimento del personale che vi alloggia. Essa infatti deve offrirgli quel benessere materiale e morale che ne rinvigorisce il corpo e ne allietta lo spirito.

I comandi dell'Arma sono ubicati in idonei edifici, nei quali debbono esservi alloggi - di massima *indipendenti* dal complesso adibito a caserma - per gli ufficiali ed i sottufficiali comandanti e, possibilmente, per qualche altro militare coniugato.

Alle caserme sedi di Comandi dell'Arma, che rispondano ai requisiti di ampiezza

e decoro architettonico, possono essere attribuite denominazioni riferentisi a gesta gloriose dell'Arma o a militari deceduti, decorati di alta ricompensa al valor militare, che siano nati o vissuti, o che abbiano operato nella zona.

Ogni caserma ha affisso sulla porta esterna lo stemma dello Stato, con la scritta «Carabinieri».

CAPITOLO II

CONDIZIONI A CUI DEVONO SODDISFARE LE CASERME

262

Le caserme devono essere situate in luoghi salubri, possibilmente sulle vie di grande comunicazione, e prestarsi per la sorveglianza e per la sistemazione a difesa.

I fabbricati adibiti a caserma debbono avere, possibilmente, due uscite; non devono includere nel loro complesso, locali adibiti ad osterie, locande od ad altri usi di pubblico ritrovo.

Le finestre del piano terra o rialzato debbono essere munite di solide inferriate.

Le abitazioni private eventualmente facenti parte del medesimo corpo di fabbrica, devono essere provviste di ingressi separati ed avere i loro ambienti, passaggi e scale del tutto indipendenti da quelli della caserma.

La porta dell'ingresso principale alla caserma deve avere un chiavistello interno, un campanello ed un occhio magico panoramico, attraverso il quale sia possibile riconoscere preventivamente le persone che chiedono di entrare.

I battenti debbono essere rinforzati posteriormente con lastre di ferro, di almeno 3 mm. di spessore, e serrati -durante le ore di chiusura- con l'applicazione di consistenti bracci di ferro.

Per l'illuminazione notturna dell'esterno, ai lati dell'ingresso, debbono essere collocate, ad altezza d'uomo, lampade che consentano una adeguata visibilità.

CAPITOLO III

ACCETTAZIONE E CONSEGNA DELLE CASERME

263

L'accettazione delle caserme e la designazione dell'uso dei vari ambienti spettano al comandante di provincia/gruppo, il quale, ogni qualvolta debbasi istituire un nuovo comando ovvero trasferire uno esistente, deve accertare, di concerto con il rappresentante della prefettura competente; se l'edificio proposto come caserma riunisca

i necessari requisiti. L'accettazione degli stabili destinati ai battaglioni, al gruppo squadroni, ai comandi di Corpo e superiori, nonché la designazione dell'uso dei vari locali spetta ai rispettivi comandanti.

La caserma è presa in consegna dal comandante del reparto che la occupa.

Quando in un medesima caserma risiedono più comandi, ogni comandante prende in consegna solamente i locali occupati dal suo reparto o dai suoi uffici.

La caserma per il comando di Corpo è presa in consegna dal comandante del gruppo squadrone.

CAPITOLO IV

ALLOGGIAMENTO IN CASERME DEGLI UFFICIALI, SOTTUFFICIALI APPUNTATI E CARABINIERI CONIUGATI

264

Gli ufficiali ed i sottufficiali Comandanti di Stazione sono alloggiati nelle caserme ove ha sede il loro Comando od Ufficio, sempre che vi sia la disponibilità di alloggi. Nelle caserme dei Comandi di Regione e Legione sono alloggiati oltreché il comandante, almeno l'aiutante maggiore e il capo Ufficio OAIO.

I sottufficiali ed i carabinieri celibi in ferma ed i frequentatori di corsi formativi, anche se in sp., ad eccezione di quelli ammogliati, hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di Reparto. Il personale celibe in servizio permanente non ha l'obbligo di alloggiare in caserma. Lo stesso personale, però, è tenuto comunque ad osservare le prescrizioni di cui al n. 336.

265

Gli alloggi di servizio assegnati al personale dell'Arma devono disporre, possibilmente, di ingresso separato da quello della caserma e comprendere il seguente numero minimo di vani:

- 10 per il Comandante Generale;
- 8 per il generale di Divisione;
- 7 per il generale di Brigata;
- 6 per il colonnello;
- 5 per i ten. colonnelli e maggiori;
- 4 per i capitani, subalterni e marescialli maggiori c.s.;
- 3 per i sottufficiali, appuntati e carabinieri.

Nel numero dei vani non sono inclusi l'ingresso, i servizi e gli ambienti privi di fine-

stra e comunque non igienicamente abitabili, come la legnaia e la cantina. I singoli ambienti, oltre ad essere tappezzati o tinteggiati convenientemente, devono essere provvisti di adeguati mezzi di riscaldamento e degli impianti di luce elettrica, eccettuate le lampadine.

Ogni alloggio deve, inoltre, essere fornito di:

- bagno con scaldabagno (per appuntati e carabinieri, di bagno a doccia);
- gabinetto;
- impianto per l'erogazione di acqua potabile.

266

1. Speciali norme disciplinano le competenze e le modalità per l'assegnazione degli alloggi di servizio al personale dell'Arma.
2. Gli alloggi di servizio devoluti ad una carica sono, di massima, occupati dal militare che la riveste.
3. Gli ufficiali delle tre Armi, Corpi Logistici o Forze Armate addetti ai Comandi di Corpo possono fruire di alloggio in caserma solo quando siano state soddisfatte le esigenze del personale dell'Arma.

I sottufficiali, gli appuntati e i carabinieri ammogliati alloggiano nella caserma ove ha sede il comando del reparto cui appartengono, limitatamente al numero degli alloggi disponibili.

267

Abrogato.

CAPITOLO V

ALLOGGIAMENTO IN CASERMA DEI SOTTUFFICIALI, DEGLI APPUNTATI E DEI CARABINIERI CELIBI

268

I sottufficiali hanno - di massima - una camera ciascuno.

Gli appuntati e i carabinieri dei comandi territoriali dispongono - sempre che possibile - di una camera ciascuno, affinché quelli che prestano servizio in ore notturne possano riposare di giorno.

I militari dei reparti d'istruzione o dei reparti inquadrati nel reggimento a cavallo e battaglioni vengono alloggiati in numero di due o più per camera o, qualora non

fosse possibile, anche in camerate, purché l'ampiezza degli ambienti sia tale da soddisfare alle esigenze igieniche.

Per far fronte ai rigori della stagione invernale gli alloggiamenti in caserma dei sottufficiali, appuntati e carabinieri celibi *devono in ogni caso* essere provvisti dei necessari mezzi di riscaldamento.

CAPITOLO VI

RICOVERO IN CASERMA DEI CAVALLI E DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' PRIVATA

269

Gli Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri in servizio permanente, proprietari di cavalli da sella, possono chiedere, di anno in anno, a mente delle vigenti disposizioni, al Comando Generale V Reparto - SM - Ufficio Attività Sportiva, la scuderizzazione in caserma di un solo quadrupede.

La stabulazione è a totale carico del militare ed è condizionata dal possesso di determinati requisiti contenuti nella pubblicazione n. N-17 «Norme per l'attività ippica nell'Arma dei Carabinieri».

I Comandi di Corpo possono proporre, tramite gerarchico, la scuderizzazione anche dei cavalli di proprietà dei militari in ferma volontaria o di leva, avuto riguardo ai risultati conseguiti nell'anno precedente, anche se prima dell'arruolamento. Le domande e le proposte sono valutate dal Comando Generale, sentito l'Ispettore Ippico dell'Arma, sulla base della disponibilità.

Il ricovero ed il parcheggio in caserma di automobili e motocicli di proprietà privata del personale dell'Arma sono disciplinati da apposite disposizioni del Comando Generale.

CAPITOLO VII

LOCALI COMUNI A TUTTE LE CASERME

270

Ogni caserma deve, inoltre, avere:

- una o più camere disponibili per le esigenze complementari di servizio;

- una camera di riunione, con adeguato mezzo di riscaldamento, per mensa, ritrovo del personale e svolgimento delle istruzioni e, possibilmente, una sala convegno per sottufficiali laddove, per il loro numero, si rendesse opportuna;
- una cucina, con acquaio ed adeguati impianti per la confezione del vitto;
- gabinetti con lavandini e bagni a doccia in numero proporzionato alla forza accasermata;
- dispensa, legnaia e cantina;
- due camere di sicurezza (una per gli uomini, l'altra per le donne);
- un locale per la custodia delle armi di reparto e per il munizionamento;
- una o più autorimesse, per il ricovero degli automezzi in dotazione, con adeguata attrezzatura antincendi e - eventualmente - piano di lavaggio con idranti;
- un deposito per carburanti, con adeguata attrezzatura antincendi;
- un locale per la stazione radio, ove questa sia prevista;
- un locale - eventuale - per la dotazione di mobilitazione.

271

Le camere di sicurezza debbono riunire i requisiti necessari a garantire la custodia dei detenuti anche se di grande sorveglianza ed a rendere inattuabile ogni loro tentativo di evasione o di suicidio.

272

Le pareti delle camere di sicurezza debbono essere solide, il soffitto preferibilmente a volta e il pavimento a getto di cemento. In un vano di esso, protetto da robusta reticella metallica e con filo sotto traccia, dovrà essere installata una lampada elettrica accendibile dall'esterno. Le finestre devono essere ad un'altezza dal suolo tale da escludere che i detenuti possano comunque arrivarvi.

Alle finestre sono applicate una ed anche due solide inferriate profondamente infisse nel muro, con bussola esterna munita di reticella ed altra robusta reticella interna a fili di ferro con maglie di dimensioni tali da non consentire il passaggio o l'allacciamento di quanto potrebbe essere adoperato per tentativi di suicidio.

273

La porta della camera di sicurezza deve:

- aprirsi verso l'esterno;
- essere rivestita internamente di lamiera di ferro;
- essere chiusa da forti catenacci;
- poggiare su cardini esterni o perfettamente incassati;

- avere, ad altezza di uomo, un finestrino di piccole dimensioni - non superiore a cm. 10 per lato - con crocetta di ferro e sportello esterno, applicato solidamente e sbarrato, quando è tenuto chiuso, da robusto chiavistello.

Sulla faccia interna dello sportello deve essere incisa una crocetta concava della identica forma e delle identiche dimensioni della crocetta di ferro, onde questa, una volta chiuso lo sportello, vada ad alloggiarsi perfettamente, si da far quasi corpo unico con lo sportello stesso. Naturalmente lo sportello, tranne quando si devono sorvegliare i detenuti, deve rimanere chiuso. Per le nuove realizzazioni, in alternativa, lo spioncino deve avere dimensioni non superiori a cm. 14x14 munito di vetro antiproiettile con visuale unidirezionale verso l'interno della camera di sicurezza.

All'esterno della camera di sicurezza devono essere installati un campanello elettrico di allarme ed un interruttore per l'illuminazione elettrica interna.

274

In mancanza di impianto di erogazione di acqua potabile e corrente, la caserma deve essere internamente munita di pozzo o di fontana che fornisca acqua potabile sufficiente a tutte le necessità del reparto. Non essendovi neppure pozzo o fontana, l'acqua viene conservata in igienici recipienti, forniti dalla competente prefettura, a carico della quale sono altresì le spese per il trasporto dei rifornimenti periodici di acqua. Nelle zone dichiarate malariche tutte le finestre delle caserme devono essere munite di reticelle metalliche protettive.

275

Nelle stazioni urbane di maggiore importanza, un locale, prossimo all'ingresso e dotato possibilmente di telefono, deve essere adibito a camera per il *militare di servizio alla caserma*.

CAPITOLO VIII

CASERME SEDI DI COMANDI DI REGIONE, PROVINCIA, GRUPPO, COMPAGNIA E TENENZA

276

Le caserme sedi di compagnia e tenenza devono avere:

- una camera per il *militare di servizio alla caserma*, prossima all'ingresso, provvista possibilmente di telefono e di mezzo di riscaldamento;
- una sala di punizione per i brigadieri e vicebrigadieri;

— una camera di punizione per gli appuntati e carabinieri.

Al capoluogo di provincia, nella caserma sede del comando carabinieri, deve esservi anche:

- un locale per la sala di ritrovo e lettura per i sottufficiali, appuntati e carabinieri;
- un locale di attesa per il pubblico;
- un locale per il centralino telefonico;
- un locale per il centro trasmissioni;
- una o più autorimesse per gli automezzi in dotazione, con adeguata attrezzatura antincendi, piano di lavaggio, cisterna con distributore automatico per carburanti e magazzino per lubrificanti e grassi in genere;

ed, eventualmente:

- una camera per i marescialli agli arresti;
- un locale per il barbiere;
- un locale per la sala anticeltica.

277

Le caserme capoluogo di regione, oltre ai locali per l'alloggiamento del personale, debbono avere:

- a) un locale per corpo di guardia, prossimo all'ingresso principale della caserma, provvisto di telefono e, ove il clima lo richieda, di mezzo di riscaldamento;
- b) un locale, anche esso prossimo all'ingresso principale, da adibirsi a parlatorio;
- c) locali adatti per sala convegno ufficiali;
- d) locali adatti per sala convegno per sottufficiali;
- e) locali adatti per sala convegno per appuntati e carabinieri;
- f) un locale per il centralino telefonico;
- g) idonei locali per il centro trasmissioni;
- h) autorimesse in numero adeguato per il ricovero degli automezzi di qualsiasi tipo in dotazione, con attrezzatura antincendi e piano di lavaggio con idrante;
- i) idonei locali per l'officina di riparazione del materiale automobilistico;
- l) una cisterna con distributore automatico per i carburanti;
- m) un magazzino per i lubrificanti e grassi in genere;
- n) un locale per il deposito delle biciclette in dotazione;
- o) un locale per la manutenzione dei materiali del gruppo C e per la riparazione biciclette;
- p) un locale per il barbiere;

- q) due sale di punizione per i brigadieri e vicebrigadieri;
- r) due camere di punizione per gli appuntati e carabinieri.

CAPITOLO IX

CASERME DEI BATTAGLIONI

278

Le caserme dei battaglioni carabinieri debbono inoltre avere:

- aule didattiche attrezzate per le istruzioni teoriche o di specializzazione;
- un poligono per tiro ridotto;
- una palestra coperta, attrezzata anche per l'addestramento di judo, di difesa personale e disarmo;
- un campo sportivo, anche se non di dimensioni regolamentari;
- una sala per proiezioni cinematografiche;

e, possibilmente:

- una sala di scherma per ufficiali e sottufficiali.

CAPITOLO X

CASERME DELLE STAZIONI DELL'ARMA A CAVALLO O MISTE

279

Le caserme sedi di stazioni dell'Arma a cavallo o miste, devono avere una scuderia, di ampiezza tale da assicurare il ricovero dei cavalli previsti dall'organico, nonché per altri due o più cavalli, per il caso in cui particolari esigenze di servizio rendessero necessario un aumento temporaneo di quadrupedi.

Ogni posta, munita di rastrelliera, mangiatoia, baciletta, battifianchi, colonne e campanelle, deve essere larga non meno di mt. 1,80. Qualora le poste siano collegate in doppia fila, fra queste deve esservi un passaggio di larghezza non inferiore a mt. 2,50. I pavimenti delle scuderie devono avere la giusta inclinazione con scolo e chiavica a chiusura inodora; nella stagione estiva le finestre debbono essere munite di stuoie, allo scopo di impedire che penetri una luce troppo viva ed i cavalli vengano molestati dalle mosche e da altri insetti.

Le scuderie devono possibilmente costituire corpo di fabbrica a sè stante e non essere situate in locali sottostanti a dormitori, alloggi od uffici.

In prossimità delle scuderie vi deve essere:

- un abbeveratoio in pietra o cemento di dimensioni proporzionate al numero dei cavalli;
- una selleria;
- un magazzino per conservarvi scorte di foraggio per un periodo minimo di 40 giorni;
- una fossa per il letame - ricavata a debita distanza dai locali abitati - costruita in modo da impedire esalazioni ed infiltrazioni nel terreno circostante, specialmente quando vi siano pozzi nelle vicinanze.

CAPITOLO XI

LOCALI PER GLI UFFICI, ARCHIVI, MAGAZZINI E LABORATORI

280

Per le caserme sedi di comando di regione, di provincia/gruppo, di battaglione, di compagnia e di tenenza, il numero degli ambienti necessari per gli uffici, archivi, magazzini, laboratori ed armeria è fissato, caso per caso, dal rispettivo comandante; per i comandi di ufficiale dislocati fuori del capoluogo di provincia, è competente il comandante di gruppo.

Il numero dei vani destinati all'uso di cui sopra deve essere determinato in base alle *esigenze funzionali* sia per il tempo di pace che per il caso di mobilitazione.

I locali dove sono custoditi documenti di carattere segreto e riservato o valori devono rispondere ai necessari requisiti di sicurezza.

Ove il clima lo richieda, i locali devono essere dotati di mezzi per il riscaldamento. Ogni caserma di stazione, non sede di comando di ufficiale, deve avere: una camera per l'ufficio del comandante della stazione; una per l'archivio ed il magazzino ed una sala d'attesa per il pubblico.

CAPITOLO XII

DIVIETO DI APPORTARE VARIANTI ALLA DESTINAZIONE DEI LOCALI NELLE CASERME

281

E' vietato apportare varianti alla destinazione dei vari locali delle caserme.

In caso di necessità, occorre l'autorizzazione del comandante di gruppo o di batta-

glione. Per la sede del comando di provincia/gruppo o di battaglione l'autorizzazione è data dal comandante di Corpo.

Ove le trasformazioni richiedessero l'esecuzione di lavori di adattamento, dovranno essere osservate le norme di cui al n. 292.

CAPITOLO XIII

ORTI E GIARDINI ANNESSI ALLE CASERME

282

Qualora alla caserma fossero annessi, per uso dei carabinieri, orti e giardini, il loro prodotto sarà impiegato per il vitto, ed i militari coniugati riceveranno di tale prodotto parte uguale, sempre quando abbiano concorso nella spesa di manutenzione e coltivazione.

CAPITOLO XIV

DIVIETO DI ALLOGGIARE PERSONE NELLE CASERME

283

Nelle caserme non possono alloggiare persone estranee all'infuori dei famigli e dei palafrenieri autorizzati e sempre che siano disponibili adatti locali.

Negli alloggi di servizio dei sottufficiali, appuntati e carabinieri possono alloggiare parenti di essi e domestiche, sempre che non facciano uso di effetti dell'impresa casermaggio.

La loro presenza - se di durata superiore ad una settimana - dovrà essere notificata al comando di compagnia o tenenza.

CAPITOLO XV

ORDINE E PULIZIA

284

La caserma deve presentare sempre in ogni sua parte aspetto uniforme e massima proprietà: ciò si ottiene se *ciascun comandante educa i dipendenti ad amare la caserma come la propria casa.*

285

Ogni ambiente della caserma deve essere tenuto accuratamente pulito nel massimo ordine, stabilendo un posto per ogni cosa e mantenendo ogni cosa al suo posto. Particolari osservanze igieniche saranno attuate per le cucine, le camerate ed i servizi. Attraverso periodici lavori di minuto mantenimento, si dovrà evitare il formarsi di fenditure e scrostature nelle pareti, soffitti, pavimenti, usci, imposte, ecc. e, soprattutto, la infiltrazione di umidità.

286

In caserma, mercè l'esemplare comportamento nelle manifestazioni proprie di una ordinata vita civile, i militari non devono dar luogo al benché minimo motivo di critica o di doglianza da parte degli inquilini degli stabili contigui o dei passanti.

287

Le scuderie devono essere tenute arieggiate, pulite ed asciutte. In esse non devono trovarsi oggetti, nè materiali che non siano di prescrizione. Le lettiere devono essere sempre pulite. Gli utensili per la pulizia, quando non vengono adoperati, sono collocati in un luogo stabilito. Durante la notte i cavalli sono legati in modo da potersi comodamente coricare e riposare. E' fatto divieto, però, di attaccarli alle rastrelliere. Nelle scuderie e nei magazzini foraggio è proibito fumare ed accendere fuochi.

CAPITOLO XVI

AFFISSIONI

288

Nelle caserme, all'ingresso di ogni locale, è posta una tabella che ne indica la destinazione. Per i minori reparti territoriali (province/gruppi, comandi intermedi e stazioni) le tabelle sono limitate ai locali adibiti ad uffici ai quali è normalmente consentito l'accesso al pubblico.

Devono, inoltre, essere affissi:

- sull'uscio di ogni camera o dormitorio - ad eccezione di quelli delle caserme sedi dei minori reparti territoriali su citati - una tabella indicante il grado, cognome e nome del militare o dei militari che vi sono alloggiati, ed altra con l'elenco dei materiali di casermaggio che vi si trovano;
- a capo di ogni posto letto, una tabellina indicante grado, cognome, nome e numero di matricola del militare che lo occupa;

- nella camera di riunione, il memoriale del servizio, l'orario regionale delle operazioni giornaliere, il libretto della ripartizione della spesa giornaliera, l'elenco dei militari alloggiati fuori caserma con i rispettivi indirizzi ed eventuali rispettivi numeri telefonici;
- in ogni autorimessa, deposito carburanti o magazzino, tabelle varie indicanti il divieto di fumare, gli automezzi ricoverati (tipo, numero di targa e nome del militare consegnatario di ciascun mezzo), gli impianti, attrezzi e dotazioni fisse e mobili esistenti, nonché i compiti giornalieri per la manutenzione degli automezzi;
- nel locale dove è ubicato il telefono, una tabella indicante i numeri di uso più comune (comandi ed autorità, vigili del fuoco, pronto soccorso, ecc.).

289

Nella camera per il *militare di servizio alla caserma* o nel corpo di guardia sono affissi:

- la tabella indicante i doveri *del militare di servizio alla caserma* o la consegna della guardia;
- l'elenco dei materiali esistenti nel locale;
- l'orario legionare delle operazioni giornaliere;
- la tabella con l'elenco degli indirizzi (e degli eventuali numeri telefonici) degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri che alloggiano fuori caserma;
- le tabelle con l'elenco degli uffici, comandi militari ed autorità che hanno sede nel territorio del reparto;
- la tabella con i nominativi dei civili autorizzati ad entrare in caserma.

290

Nelle caserme delle stazioni dell'Arma a cavallo o miste sono affissi:

- nella scuderia, per ogni posta, una tabellina indicante il nome e numero di matricola del cavallo che la occupa e gli analoghi dati del militare consegnatario del quadrupede;
- nella selleria, presso ogni bardatura, un cartellino indicante grado cognome e numero di matricola del militare che ha in consegna la bardatura.

CAPITOLO XVII

ARMI E MUNIZIONI

291

In caserma le armi sono tenute scariche. Un caricatore di ciascuna arma automatica

deve essere tenuto, per breve periodo ed a rotazione con gli altri, con le cartucce inserite e separato dall'arma.

Per la pulizia delle armi i militari osservano le prescrizioni vigenti in materia, evitando in modo assoluto di poggiare agli stipiti delle porte o sui davanzali delle finestre le canne dei moschetti.

Le armi di reparto, il munizionamento relativo, le bombe e gli artifizi lacrimogeni sono custoditi in apposito locale sotto la personale responsabilità dei comandanti. Bisogna tuttavia assicurare la disponibilità di armi automatiche da parte del militare di servizio alla caserma e dei militari addetti ai vari uffici dei comandi di ufficiale, con particolare riguardo a quelli ubicati ai piani inferiori.

All'inizio ed al termine di ogni servizio, i militari, sotto la sorveglianza e responsabilità del più elevato in grado o più anziano, devono compiere le operazioni di caricamento e di scaricamento delle armi nel posto indicato con apposito cartello.

Le armi lunghe da fuoco dei militari ammortati sono custodite in apposito locale della caserma.

E' fatto divieto di tenere in caserma:

- armi diverse da quelle costituenti la dotazione individuale o di reparto;
- munizioni che eccedono i quantitativi prescritti dalle disposizioni in vigore.

In deroga a quanto sopra i militari di ogni grado, provvisti della prescritta licenza ed alloggiati in caserma, possono conservare nel magazzino:

- le armi di loro proprietà occorrenti per l'esercizio della caccia, purché siano scariche, smontate e riposte in apposite custodie;
- le relative cartucce, purché collocate in apposita cassetta provvista di serratura con chiave.

Analoga deroga è prevista per i militari accasermati che risultino regolarmente tesserati all'Unione Italiana Tiro a Segno, limitatamente alle armi e relative munizioni di loro proprietà destinate a competizioni sportive di tiro.

E' però vietato a tutti:

- provvedere alla pulizia di tali armi in qualsiasi locale della caserma;
- manipolare, in detti locali, polveri per confezionare cartucce o per altri scopi.

CAPITOLO XVIII

LAVORI OCCORRENTI ALLE CASERME

292

I lavori di riparazione o di innovazione occorrenti alle caserme del demanio militare

in uso all'Arma devono essere segnalati, tramite il comando di Corpo, al Comando Generale, competente ad autorizzare l'esecuzione.

Per gli immobili di pertinenza o comunque amministrati dal Ministero dell'Interno, tali segnalazioni sono fatte alla competente prefettura dal comandante di gruppo o di battaglione, sia per le rispettive caserme capoluogo sia per quelle adibite a sedi di reparti dipendenti.

I comandi di Corpo e superiori trattano direttamente con le prefetture.

Fanno però eccezione le riparazioni che non ammettono dilazioni per le quali i comandanti dovranno senz'altro provvedere, sentito il parere dell'ufficiale sanitario o di persona tecnica, al fine di eliminare qualsiasi danno alla salute dei dipendenti, riferendone subito ai superiori.

CAPITOLO XIX

CASERMAGGIO ED ILLUMINAZIONE

293

Al servizio di casermaggio ed illuminazione nelle caserme dell'Arma territoriale provvede il Ministero dell'Interno, in conformità alle norme contenute nel «Capitolato generale per la provvista e la manutenzione degli effetti di casermaggio».

Per i reparti d'istruzione, tale servizio è, invece, a carico della amministrazione militare, che provvede anche all'illuminazione per gli uffici dei comandi e per i locali ad uso magazzini e laboratori.

Per il casermaggio, illuminazione, riscaldamento e pulizia dei posti di pernottamento, debbono provvedere le amministrazioni comunali.

Per il riscaldamento, valgono le apposite disposizioni emanate dal Comando Generale dell'Arma.

PARTE QUARTA

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CASERMA

TITOLO I

RAPPORTO DEGLI UFFICIALI COMANDANTI E MODO DI RICEVERE UN SUPERIORE NEI LOCALI DELLA CASERMA

CAPITOLO I

RAPPORTO DEGLI UFFICIALI COMANDANTI

294

Devono essere osservate al riguardo le «NORME PER LA VITA ED IL SERVIZIO INTERNO DI CASERMA» - Pubblicazione 2938, dello Stato Maggiore Esercito.

295

Il comandante di legione stabilisce l'ora ed i giorni in cui riceve i dipendenti comandanti della sede, per impartire istruzioni e direttive. Allo stesso modo si regolano gli altri ufficiali per i comandanti dei reparti che hanno alle dipendenze. Nello stabilire l'orario e la frequenza dei predetti rapporti si deve evitare di intralciare le operazioni di servizio.

CAPITOLO II

MODO DI RICEVERE IL SUPERIORE ALL'INGRESSO DELLA CASERMA E DURANTE LA VISITA AI VARI LOCALI

296

In occasione di visita di superiore, la guardia alla caserma si schiera solo presso i comandi di Corpo, presso i quali tale servizio è normalmente disimpegnato. Nelle altre sedi è sufficiente che, oltre al comandante della caserma, sia presente all'ingresso una rappresentanza di militari del reparto od il solo militare di servizio

alla caserma. Il trombettiere si schiera unicamente con la guardia di cui fa parte. L'ingresso non preavvisato di un ufficiale in locali ove siano in corso istruzioni tecniche o pratiche (anche se impartite da militari di lui meno elevati in grado), oppure in officine, laboratori, ecc., ove siano in azione macchine operatrici, motori, ecc., non dà luogo ad onori.

Qualora l'ufficiale entri invece in un locale dove militari di lui meno elevati in grado attendono alle loro occupazioni:

- chi per primo lo scorge dà l'«attenti»;
- il più elevato in grado od il più anziano gli si presenta per dargli novità e ricevere eventuali ordini;
- la dispensa della posizione di «attenti», qualora si intenda far riprendere l'attività interrotta, viene data mediante il comando: «in azione».

Quando la visita è fatta in camerata ed è preannunciata, ciascun militare si fa trovare in piedi e a destra del proprio posto letto; il più elevato in grado fra i presenti attende all'ingresso della camerata per dare l'«attenti» e per accompagnare il superiore. Se il superiore che procede alla visita è già accompagnato o da ufficiali o sottufficiali del reparto, spetta al più elevato in grado o più anziano di questi di ordinare l'«attenti». In ogni caso i militari che si trovano nella camerata prendono la posizione di «attenti» senza salutare, e la mantengono finché l'ufficiale sia uscito o non li abbia dispensati. Presentandosi un superiore in una sala ove siano riuniti ufficiali per motivi di servizio, questi è ricevuto con l'«attenti» ordinato dal più elevato in grado o più anziano dei presenti.

TITOLO II

SERVIZIO DI CASERMA

CAPITOLO I

SERVIZIO DI CASERMA

297

Comandante della caserma è il comandante del reparto che vi è dislocato.

Se la stessa caserma è sede di più reparti, l'ufficiale o sottufficiale più elevato in grado o più anziano tra i pari grado assume le funzioni di comandante di caserma, sovrintendendo e vigilando sui servizi in comune.

Presso il comando di Corpo e nei casi dubbi, sarà il comandante di Corpo a stabilire

l'ufficiale - ovviamente il più elevato in grado, quale sia l'incarico ricoperto - cui spettano i compiti e le responsabilità di comandante di caserma.

298

I servizi di caserma comprendono:

1. per le sedi dei Comandi retti da Generali:
 - a. un sottufficiale di giornata agli uffici;
 - b. un piantone all'ingresso principale ed uno per gli uffici;
 - c. il personale strettamente indispensabile per il funzionamento di servizi di collegamento e logistici;
2. per le sedi di Comando di Corpo:
 - a. un Capitano d'ispezione ed un ufficiale o maresciallo di picchetto per la Scuola Sottufficiali, per le Scuole Allievi e per i Battaglioni quando la forza accasermata è almeno di tre Compagnie;
 - b. un maresciallo di giornata per la Scuola Ufficiali, per i Comandi di Regione e per i Comandi di cui alla precedente lettera a), quando la forza accasermata è inferiore a tre Compagnie;
 - c. un sottufficiale d'ispezione;
 - d. la guardia alla caserma sede di Comando di Corpo (un piantone per la Scuola Ufficiali);
 - e. la guardia-scuderia (eventuale);
 - f. il numero strettamente indispensabile di militari piantoni per gli uffici e per il funzionamento dei servizi di collegamento e logistici;
3. per le sedi di Battaglione distaccato:
 - a. un ufficiale o maresciallo di picchetto, oppure un maresciallo di giornata se la forza accasermata è inferiore a tre Compagnie;
 - b. un sottufficiale d'ispezione;
 - c. la guardia alla porta della caserma;
 - d. il personale strettamente indispensabile per il funzionamento dei servizi di collegamento e logistici;
 - e. la guardia-scuderia per i Reparti a cavallo;
4. per le sedi di Comando Provinciale, di Gruppo e Compagnia:
 - a. un sottufficiale di giornata, a turno fra i sottufficiali della sede, con il concorso degli appuntati scelti UPG nella misura necessaria ad assicurare la funzionalità del servizio;
 - b. un militare di servizio alla caserma o due nei capoluoghi con forza rilevante;
 - c. il personale strettamente indispensabile per il funzionamento dei servizi di collegamento e logistici.

5. per le sedi di Stazione e di altri Reparti minori:

- a. un militare di servizio alla caserma, a turno fra gli appuntati ed i carabinieri;
- b. la guardia-scuderia, eventuale, per i Reparti a cavallo;
- c. il personale strettamente indispensabile per il funzionamento dei servizi di collegamento e logistici.

Salvo quanto disposto nel successivo n. 299, ai servizi di caserma contemplati dal n. 298 partecipano anche i militari ammogliati nei vari ruoli (sottufficiali, appuntati e carabinieri) i quali, tuttavia, quando il genere di servizio lo consente sono messi in grado di consumare i pasti in famiglia previa sostituzione.

I servizi interni di cui al precedente n. 5, specie per le Stazioni e i Reparti minori che dispongono di forza limitata, possono essere abbinati con servizi istituzionali nella sede di breve durata. Il militare di servizio alla caserma, ove ritenuto necessario o conveniente, può essere sostituito anche parzialmente dallo stesso Comandante di Stazione, cui compete - ai sensi dei nn. 26, 27, 29 e 47 - la ripartizione e registrazione del servizio, o dal Sottufficiale in sottordine al Reparto, impegnati in attività di ufficio.

299 (*)

Salvo eccezionali esigenze sono esonerati:

- a. dai servizi di «giornata» e di «ispezione»: i Comandanti di Stazione, gli addetti agli Ispettorati del lavoro, gli imbarcati (soltanto per il periodo di impiego), nonché i sottufficiali che assumono, anche temporaneamente, incarichi devoluti organicamente agli ufficiali;
- b. dal servizio di «picchetto»: i luogotenenti e marescialli transitati in ausiliaria;
- c. dal servizio di «guardia» e da altri interni di caserma estranei al loro impiego:
 - a livello Comando di Corpo: autista del Comandante;
 - a livello Comando Provinciale e di Gruppo:
 - autista del Comandante;
 - addetti agli Ispettorati del Lavoro;
 - a livello Comando Intermedio:
 - autista del Comandante;
 - gli imbarcati (soltanto per il periodo di impiego).

Al sottufficiale in servizio di giornata potrà - normalmente - essere consentito di pernottare in famiglia, previa sostituzione, se ritenuta necessaria, con altro sottufficiale.

* Come modificato con la 33^a serie di aggiunte e varianti

300

La porta d'ingresso alle caserme, dove hanno sede i Comandi di Corpo - per i quali

non è previsto il servizio di guardia - ed i comandi di gruppo, di compagnia e tenenza, deve essere tenuta aperta nelle sole ore di ufficio.
Il militare di servizio, però, deve essere sistemato in locale, protetto da vetro anti-proiettile, dal quale sia possibile controllare l'ingresso.
Ove ciò non sia realizzabile la porta d'ingresso dovrà rimanere sempre chiusa.
Per le caserme sede di comando di stazione valgono le norme particolari emanate dal Comando Generale.

CAPITOLO II

CIVILI IMPIEGATI NEL SERVIZIO DI CASERMA

301

Per distogliere il meno possibile i carabinieri dal loro ordinario servizio, è data la facoltà alle stazioni di assumere persone dell'uno e dell'altro sesso per la confezione del vitto e per la pulizia dei locali di uso comune.
Le stazioni dell'Arma a cavallo, o miste, possono anche assumere palafrenieri per la pulizia delle scuderie e per il governo dei cavalli.

302

I civili ammessi al servizio nelle caserme devono, per moralità e precedenti, offrire garanzia di non recare offesa al prestigio dell'Arma.
L'assunzione od il licenziamento, previa l'osservanza delle norme sindacali e di categoria vigenti, sono autorizzate dall'ufficiale diretto, cui spetta di accertare anche che dette persone abbiano i requisiti voluti.
In casi gravi, il licenziamento, sempre con l'osservanza delle norme suddette, può essere disposto eccezionalmente anche dal comandante della stazione, che ne deve informare l'ufficiale diretto.

303

Il salario del personale anzidetto viene stabilito dal comandante della caserma di concerto con i dipendenti, nel rigoroso rispetto:

- delle mansioni effettivamente svolte;
- delle norme sindacali, assistenziali e previdenziali vigenti;
- delle clausole particolari previste nei contratti collettivi di lavoro.

Le stesse norme dovranno essere scrupolosamente osservate per i versamenti dei contributi sociali inerenti al particolare rapporto di lavoro.

L'ammontare del salario e dei detti contributi ed oneri è ripartito in misura di tre quarti fra tutti i militari celibi e di un quarto fra tutti i militari ammogliati nel caso che uno o più domestici attendano sia alla confezione del vitto per la mensa sia alla pulizia dei locali e godano del vitto in natura.

Se alla confezione del vitto per le mense provvede invece personale diverso da quello addetto alla pulizia dei locali di uso comune, l'onere relativo ai cuccinieri è a totale carico dei conviventi alle mense, mentre quello inerente al salario dei domestici incaricati della pulizia deve essere così suddiviso:

- tre quarti fra tutti i militari celibi e un quarto fra i militari ammogliati, se i domestici godono del vitto in natura;
- un ottavo a carico degli alloggiati fuori caserma e sette ottavi a carico dei fruitori di posto letto, se i domestici non beneficiano del vitto in natura.

La quota domestico da addebitare a ciascun militare deve essere calcolata sulla base delle giornate di effettiva presenza al reparto (1). Devono essere esclusi da qualsiasi contributo all'onere anzidetto i militari alloggiati fuori caserma che siano in forza alle stazioni solo agli affetti amministrativi e che non concorrano in alcun modo ai servizi del reparto. L'ammontare del salario e dei vari contributi ed oneri relativi ai palafrenieri è a carico dei soli militari dell'Arma a cavallo consegnatari di quadripedi a meno che i palafrenieri stessi non attendano, presso le stazioni miste, anche alla pulizia dei locali ed alla confezione del vitto. In tal caso l'importo è ripartito in ragione di tre quarti a carico dei militari a cavallo e di un quarto di quelli a piedi.

TITOLO III

ATTRIBUZIONI NEL SERVIZIO DI CASERMA

CAPITOLO I

GENERALITA'

304

I compiti e le attribuzioni del personale comandato in servizio di caserma sono stabiliti dalle vigenti disposizioni regolamentari e da apposite norme interne, emanate dai comandi dell'Arma interessati, in relazione alle proprie particolari esigenze. Si osservano inoltre le prescrizioni di cui ai numeri successivi.

(1) Ufficiali compresi.

CAPITOLO II
COMANDANTE DI CASERMA

305

Il comandante la caserma deve:

- a) organizzare i servizi di caserma in relazione alle esigenze del servizio d'istituto e della caserma ed alla situazione contingente dell'ordine pubblico;
- b) esigere che tutte le operazioni ed i servizi di caserma si svolgano con la puntualità, l'esattezza e l'ordine che sono caratteristiche dell'ambiente e della vita militare, non tollerando alcuna trascuratezza e negligenza nella pulizia, nell'igiene e nella disciplina;
- c) provvedere alle esigenze che improvvisamente si manifestassero, informandone subito, nei casi gravi ed urgenti, il proprio superiore ed il comandante del presidio.

306

Il comandante della stazione, sia o non comandante di caserma, ha anche le seguenti attribuzioni:

- a) comunica o fa comunicare al personale, gli ordini del giorno, le circolari, le disposizioni varie di servizio nonché le determinazioni in genere che è necessario siano conosciute dai militari dipendenti;
- b) custodisce nell'apposito armadio metallico (1), conservandone personalmente le chiavi, i documenti classificati. Custodisce, invece, nell'apposita cassetta per denaro, ancorata al muro, i fondi di pertinenza della stazione ed i fondi vitto dei militari;
- c) ha in consegna gli effetti di casermaggio, i materiali di proprietà della amministrazione, i carburanti e i lubrificanti assegnati per gli automezzi in carico;
- d) quando si assenta ed in caserma non vi sono o non rimangono sottufficiali in sottordine o militari scrivani, chiude a chiave la porta dell'ufficio stesso e lascia la seconda chiave attaccata, in busta sigillata, all'esterno di detta porta;
- e) vigila sull'acquisto e sulla buona qualità dei generi per il vitto, curando, sotto la propria responsabilità, che l'importo di essi sia giornalmente pagato;
- f) amministra il vitto, mantenendo la spesa nei limiti stabiliti e curando che esso sia di gradimento dei conviventi;

(1) Presso le stazioni capoluogo la chiave dell'armadio metallico contenente i documenti classificati deve essere custodita, nelle ore non di ufficio, con le modalità prescritte dall'ufficiale comandante della caserma. Presso le stazioni urbane e distaccate la chiave del citato armadio deve essere custodita nella cassetta per denaro.

- g) dispone che gli oggetti dei militari assenti siano ritirati e custoditi nel magazzino della stazione e fa compilare, in duplice esemplare, l'inventario degli oggetti di quelli che lasciano la stazione per oltre 30 giorni per recarsi in licenza, in luoghi di cura o al capoluogo per motivi disciplinari;
- h) cura che l'appaltatore adempia agli obblighi stabiliti dal capitolato per il cambio e la lavatura delle lenzuola, degli asciugamani, per lo spurgo dei materassi dei capezzali e dei pagliericci e per la manutenzione e rinnovazione degli effetti di casermaggio;
- i) conserva le chiavi delle camere di sicurezza, tranne che vi siano rinchiusi detenuti; in tal caso si regola come disposto dal n. 166 del presente regolamento, assicurandosi che il militare di servizio alla caserma ottemperi scrupolosamente ai suoi doveri;
- l) fa prestare immediata cura agli ammalati ed ai feriti e vigila affinché siano osservate le prescrizioni mediche.

CAPITOLO III

SOTTUFFICIALE O GRADUATO DI GIORNATA

307

Il sottufficiale o appuntato scelto UPG di giornata sovrintende alle varie operazioni di caserma, si accerta che i servizi escano regolarmente e riceve le novità da quelli che rientrano, riferendone, se del caso, al Comandante della Stazione o all'ufficiale competente. Nelle ore non d'ufficio riceve i telegrammi, raccoglie le denunce e le altre comunicazioni di servizio. Adotta nei casi urgenti i provvedimenti che ritiene indispensabili, informandone subito il Comandante della Stazione o l'ufficiale competente. Controlla l'attività del militare di servizio alla caserma e vigila sui militari puniti. Può allontanarsi dalla caserma solo previa sostituzione, da annotare sul memoriale del servizio. Compatibilmente con gli speciali doveri, disimpegna in caserma i suoi normali compiti. Indossa costantemente la bandoliera.

CAPITOLO IV

SOTTUFFICIALE O GRADUATO CAPO SCUDERIA

308

Nelle stazioni miste il sottufficiale o graduato dell'Arma a cavallo più elevato in gra-

do adempie alle funzioni di capo scuderia.

Per l'assolvimento dei suoi compiti, osserva le disposizioni contenute nelle «NORME PER LA VITA ED IL SERVIZIO INTERNO DI CASERMA» - Pubblicazione n. 2938, dello Stato Maggiore dell'Esercito.

CAPITOLO V

MILITARE DI SERVIZIO ALLA CASERMA

309

Il *militare di servizio alle caserme* delle stazioni capoluogo è armato di pistola carica ed indossa la bandoliera bianca nelle ore d'ufficio; deve sempre avere l'immediata disponibilità di un'arma automatica.

Si munisce di arma automatica ogni qual volta si renda necessario fronteggiare un pericolo alla propria o altrui incolumità non risolvibile con l'uso dell'arma corta, nonché quando:

- . sia necessario aprire la porta della caserma in orario notturno;
- . si debba procedere ad ispezioni esterne.

I suoi doveri sono:

- fermare, indirizzare o accompagnare, a seconda dei casi - chiudendo all'evenienza momentaneamente la porta d'ingresso - agli uffici e agli alloggi degli ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri ammogliati, le persone che non hanno libero ingresso in caserma;
- vietare, con l'*osservanza delle norme relative alla disciplina ed alla subordinazione*, l'uscita ai militari che non sono di servizio o che non indossano l'uniforme prescritta dalla giornata;
- annotare sull'apposito registro l'ora di uscita e di entrata degli automezzi e dei militari che, per qualsiasi motivo, entrano od escono dalla caserma in ore diverse dalla libera uscita eccettuati, però, i marescialli;
- chiamare di notte i militari che debbono uscire di servizio (per questo motivo, nelle stazioni composte di numeroso personale, il *militare di servizio alla caserma*, salvo eccezionali esigenze, deve essere lasciato libero da ogni servizio nella notte successiva), ed avvertire il comandante della stazione degli eventuali ritardi, nell'inizio e nel termine dei servizi;
- assicurarsi della chiusura della porta carraia e della porta dell'autorimessa, conservando presso di sé le chiavi ed aprire soltanto quando devono entrare o uscire automezzi.

Qualora non sia altrimenti disposto, ha l'obbligo di vigilare sulla camere di sicurezza, quando vi siano rinchiusi detenuti.

Il *militare di servizio alle caserme* delle stazioni urbane o distaccate:

- tiene la bandoliera bianca nella camera di riunione, per indossarla non appena giunga in caserma un ufficiale, o il maresciallo che regge interinalmente il comando Compagnia;
- deve sempre avere l'immediata disponibilità di un'arma automatica che verrà usata ogni qual volta si renda necessario fronteggiare un pericolo alla propria o altrui incolumità non risolvibile con l'uso dell'arma corta, nonché quando:
 - sia necessario aprire la porta della caserma in orario notturno;
 - si debba procedere ad ispezioni esterne;
- tiene chiusa la porta della caserma a chiave, conservandola presso di sé;
- accompagna dal comandante della stazione o agli alloggi delle famiglie aventi ingresso comune con la caserma, le persone che non hanno libero accesso;
- in assenza del comandante della stazione o di altri marescialli e brigadieri, riceve le denunce e le segnalazioni con le quali informa il primo superiore che entra in caserma;
- osserva le consegne particolari del *militare di servizio alla caserma* compendiate nella tabella affissa nella camera di riunione;
- sorveglia le camere di sicurezza, quando vi siano rinchiusi detenuti;
- vieta l'uscita ai militari che non sono di servizio o non indossano l'uniforme prescritta.

Il *militare di servizio alla caserma* non può allontanarsi dalla caserma a meno che non sia stato comandato in altro servizio, nel qual caso deve essere sostituito.

Prima di aprire la porta d'ingresso deve accertare l'identità di chiunque bussi ed il motivo della visita.

Nell'arco notturno:

- può consentire l'accesso a più di una persona non direttamente conosciuta solo dopo aver ricevuto man forte da altro militare armato ed opportunamente dislocato;
- deve allertare la Centrale Operativa, prima di consentire l'accesso a persone non direttamente conosciute, segnalandone successivamente l'uscita.

Trovandosi solo in residenza e giungendo dispacci da far proseguire per corriere, deve, prima di partire, consegnare la chiave della porta della caserma al militare che ha portato i dispacci il quale deve essere preventivamente identificato. Questo ultimo non potrà ripartire prima che sia di ritorno qualche militare della stazione.

Il *militare di servizio alla caserma* rimasto solo e che per circostanze urgentissime di servizio debba assentarsi, chiude la porta e tiene con sé la chiave, a meno che nello stesso stabile non si trovino alloggiate famiglie di sottufficiale, di graduati e di militari di truppa con ingresso comune. In tal caso lascia la chiave ai familiari del militare meno elevato in grado o meno anziano alloggiato in caserma.

312

I doveri generali e le consegne particolari del *militare di servizio alla caserma* sono compendati in apposita tabella da tenere affissa nella camera destinata a detto militare, se esiste, o nella camera di riunione.

313

I militari di servizio alle caserme capoluogo di comandi d'ufficiale di qualsiasi livello, devono assicurare le proprie prestazioni con attenzione ed impegno continui mantenendosi per tutta la durata del turno in stato di pronta reattività. I militari di servizio presso le altre caserme possono invece riposarsi nei locali e nei periodi di tempo stabiliti, pronti però a rispondere e ad agire in relazione a qualsiasi chiamata od evenienza.

CAPITOLO VI

CARABINIERE GUARDIA SCUDERIA

314

Osserva le disposizioni stabilite dalle «NORME PER LA VITA ED IL SERVIZIO INTERNO DI CASERMA» pubblicazione S.M.E. n. 2938.

TITOLO IV

MILITARI ADDETTI AD INCARICHI DI CARATTERE TECNICO

CAPITOLO I

SERVIZIO RADIO

SEZIONE 1ª — CAPO CENTRO TRASMISSIONI

315

Al centro trasmissioni del Comando Generale è preposto un ufficiale capo centro. Il personale addetto al centro dipende dal capo ufficio operazioni per l'impiego, dall'ufficio trasmissioni per la parte tecnica, dal reparto autonomo ai fini amministrativi e disciplinari.

Ai centri trasmissioni esistenti presso i comandi retti da generali di Divisione e dai comandanti di Corpo, è preposto un sottufficiale specializzato capo centro, che è

il più elevato in grado o il più anziano degli operatori di cui alle tabelle organiche del personale assegnato a detti comandi. Presso i comandi di Corpo, egli dipende dal capo ufficio Operazioni e Addestramento.

I suoi doveri sono:

- regolare e controllare il funzionamento del centro, in modo da raggiungere celebrità ed esattezza nello smistamento del traffico e nelle relative operazioni di accettazione, registrazione, transito e recapito dei messaggi;
- vigilare sugli operatori perché si attengano alle norme di procedura vigenti ai prescritti orari di collegamento, all'uso delle frequenze e nominativi assegnati;
- curare la disciplina, i turni di servizio e che non vengano trasmessi messaggi non autorizzati;
- controllare gli apparati, curare la manutenzione e chiedere tempestivamente la riparazione di quelli guasti al sottufficiale radiomontatore legionale;
- conservare il carteggio e i documenti del centro trasmissioni e anche quelli del sottufficiale radiomontatore;
- rappresentare al proprio superiore diretto ogni necessità, inconveniente o disservizio.

SEZIONE 2ª — SOTTUFFICIALE RADIOMONTATORE

316

Il sottufficiale radiomontatore è assegnato ad ogni centro trasmissioni, del quale fa parte. Egli provvede, di iniziativa o su richiesta del capo centro trasmissioni, alla manutenzione e riparazione degli apparati del comando di Corpo e di quelli dipendenti, anche se distaccati. Quando debba recarsi fuori sede deve essere espressamente autorizzato dal capo ufficio Operazioni e Addestramento.

Il sottufficiale radiomontatore, se più elevato in grado o più anziano del capo centro trasmissioni dipende dal capo ufficio Operazioni e Addestramento.

SEZIONE 3ª — CAPO STAZIONE RADIO

317

E' il militare più elevato in grado o più anziano addetto alle trasmissioni; nei comandi di battaglione o reparti corrispondenti dipende dall'aiutante maggiore.

Il capo della stazione radio - installata presso il comando provinciale, del gruppo, compagnia, tenenza, stazione e posto fisso - dipende dal rispettivo comandante.

Il capo stazione radio ha gli stessi doveri stabiliti per il capo centro trasmissioni dei comandi di Corpo.

CAPITOLO II

SERVIZIO AUTOMOBILISTICO

SEZIONE 1ª — SOTTUFFICIALE CAPO OFFICINA DEL COMANDO DI CORPO

318

Dipende dall'ufficiale al materiale ed è responsabile della custodia, manutenzione e pulizia dei macchinari, attrezzi ed utensili dell'officina.

Egli inoltre:

- vigila sul personale addetto alla officina e si assicura che esso esegua il lavoro a regola d'arte;
- esprime il proprio parere in merito alla riparazione degli automezzi guasti;
- si accerta se l'usura e le avarie degli automezzi dipendano da normale impiego o da altre cause, che possono dare origine a responsabilità disciplinari ed amministrative, riferendone all'ufficiale al materiale;
- cura la compilazione e tenuta a giorno della contabilità delle riparazioni e dei lavori dell'officina sotto la diretta responsabilità dell'ufficiale al materiale;
- è responsabile della perfetta esecuzione dei lavori di manutenzione e delle ispezioni da eseguirsi agli automezzi ai 1.000 e 3.000 Km. di percorso.

SEZIONE 2ª — SOTTUFFICIALE CAPO OFFICINA DI BATTAGLIONE

319

Dipende dall'ufficiale addetto ai materiali del battaglione ed ha attribuzioni identiche a quelle del capo officina presso il comando di Corpo.

SEZIONE 3ª — SOTTUFFICIALE CAPO DELL'AUTODRAPPELLO

320

Il sottufficiale capo dell'autodrappello dei comandi di Corpo dipende dal comandante del reparto comando, verso il quale risponde della buona conservazione e manutenzione degli automezzi in carico alla compagnia stessa.

Deve in particolare:

- curare la tenuta dei prescritti documenti;
- provvedere al prelevamento, deposito e distribuzione dei carburanti e lubrificanti;
- custodire la chiave del relativo deposito e curare che una seconda chiave sia conservata - in busta sigillata - nel corpo di guardia;
- presenziare al rifornimento giornaliero dei mezzi;

- compilare la contabilità relativa al consumo mensile dei carburanti e lubrificanti;
- assistere all'esecuzione delle prescritte operazioni di manutenzione giornaliera di esclusiva competenza del conduttore ed esigere dai militari consegnatari dei mezzi l'esatto adempimento delle loro incombenze;
- vigilare sulla buona conservazione del materiale in consegna ai conduttori;
- segnalare tempestivamente al comandante del reparto comando i mezzi abbisognevoli di riparazione.

**SEZIONE 4* — SOTTUFFICIALE O GRADUATO ADDETTO
AI POSTI DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI
PRESSO I COMANDI PROVINCIALI E DI GRUPPO**

321

Dipende dal comandante provinciale e del gruppo e ne è il suo consulente tecnico. Può essere da lui autorizzato a recarsi presso i comandi dislocati fuori sede per rendersi conto delle condizioni del materiale e proporre i provvedimenti ritenuti necessari per mantenere in efficienza gli automezzi. Tali saltuari interventi, rivestendo carattere di assistenza tecnica verso i reparti dipendenti non esimono questi ultimi dalle loro responsabilità in ordine alla conservazione, manutenzione ed impiego del materiale. Ha in comune con il sottufficiale capo dell'autodrappello le altre attribuzioni, tenuto presente che la contabilità relativa ai consumi dei carburanti e la tenuta a giorno dei documenti deve essere unica per tutti i reparti accasermati nello stesso stabile.

CAPITOLO III

TELEFONISTA DI SERVIZIO

322

Viene comandato presso comandi forniti di centralino telefonico.

I suoi doveri sono:

- annotare sull'apposito registro i fonogrammi interurbani pervenuti al centralino dai comandi dell'Arma ubicati nella stessa caserma, i quali devono valutare la necessità dell'uso di tale mezzo di trasmissione;
- annotare su altro registro gli estremi dei fonogrammi urbani trasmessi;
- trascrivere sugli appositi stampati i fonogrammi interurbani ed urbani in arrivo, conservando copia di essi per eventuali controlli;
- non consentire al personale non autorizzato conversazioni urbane o interurbane.

Il telefonista è vincolato al segreto d'ufficio e deve inibire l'accesso al centralino a chiunque non ne sia specificamente autorizzato.

Durante le ore notturne può riposare, senza però allontanarsi dal centralino, per essere in grado di rispondere immediatamente a qualsiasi chiamata.

Nelle caserme ove non esiste centralino, ma unico apparecchio telefonico, i compiti previsti dal presente numero sono disimpegnati dal *militare di servizio alla caserma*.

CAPITOLO IV

AUTISTI, MOTOCICLISTI E CICLISTI DI SERVIZIO

323

Sono comandati per fare fronte a speciali ed improvvise esigenze di servizio.

I loro doveri sono:

- tenersi pronti ad uscire al primo cenno;
- provvedere al trasporto di personale o al recapito di corrispondenza o di pieghi urgenti nel più breve tempo possibile;
- riferire al rientro le eventuali novità.

Di notte è loro consentito di riposare in camerata.

CAPITOLO V

PIANTONE ALL'AUTORIMESSA

324

Nelle autorimesse ove siano ricoverati più di cinque automezzi, è comandato di piantone un militare autista. Egli provvede alla pulizia dei locali e impedisce che gli automezzi escano indebitamente o che vengano manomessi.

TITOLO V
OPERAZIONI DI CASERMA

CAPITOLO I

ORARIO

325

L'orario fissato dal comandante di Corpo regola di massima le operazioni giornaliere. I militari che hanno prestato servizio notturno non sono impiegati in servizio nella notte successiva e non prima che sia stato loro assicurato un periodo di riposo oltre l'orario fissato per l'inizio delle attività mattutine pari alla durata del servizio svolto dopo la mezzanotte.

Il personale che presta servizio in un giorno festivo non domenicale ha diritto di godere di un giorno di riposo in aggiunta al previsto riposo settimanale.

326

Abrogato.

327

Abrogato.

328

Abrogato.

CAPITOLO II

NORME DA ESEGUIRE NEL COMANDARE IL SERVIZIO DI CASERMA

329

I reparti comando per le caserme sedi di comando di Corpo, di battaglioni, di gruppi territoriali, i comandi di stazione per le altre caserme capoluogo, impiantano e tengono al corrente apposito registro per i servizi normali di caserma e di loro competenza, eccezione fatta, per i servizi disimpegnati da militari adibiti a mansioni tecniche (autisti, radiotelegrafisti, radiofonisti, telefonisti, ecc.).

CAPITOLO III

CAMBIO E RIPRESA DEI TURNI DI SERVIZIO DI GUARDIA

330

Per il cambio e ripresa dei turni del servizio di guardia; durata e computo dei servizi di caserma; segnali per le varie operazioni; sveglia e pulizia; cambio della guardia; movimenti nelle sale e camere di punizioni; libera uscita, ritirata e silenzio; permessi serali: sono osservate le disposizioni contenute nelle «NORME PER LA VITA ED IL SERVIZIO INTERNO DI CASERMA» - Pubblicazione 2938, dello Stato Maggiore Esercito.

In deroga a quanto sopra:

- il servizio di sottufficiale di giornata presso i comandi di Corpo, nonché il servizio di sottufficiale di ispezione alle caserme dei reparti di istruzione e mobili, sono espletati in turni di 6-8 ore;
- il servizio di sottufficiale di giornata alle compagnie dei reparti di istruzione e mobili è limitato ad 8 ore; nel rimanente arco della giornata le relative incombenze vengono assolte dal sottufficiale di ispezione;
- il servizio alla caserma presso le sedi dei comandi intermedi, di gruppo e di regione è svolto da un nucleo fisso di almeno quattro militari di truppa, con turni da 6 a 8 ore, complessive 42 ore settimanali.

CAPITOLO IV

LIBERA USCITA, RITIRATA E SILENZIO

331

I militari dell'Arma alloggiati in caserma possono assentarsi nelle ore libere dal servizio, ad eccezione dei carabinieri ausiliari e dei frequentatori dei corsi formativi che fruiscono della libera uscita nelle ore e secondo le modalità fissate dal comandante di corpo.

I militari in ferma, salvo deroghe concesse dai comandanti, hanno, tuttavia, l'obbligo di pernottare in caserma.

E' data comunque facoltà ai comandanti di sospendere l'uscita dalla caserma quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedano.

Presso i battaglioni, l'aliquota «a disposizione» negli orari di libera uscita è di massima costituita da reparti organici.

332

Abrogato.

333

Abrogato.

CAPITOLO V

PERMESSI SERALI

334

Abrogato.

335

Abrogato.

336

Il personale in servizio permanente celibe che richiede di alloggiare fuori caserma ha l'obbligo di:

- risiedere e dimorare nel comune in cui ha sede il Reparto di appartenenza;
- rendere noto il recapito e garantire la possibilità di un pronto collegamento con il Reparto stesso.

Non hanno tale facoltà i frequentatori dei corsi formativi, ad eccezione dei militari ammogliati.

337

I militari liberi dal servizio, in libera uscita, a riposo settimanale, in permesso o in licenza si mettono subito in contatto col proprio reparto di appartenenza al verificarsi di eventi o situazioni particolarmente gravi, di interesse del proprio comando, dei quali siano comunque venuti a conoscenza, ovvero che siano di dominio pubblico, lasciando indicazioni sul proprio recapito.

Per particolari esigenze di servizio il comandante può fare obbligo ai militari dipendenti di assicurare, per il tempo strettamente necessario, la immediata reperibilità per poter ricevere urgenti comunicazioni di servizio, garantendo comunque il raggiungimento del posto di impiego entro un'ora.

338

Abrogato.

339

Abrogato.

CAPITOLO VI

MILITARI AMMALATI

340

I sottufficiati, gli appuntati e i carabinieri celibi che si ammalano sono fatti visitare dal medico a cura del comandante del reparto; qualora la malattia sia dichiarata guaribile oltre i 10 giorni, ovvero richieda speciali cure o sia infettiva, vengono fatti ricoverare nell'infermeria del presidio o nel più vicino ospedale militare.

Nel caso in cui non sia possibile, per un motivo qualsiasi, ricoverarli in un luogo di cura militare, gli ammalati sono ricoverati nell'ospedale civile del *luogo, se esiste, od in quello più prossimo*. Nelle stazioni presso le quali non presti servizio un ufficiale medico od eventualmente un medico civile incaricato della cura del personale militare e quando i medici condotti non abbiano l'obbligo dell'assistenza gratuita, provvede alle cure dei militari dell'Arma, durante il periodo di degenza in caserma, direttamente il comandante della stazione, richiedendo di volta in volta l'opera di un medico civile. In questi casi, l'emolumento deve essere convenuto e pagato ad un tanto per visita ed il rimborso della spesa deve essere richiesto alla amministrazione regionale, correndo la richiesta della quietanza rilasciata dal medico.

Le spese per i medicinali e per vitto speciale, nei casi in cui l'ammalato sia dispensato dal vitto in comune, sono a carico del militare infermo, il quale continua a percepire gli assegni dovutigli. Quest'ultima disposizione non si applica ai sottufficiali e ai militari rafforzati, dato che essi possono chiedere il rimborso delle spese per visite mediche e per i medicinali all'ufficio dell'Ente Nazionale per la Previdenza ed Assistenza dei dipendenti Statali, competente per territorio.

Nel partecipare la guarigione di un militare curato in caserma o la sua entrata in un luogo di cura, dopo i primi dieci giorni, i comandanti di stazione devono sempre dare assicurazione che le spese di cura sono state soddisfatte.

341

Nei capoluoghi, nei quali è comandato un ufficiale medico per i reparti dell'Arma, i militari ammalati sono segnati, dal reparto comando o dall'ufficio di stazione, in apposito registro. L'ufficiale medico, all'ora prescritta, ritira il registro e visita gli ammalati presso i rispettivi letti o nella camera della visita medica, segnando nel re-

gistro stesso le sue prescrizioni. Nei battaglioni e nei gruppi squadroni, giornalmente, all'ora fissata dall'orario ed all'apposito segnale di tromba, i militari che si dichiarano ammalati (esclusi quelli che non sono in grado di lasciare il letto) vengono accompagnati alla visita medica, nei posti sanitari, dal sottufficiale d'ispezione, il quale ritira dagli uffici di compagnia o di squadrone i registri suddetti.

342

I militari, ai quali l'ufficiale medico o, eventualmente il medico civile convenzionato, abbia prescritto il riposo, possono uscire dalla caserma o dall'abitazione solo per recarsi, nei limiti di tempo strettamente necessari, presso ambulatori o luoghi di cura del luogo allo scopo di effettuare cure specialistiche prescritte dal sanitario curante. Fanno però eccezione quelli dimessi da luoghi di cura, i quali, salvo diversa prescrizione del medico, possono uscire nelle ore della libera uscita o in quelle ritenute più opportune dai superiori.

343

I militari, che devono entrare in infermeria o in ospedale militare, sono avviati o fatti accompagnare dal comandante del reparto, che li munisce del biglietto di entrata all'ospedale, e provvede ad inviare direttamente alla direzione dello stesso lo speciale preavviso.

Qualora l'urgenza e la gravità della malattia renda necessario il ricovero in ospedale civile, il comandante del reparto informa tempestivamente il comando di Corpo e la direzione dell'ospedale militare competente per territorio, inviando a quest'ultima il referto medico attestante l'urgenza del ricovero stesso. Il ricovero dev'essere poi approvato dalla direzione di sanità militare, la quale può disporre, ove lo ritenga del caso, il successivo trasferimento del militare malato in ospedale militare.

344

Quando si debba trasportare d'urgenza un malato grave all'ospedale, il comandante del reparto provvede perché ciò sia fatto con adeguato mezzo di trasporto, ove non sia possibile con autoambulanza dell'Arma.

345

I militari che entrano nell'ospedale devono portare seco solamente l'uniforme ordinaria ed il cappotto, oltre i necessari effetti di biancheria; il restante dell'equipaggiamento, l'armamento, il denaro e gli oggetti di valore vengono rispettivamente depositati nel magazzino del reparto e nell'ufficio del comandante, che ne cura la diligente custodia. All'atto dell'uscita dell'ospedale, i militari fanno diretto rientro al loro reparto, al cui comandante consegnano il biglietto di uscita.

I militari che entrano nei convalescenziari portano l'intero corredo, meno le armi.

346

Il militare ricoverato in ospedale civile è alle dipendenze del comandante della stazione del luogo, il quale vigila sul suo contegno, ne segue le cure ospedaliere e dispone perché ritorni al suo reparto appena ristabilito.

Il militare riconosciuto bisognoso di ulteriori cure e di riposo è avviato all'ospedale militare o all'infermeria presidiaria più vicina, unici enti competenti a concedere eventuali licenze di convalescenza.

347

Nelle malattie gravi, che non permettono il trasporto, i militari possono essere curati nella stessa caserma da un medico del luogo, il quale rilascia motivata dichiarazione che, unitamente all'avviso della malattia, viene trasmessa dal comandante del reparto al superiore diretto. In tal caso i militari in servizio permanente, in servizio continuativo o raffermati, provvedono direttamente a soddisfare le spese di cura richiedendo il rimborso all'E.N.P.A.S.. Per i militari non ammessi al beneficio dell'assistenza sanitaria da parte di detto ente, tutte le spese di cura, comprese quelle eventuali del vitto speciale, sono a carico dell'amministrazione del Corpo. L'ammalato viene escluso dall'obbligo della partecipazione al vitto comune e deve pagare la retta prescritta per i ricoverati in ospedale militare. Riceve, però, il carovita nella misura intera.

Quando si tratta di ferite riportate in guerra, in servizio di ordine pubblico o in occasione di qualche disastro, tutte le spese di cura e di mantenimento sono a carico della amministrazione del Corpo.

Tali spese devono essere contenute nel limite dello stretto necessario a cura del comandante del reparto, che ritira personalmente le relative note e, dopo averle controllate e riscontrate esatte, richiede all'amministrazione del Corpo l'autorizzazione a contabilizzarle, salvo che l'interessato non abbia diritto all'assistenza sanitaria da parte dell'E.N.P.A.S., nel qual caso la richiesta di rimborso delle spese entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme, va inviata a questo ultimo ente.

348

I sottufficiali, appuntati e carabinieri ammogliati aventi diritto alla assistenza E.N.P.A.S. sono autorizzati a farsi curare rispettivamente in caserma o nella propria abitazione, eccettuati i casi di malattie contagiose per le quali sono soggetti alle stesse regole prescritte per gli altri militari. Ai sottufficiali, appuntati e carabinieri suddetti possono essere concessi brevi periodi di *riposo di durata non superiore a 5 giorni per volta fino ad un massimo di giorni 20, trascorsi i quali*, perdurando lo stato di indisposizione, viene disposto il ricovero in luogo di cura, salvo casi particolari da vagliare di volta in volta dal superiore diretto con il concorso dell'ufficiale medico.

349

Gli ufficiali diretti visitano *frequentemente* - e, comunque, almeno quindicinalmen-

te - i militari dell'Arma anche se di altro comando, che si trovano ricoverati nei luoghi di cura del loro territorio, interessandosi presso i sanitari delle loro condizioni con premura paterna ed animo solidale, e partecipano, se del caso, le notizie ed i desideri dei militari ammalati ai rispettivi comandi.

CAPITOLO VII

MORTE DI MILITARI

350

In caso di morte di un militare, il superiore diretto provvede agli incumbenti prescritti dalle vigenti norme, anche per quanto concerne la relativa segnalazione. Deve altresì fattivamente interessarsi della sepoltura, d'accordo con i familiari, ai quali darà concreta, affettuosa assistenza, dimostrando ad essa *con i fatti* come l'Arma - che considera tutti i dipendenti militari come componenti la sua grande famiglia - partecipi con il cuore al luttuoso evento.

351

Per gli accompagnamenti funebri degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e carabinieri sono osservate le disposizioni che, di volta in volta, impartiscono i competenti comandi di presidio. Dove questi non esistono, il comandante dell'Arma più elevato in grado si atterrà alle norme previste dal relativo regolamento.

CAPITOLO VIII

RIVISTA DELL'ARREDO, DELLE BARDATURE, DELL'ARMAMENTO, DEL VESTIARIO E DELLE DOTAZIONI DI REPARTO DI MATERIALI DI EQUIPAGGIAMENTO

352

I comandanti di reparto *si avvalgono di ogni occasione* per assicurarsi che i militari dipendenti conservino in ordine ed in buono stato l'arredo, le bardature, l'armamento e l'equipaggiamento e che abbiano sempre in ordine la serie individuale vestiario, previo controllo del libretto personale. Si assicureranno inoltre che i materiali di equipaggiamento, costituenti dotazione di reparto, siano sempre in piena efficienza.

353

Indipendentemente da tali controlli i comandanti di reparto passano almeno una rivista al mese mentre gli altri superiori la effettuano ai comandi distaccati in occasione di visite periodiche ed a quelli della residenza quando lo ritengano opportuno.

In tali circostanze detti comandanti si assicurano che i militari non abbiano presso di sé oggetti, effetti ed armi non di prescrizione.

Nel caso rinvenissero oggetti di vestiario non di prescrizione e non suscettibili - a spese del proprietario - di riduzione alla forma regolamentare, disporranno:

- il loro ritiro e versamento al magazzino legionale, con proposta di addebito, se distribuiti dall'amministrazione militare;
- in caso diverso, diffideranno formalmente il militare dall'usarli e dal conservarli in caserma.

CAPITOLO IX

SERVIZIO LAVATURA BIANCHERIA

354

Le spese per la lavatura della biancheria personale degli allievi carabinieri ordinari od ausiliari sono a carico dell'amministrazione militare; quelle per la lavatura della biancheria personale di tutti gli altri militari sono a carico degli stessi.

Nei giorni stabiliti, i militari consegnano gli oggetti da lavare, indicandoli in apposita nota che viene data alla ditta o persona incaricata di tale servizio.

CAPITOLO X

SERVIZIO DI BARBIERE

355

Le spese per il servizio di barbiere per gli allievi carabinieri effettivi od ausiliari, sono a carico dell'amministrazione militare.

Le prestazioni ed i relativi compensi sono stabiliti dal comando delle scuole allievi, secondo convenzioni stipulate di volta in volta con gli assuntori ed approvate dal Comando Generale. Per i militari dei battaglioni, dei gruppi squadroni e dei reparti territoriali, che dispongono di adatto locale, il servizio di barbiere può essere disimpegnato da assuntore, previa autorizzazione del comando di Corpo, che stabilisce anche l'orario e le tariffe, riportati in apposita tabella affissa al locale.

CAPITOLO XI

PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI

356

Il comandante della stazione o del reparto amministrativamente autonomo, nei giorni stabiliti, corrisponde ai militari gli assegni ad essi spettanti, facendo firmare i relativi documenti contabili e consegnando a ciascuno il prescritto specchio dimostrativo delle varie competenze dovute e delle varie ritenute operate.

CAPITOLO XII

VITTO

357

Presso i reparti, per i sottufficiali, gli appuntati e i carabinieri, sono istituite apposite mense, gestite in economia. Sono esclusi dal parteciparvi gli ammogliati con famiglia convivente ed i vedovi con prole od altri congiunti conviventi a carico.

I militari possono - a richiesta - consumare i pasti fuori caserma. L'autorizzazione è concessa, se le esigenze di servizio lo consentono e previo accertamento che il locale pubblico o privato frequentato dai dipendenti offra garanzia di serietà e decoro, dall'ufficiale diretto il quale ne dà notizia, tramite gerarchico, al comandante di Corpo. Sono esclusi dal beneficio gli allievi sottufficiali che non hanno famiglia nelle sede di servizio, gli allievi carabinieri ed i carabinieri ausiliari che non sono in servizio presso reparti dell'organizzazione territoriale. I marescialli che consumano i pasti in caserma non sono obbligati a partecipare al vitto comune.

358

Presso i capoluoghi di Corpo e presso i reparti con numerosi sottufficiali celibi, possono per questi essere istituite mense separate.

359

La spesa per il vitto dev'essere contenuta nella misura stabilita dalle disposizioni amministrative, curando che il vitto stesso sia sempre sano, sufficiente e variato.

La spesa giornaliera viene particolareggiatamente annotata sul libretto della ripartizione della spesa, mentre su altro viene annotata, per ogni militare, il consumo del vino. La spesa per l'acquisto all'ingrosso del combustibile e del vino deve risultare anche da apposite ricevute dei fornitori, regolarmente quietanzate, le quali vengono poste a corredo del quaderno vitto e delle paghe. Il libretto della ripartizione della spesa deve essere firmato alla fine di ogni settimana da tutti i conviventi. Quello per la distribuzione del vino è firmato da ogni militare alla chiusura del conto vitto, dopo averne presa conoscenza. Tutti i militari dell'Arma partecipanti alle mense hanno l'obbligo di costituire un fondo vitto, il cui ammontare è stabilito con apposite norme, in rapporto alla spesa media complessiva prevista mensilmente per ciascun convivente. Il fondo stesso deve essere sempre custodito dal comandante del reparto nell'apposi-

ta cassetta per denaro, distintamente dai fondi di pertinenza del reparto stesso. Tutte le somme in entrata e in uscita, relative al fondo vitto di ogni militare, sono di volta in volta registrate sul quaderno del vitto e delle paghe.

360

Per il funzionamento ed il controllo delle mense, si rimanda alle norme di gestione in vigore ed alle relative disposizioni applicative emanate dal Comando Generale. Presso i reparti con meno di 15 militari conviventi, non opera alcuna commissione e l'acquisto dei viveri è fatto a turno da un appuntato o carabiniere, sotto la vigilanza del comandante del reparto, il quale si assicura che l'importo venga giornalmente impiegato.

361

I militari comandati di servizio in residenza che non possono partecipare alla mensa comune, ricevono sul posto il vitto per cura del comandante del reparto, il quale provvede altresì che ne sia posticipata la confezione e che sia convenientemente conservato quello dei militari che, per qualsiasi causa, dovessero ritardare. I militari di passaggio ammessi alla mensa versano la relativa quota al comandante del reparto.

362

I militari assenti per servizio, per malattia o per altre cause, oltre le 24 ore, sono esentati dal vitto. Per i malati, l'esenzione deve essere prescritta dal medico, che ne stabilisce anche la durata.

Il comandante del reparto:

- a) ha facoltà di corrispondere in tutto o in parte l'importo del vitto ai militari:
 - il cui movimento sia disposto improvvisamente;
 - che si assentino per servizio per meno di 24 ore, qualora non abbiano la possibilità di consumare il vitto presso il reparto;
- b) deve - se richiesto - esentare dall'ordinario quelli che fruiscono di riposo settimanale.

CAPITOLO XIII

SPACCI COOPERATIVI

363

Nelle caserme, sedi di reparti organici di notevole consistenza numerica, possono essere costituiti spacci cooperativi.

Per la costituzione, il funzionamento e la gestione di essi si osservano le norme emanate dal Comando Generale.

CAPITOLO XIV
GOVERNO DEI CAVALLI

364

Per il governo dei cavalli; cavalli dei militari assenti o malati; rivista dei cavalli; visite sanitarie ai cavalli; cavalli ammalati; morte dei cavalli; abbeverate; fienate; profende e prelevamento foraggi: valgono le disposizioni contenute nelle «NORME PER LA VITA ED IL SERVIZIO INTERNO DI CASERMA» (pubblicazione 2938, dello Stato Maggiore Esercito) e le apposite disposizioni emanate dal Comando Generale.

TITOLO VI
ACCESSO DI PERSONE ESTRANEE NELLE CASERME

CAPITOLO I
**MAGISTRATI, UFFICIALI SANITARI E GIUDIZIARI,
FUNZIONARI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**

365

I magistrati civili e militari devono essere agevolati nell'adempimento del loro mandato.

Nei casi urgenti, quando, senza preventivo avviso al comandante della regione o al comandante locale dell'Arma, tali magistrati si presentano in caserma per eseguirvi atti del loro ufficio, l'ufficiale od il sottufficiale più elevato in grado presente deve coadiuvarli ed informare il proprio superiore diretto.

I magistrati hanno l'obbligo comunque di farsi riconoscere esibendo la propria tessera.

366

Gli ufficiali della Guardia di Finanza, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali sanitari, i funzionari ed agenti dell'amministrazione finanziaria e delle imposte di consumo hanno libero accesso nelle caserme dell'Arma per attendere all'esercizio delle loro funzioni o particolari attribuzioni.

Essi devono esibire i documenti d'identificazione al comandante della caserma, il quale provvede ad accompagnare od a fare accompagnare tali persone durante le loro visite e verifiche, comunicandone superiormente le cause ed i risultati.

Le visite e verifiche predette possono essere effettuate anche di notte, ma in tal caso, gli ufficiali, i funzionari e gli agenti di cui ai precedenti numeri devono osservare le disposizioni previste per le perquisizioni dal codice di procedura penale.

CAPITOLO II

RIVENDITORI, RAPPRESENTANTI E PIAZZISTI

367

La facoltà di autorizzare l'accesso in qualsiasi caserma dell'Arma di rivenditori o di persone che intendono svolgere fra i militari attività di carattere commerciale, assicurativo od affine, é di esclusiva competenza del Comando Generale.

PARTE QUINTA

VISITE AI COMANDI DIPENDENTI

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPITOLO I

SCOPO DELLE VISITE

368

Le visite periodiche hanno lo scopo di dar modo ai superiori di accertare il funzionamento dei comandi dipendenti ed in specie l'andamento del servizio, della disciplina e delle istruzioni, per rimuovere eventuali irregolarità.

369

Le visite costituiscono non un compito occasionale o marginale, *ma una funzione di comando tra le più essenziali e complete*, in quanto pongono i superiori a diretto contatto con i dipendenti e perciò nelle condizioni migliori per svolgere una più immediata ed efficace azione direttiva e di controllo in profondità.

Massima importanza assume la visita periodica alla stazione che, quale reparto essenzialmente operante, richiede, più degli altri, da parte dei superiori, la vigile costante opera di direzione, di guida e di sostegno, intesa a mantenerla pienamente efficiente.

Di massima, la visita non è preavvisata.

370

Durante le visite - da effettuare senza alcuna forma di fiscalismo - i superiori dovranno anche immedesimarsi con premuroso interessamento nei bisogni dei dipendenti e, trattando opportuni argomenti, vivificare lo spirito militare e il sentimento del dovere, della responsabilità, della disciplina e della solidarietà militare, ottenendo così quella elevazione morale che è sicura garanzia a ché i carabinieri, anche senza la presenza dei superiori, adempiano scrupolosamente i loro doveri.

La visita si deve altresì svolgere con il carattere dell'accostamento del superiore all'inferiore in modo che questi senta l'azione di guida e di sostegno del superiore.

La visita periodica superficiale e affrettata ha effetti controproducenti ai fini sopra esposti.

CAPITOLO II

VISITE PERIODICHE

371

I comandanti di compagnia e di tenenza devono visitare, una volta nel trimestre, le stazioni dipendenti, i posti carabinieri ed i posti fissi, avendo cura d'ispezionare anche, nella circostanza, i posti di pernottamento.

372

I comandanti interinali di tenenza sono tenuti, di massima, ad effettuare le visite periodiche bimestrali che i titolari - al loro rientro - non possono eseguire in tempo utile.

I titolari, prima di cedere il comando di tenenza, devono tuttavia mettersi in grado, sempre che possibile, di compiere le visite periodiche non ancora effettuate alle stazioni dipendenti, quando prevedono che la loro assenza si potragga oltre la fine del bimestre in corso.

373

Le stazioni che siano al comando di marescialli maggiori più anziani dei pari grado comandanti interinali di tenenza sono, invece, visitate periodicamente o straordinariamente dal vice comandante o dal comandante del reparto operativo di Gruppo.

374

I comandanti di gruppo visitano una volta nel semestre i comandi di ufficiale dipendenti.

In tale circostanza visitano - di massima - anche la stazione capoluogo o alcune stazioni distaccate fra le più importanti o dislocate in località disagiate.

Ciò, a prescindere dalle altre visite alle stazioni dipendenti che potranno fare tutte le volte che lo riterranno opportuno.

375

I comandanti di cui ai numeri precedenti, tutte le volte che transitano per località sedi di comandi dipendenti o nelle loro vicinanze, debbono effettuare una sommaria ispezione alla caserma, tendente ad accertare il buon andamento del servizio e della disciplina, a constatare eventuali necessità dei militari ed a rendersi conto della situazione locale.

Di tali ispezioni lasciano traccia, vistando, con l'indicazione del giorno e dell'ora, il memoriale del servizio.

376

Le visite periodiche sono indipendenti dalle altre trasferte ai vari comandi dipendenti effettuate per ragioni di disciplina, per servizio d'istituto, per altri motivi di carattere militare, ovvero per rendersi conto dell'andamento generale o amministrativo di alcuno di essi. Nell'esecuzione di dette trasferte i superiori, anche se il motivo delle trasferte non lo richiede, debbono effettuare sempre la sommaria ispezione di cui al precedente numero. Sempre se possibile tali trasferte vanno abbinate con le visite periodiche purché il tempo da impiegare per gli incumbenti in parola non pregiudichi l'accuratezza delle visite stesse.

377

I comandanti di regione, oltre a visitare i comandi dipendenti ad ogni livello quando ciò sia conveniente o necessario nell'interesse del servizio o della disciplina, visitano comunque, almeno una volta nell'anno, i comandi da essi immediatamente dipendenti, senza tralasciare - nella circostanza - le visite ad altri comandi, compresi quelli di alcune stazioni.

I comandanti di corpo dei reparti dell'organizzazione speciale visitano, quando lo ritengono opportuno e comunque almeno una volta all'anno, le sezioni ed i nuclei dipendenti. Le visite possono essere delegate, in caso di necessità, al vice comandante e, dove tale carica non è prevista, all'ufficiale della sede più elevato in grado. Il Comandante Generale ed il Vice Comandante Generale effettuano visite ad ogni livello, ovunque lo ritengano opportuno, nell'interesse del servizio.

CAPITOLO III

RISULTATI DELLE VISITE

378

I superiori fino al comandante provinciale o di gruppo incluso, eseguita la visita alla stazione, annotano i risultati di essa e le disposizioni impartite sull'apposito registro.

TITOLO II

PRESCRIZIONI ORIENTATIVE SUL MODO DI ESEGUIRE LE VISITE

CAPITOLO I

GENERALITA'

379

Le modalità con cui devono essere effettuate le visite non possono essere regolate da norme fisse e tassative, assumendo aspetti e caratteri diversi a seconda dell'importanza del comando da visitare e del grado del superiore che effettua le visite stesse. Tuttavia, a scopo essenzialmente orientativo, si indicano qui di seguito le operazioni che, di massima, debbono compiersi.

CAPITOLO II

LAVORO PREPARATORIO

380

La visita periodica, perché riesca efficace e si concluda con disposizioni concrete ed appropriate, *richiede una adeguata preparazione* intesa ad orientare preventivamente il superiore:

- sull'effettiva attività dei reparti dipendenti nei settori della polizia giudiziaria, dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e delle informazioni;
- sull'azione di vigile osservazione e segnalazione dell'Arma locale;
- sulla conoscenza dei comandanti dei reparti e dei dipendenti (loro preparazione professionale, rendimento, impegno nel servizio, istanze, necessità).

CAPITOLO III

CASERME, LOCALI, UFFICI, CASERMAGGIO, ARMI, AUTOMEZZI, CARBURANTI, VITTO

381

Il superiore in visita controlla e si assicura che:

- la caserma sia in soddisfacente grado di conservazione e di abitabilità;

- i locali siano ben distribuiti, tenuti con ordine e proprietà;
- gli uffici siano funzionali;
- gli affari e le pratiche vengano trattati con retto e giusto criterio e, formalmente, siano conformi alle prescrizioni dell'istruzione sul carteggio;
- la pratica di mobilitazione sia tenuta al corrente;
- le pubblicazioni ed i documenti classificati siano regolarmente aggiornati;
- i documenti amministrativi e contabili siano esattamente tenuti;
- il personale sia governato con sani criteri;
- la consistenza e lo stato d'uso degli effetti di casermaggio siano corrispondenti a quelli previsti dal capitolato d'onere;
- le armi e le munizioni siano efficienti e tenute secondo le prescrizioni regolamentari;
- sia curata la manutenzione degli automezzi intesa ad assicurarne la buona conservazione e l'efficienza e che il loro impiego sia regolare;
- i carburanti ed i lubrificanti siano conservati in locali ben arieggiati e forniti di mezzi antincendio;
- i mezzi di trasmissione siano in soddisfacente stato di conservazione e di efficienza;
- il vitto sia sano e sufficiente.

SEZIONE 1ª — SERVIZIO

382

Il superiore s'accerta che:

- il servizio venga svolto con alacre e costante impegno ed equamente ripartito fra il personale dipendente;
- l'attività di polizia giudiziaria costituisca l'obiettivo numero uno del comandante della stazione;
- la ricerca e l'arresto dei colpiti da mandato od ordine di cattura, dei disertori o dei renitenti siano puntigliosamente perseguiti;
- vengano effettivamente eseguiti i servizi per la vigilanza sulle persone pericolose, sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, o comunque pregiudicate, persone che i militari della stazione devono conoscere;
- l'attività informativa sia scrupolosamente curata;
- vengano osservate le norme relative ai trasporti carcerari.

SEZIONE 2ª — CAVALLI, BARDATURE E FORAGGI

383

Il superiore si rende conto dello stato dei cavalli (salute, nutrizione, ferratura, governo, ecc.) e della efficienza delle bardature. Accerta il carico e la qualità dei foraggi.

SEZIONE 3ª — PERSONALE

384

Il superiore si rende conto dell'efficienza fisica e del livello morale del personale, portando anche la sua particolare attenzione sul comportamento esteriore, sulla prestanza, sul modo di vestire e di curare le varie uniformi ed il corredo, le armi e le munizioni. Si accerta altresì del grado di istruzione professionale, militare e letteraria dei dipendenti in modo da rendersi esatto conto della capacità e del valore di ciascuno di essi, anche per poterne giudicare l'attitudine all'avanzamento.

Accoglie altresì i giusti desideri dei militari e le eventuali domande intese a migliorare l'andamento del reparto, adottando i conseguenti provvedimenti nell'ambito delle proprie attribuzioni. Per i reclami, osserva le disposizioni regolamentari.

Di massima, al termine della visita, il superiore riunisce i militari presenti e, traendo argomento dalle constatazioni fatte, esprime il proprio apprezzamento con lodi, incitamenti o - se necessario - con rilievi.

Inoltre, svolge opportune istruzioni di carattere professionale o morale.

SEZIONE 4ª — INFORMAZIONI CHE IL SUPERIORE DEVE ASSUMERE

385

Il superiore che esegue la visita accerta in quale considerazione l'Arma è tenuta nell'opinione pubblica e quali riflessi ha nell'ambiente locale il comportamento dei militari e delle rispettive famiglie.

A tal fine, il superiore prende *personali contatti*, con la doverosa cautela e prudenza, con autorità locali e con persone probe e stimate, per rendersi conto:

- se i rapporti con autorità e popolazione sono cordiali e tali da mantenere alto il prestigio dell'Arma e tutelare il carattere militare dell'Istituzione;
- se i componenti della stazione vivono in buona armonia fra loro;
- se la condotta del personale sia consona a quella che si addice ai militari dell'Arma; se questi hanno debiti ovvero relazioni dannose al loro prestigio o eccessiva familiarità con alcuno;

- se le famiglie degli ammogliati mantengono il decoro dovuto; se vi sono abusi o indebite ingerenze da parte di esse verso il personale della stazione;
- se il personale civile, occupato nelle caserme, tiene buona condotta e comunque non contrastante con il prestigio dell'Arma.

PARTE SESTA

TRASFERIMENTI E DESTINAZIONI

PREMESSA

386

I trasferimenti e le destinazioni costituiscono squisita azione di comando da parte di colui che è competente a determinarli.

Egli deve ognora tener presente che è interesse del servizio:

- destinare l'uomo adatto al posto adatto;
- compatibilmente con le esigenze organiche e di servizio, tener conto dei desideri e della situazione personale e familiare degli interessati e destinarli, di massima, in sede ove riesca agevole una sistemazione domiciliare confacente alle loro condizioni economiche, al carico di famiglia e al profilo scolastico e sanitario (questo ultimo aspetto ha particolare valore nei trasferimenti per salute).

La sede gradita all'interessato contribuisce ad aumentare il suo rendimento in servizio.

TITOLO I

NORME GENERALI

CAPITOLO I

DA CHI SONO DETERMINATI I TRASFERIMENTI E LE DESTINAZIONI

387

Il Ministero della Difesa, su proposta del Comando Generale e previo nulla osta del

Ministero dell'Interno, determina i trasferimenti degli ufficiali e le destinazioni dei subalterni nuovi ammessi nell'Arma e dei sottotenenti di nuova nomina.

388

Il Comando Generale determina:

- a. le destinazioni dei sottufficiali e dei carabinieri in corso di nomina;
- b. i trasferimenti dei sottufficiali, degli appuntati e dei carabinieri impiegati come specialisti dei servizi navale ed aereo;
- c. le assegnazioni ai ministeri ed agli enti vari.

389

I trasferimenti dei sottufficiali, degli appuntati e dei carabinieri dall'una all'altra regione, da e per comandi di corpo autonomi ovvero dipendenti dalla Divisione Scuole ed Unità Speciali sono determinati:

- a. dal Comando Generale ove si tratti di movimenti tra regioni di diversa Divisione nonché da e per comandi dipendenti dalla Divisione Scuole ed Unità Speciali, ovvero da e per i comandi di corpo autonomi;
- b. dai comandi di Divisione e dalla Divisione Scuole ed Unità Speciali per i movimenti tra comandi di corpo appartenenti a diverse Brigate dipendenti;
- c. dai comandi di Brigata per i movimenti tra regioni, scuole e battaglioni dipendenti;
- d. dai comandi di regione e di battaglione nonché dai comandi dei carabinieri per la Marina e l'Aeronautica militare per i movimenti nell'ambito dei dipendenti comandi.

I sottufficiali, gli appuntati e i carabinieri impiegati in specializzazioni non possono essere trasferiti di regione (o di Corpo) senza il preventivo nulla osta dei comandi di Divisione o della Divisione Scuole ed Unità Speciali Carabinieri, fatta eccezione per il personale «crittografo» per il quale occorre l'autorizzazione del Comando Generale (Ufficio Sicurezza e Cifra).

Non possono, inoltre, essere destinati ad incarichi speciali presso ministeri, comandi, reparti ed enti vari (1).

Gli esoneri dei sottufficiali, degli appuntati e dei carabinieri dall'impiego di specializzazione o di abilitazione vengono determinati dal Comando Generale, dai comandi di Divisione o dalla Divisione Scuole ed Unità Speciali secondo le competenze stabilite con disposizioni a parte.

(1) Ispettorati del Lavoro, Corte Costituzionale, Corte dei Conti, Quirinale, Camera dei Deputati, Senato, reparti addetti a comandi alleati, comandi carabinieri S.M.E., Marina ed Aeronautica, ecc..

CAPITOLO II

PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LA PERMANENZA E LA DESTINAZIONE DEL PERSONALE

390

Abrogato.

391

Ad eccezione degli aiutanti di battaglia cariche speciali e dei marescialli maggiori cariche speciali addetti agli uffici del Comando Generale, delle Divisioni, Brigate, Scuole e Regioni, tutti gli altri sottufficiali, appuntati e carabinieri possono ricoprire cariche speciali o essere addetti ai Ministeri ed Enti vari (1) soltanto per un periodo massimo di 5 anni e possono riavere gli stessi incarichi dopo almeno 3 anni di permanenza alla stazione.

Da tale prescrizione vanno esenti i sottufficiali gli appuntati ed i carabinieri che si trovano a meno di 5 anni dal raggiungimento dei limiti di età, purché gli speciali incarichi (compresi quelli territoriali) non comportino l'abituale corresponsione di emolumenti di qualsiasi specie, diversi da quelli dovuti per paghe o stipendio.

Il periodo di permanenza all'estero è fissato, nel massimo, in 4 anni. Il personale che vi abbia già prestato servizio, potrà essere reimpiegato all'estero dopo 8 anni di permanenza all'Arma territoriale.

392

Prenotazioni, destinazioni ed avvicendamenti presso reparti speciali, per tali intendendosi quelli così definiti da particolari disposizioni sono di esclusiva competenza del Comando Generale: in materia devono essere perciò osservate le norme dello stesso Comando Generale contenute nella *raccolta di disposizioni riguardanti i trasferimenti e le destinazioni dei sottufficiali e militari di truppa* ed eventuali successive varianti.

393

Il militare dell'Arma non può prestare servizio nelle sedi in cui sussistano obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'istituzione.

Il militare dell'Arma non può comunque essere assegnato a Stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento.

(1) Ispettorati del Lavoro, Corte Costituzionale, Corte dei Conti, Quirinale, Camera dei Deputati, Senato, reparti addetti a comandi alleati, comandi carabinieri S.M.E., Marina ed Aeronautica, ecc..

I militari che intendono contrarre matrimonio, comunicano tale decisione al proprio comando per consentire all'Amministrazione di decidere sulla loro conferma o sul trasferimento ad altra sede entro 60 giorni dalla data dell'avvenuta comunicazione. Analoghi obblighi saranno osservati per le convivenze.

394

Abrogato

395

I comandi dell'Arma devono, nell'ambito della rispettiva competenza, proporre od ordinare i trasferimenti richiesti da esigenze di servizio o da motivi di disciplina o di opportunità.

I comandi di regione, allorquando ritengano di trasferire militari che abbiano appena compiuto o stiano per compiere i periodi minimi di permanenza previsti per il cambio di Corpo, debbono informarne preventivamente i militari stessi nella eventualità che essi desiderino avvalersi della facoltà loro concessa dal n. 397.

396

I comandanti di regione, nel disporre i trasferimenti e le destinazioni, devono aver cura di:

- non turbare il regolare andamento del servizio dei reparti interessati;
- far compiere tempestivamente ai militari i periodi di comando e di servizio istituzionale prescritti dalle norme relative all'avanzamento;
- avvicinare il personale nelle residenze disagiate;
- ripartire proporzionalmente fra i reparti i militari ammogliati meno anziani e quelli di non buoni precedenti disciplinari;
- assegnare possibilmente il personale a sedi gradite ed adatte ai requisiti fisici ed alle qualità professionali di ciascuno;
- far compiere ai carabinieri nuovi promossi i prescritti cicli addestrativi.

397

I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri che aspirano al trasferimento dalla stazione, battaglione, reggimento a cavallo, regione e comandi equiparati a comando

di Corpo, senza addurre particolari motivi, possono, dopo un periodo di permanenza di almeno quattro anni in uno dei suddetti reparti o comandi (ridotti a due anni se in zona disagiata) segnalare il proprio desiderio al superiore diretto che, tenuto conto delle esigenze di servizio e dei requisiti di condotta e di rendimento dell'interessato, inoltra proposta in senso favorevole - o rappresenta, con parere negativo, le aspirazioni del militare - tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere.

398

I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri che aspirano, invece, al trasferimento - per fondati e comprovati motivi - nell'ambito delle regioni, delle Brigate e delle Divisioni o fuori di detti comandi, possono, indipendentemente dal periodo di permanenza ad uno dei suddetti reparti o comandi, presentare istanza, da inoltrare tramite gerarchico, ai comandi competenti a decidere.

TITOLO II

INCOMBENTI DA PRATICARSI IN OCCASIONE DI TRASFERIMENTI

CAPITOLO I

PASSAGGI DI CONSEGNA DEGLI UFFICI E DEI MATERIALI

399

L'ufficiale o sottufficiale comandante destinato ad altra residenza, cede, prima di partire, al successore od a chi ne assume provvisoriamente le funzioni:

- a) i registri e tutti gli altri documenti prescritti, le pubblicazioni in dotazione all'ufficio e tutti i materiali e valori di proprietà dello Stato;
- b) tutti i materiali di proprietà dell'appaltatore casermaggio;
- c) tutti i documenti aventi carattere di segretezza in carico all'ufficio;
- d) tutte le carte che, pur non essendo regolarmente in carico, sono custodite, per disposizioni superiori, nella cassaforte;
- e) i corpi di reato e gli oggetti che, per ragioni di giustizia od altri motivi, siano eccezionalmente conservati - sempre con carattere di temporaneità - in caserma;
- f) tutte le somme e valori, non di proprietà dello Stato, che il comando avesse comunque in gestione od anche in semplice consegna.

400

La consegna è documentata:

- a) da appositi inventari, compilati in duplice copia, per carte, i valori e i materiali di cui alla lettera a) ed in duplice copia per i materiali di cui alla lettera b) del numero precedente;
- b) da appositi elenchi - redatti in duplice copia - per le carte ed i materiali di cui alla lettera d), e) ed f) dello stesso numero precedente.

Il passaggio di consegna dei documenti di cui alla lettera c) del numero precedente, del denaro dello Stato e dei relativi documenti contabili avviene secondo norme particolari vigenti.

401

Il comandante ricevente, prima di sanzionare con la propria firma l'avvenuto passaggio di consegna dei documenti, dei materiali e dei valori di cui al n. 399, deve accertarne scrupolosamente la reale esistenza, giacché, una volta firmati i relativi documenti, egli rimane il solo responsabile.

Eventuali osservazioni o contestazioni sono comunicate subito al superiore diretto, al quale debbono essere trasmessi, peraltro, una copia dell'inventario degli oggetti di proprietà del Corpo e due copie di quello degli oggetti di proprietà dell'appaltatore casermaggio.

Il primo, dopo i necessari controlli, deve essere inoltrato fino al comando di Corpo che, accertatane la regolarità, ne conserva una copia nell'apposita cartella intestata alla stazione e restituisce l'altro esemplare al reparto interessato con il visto di concordanza.

Il secondo deve essere inoltrato, gerarchicamente, fino al comando di gruppo che ne rimette, previo controllo, una copia alla ditta appaltatrice e trattiene l'altra nell'apposita cartella.

Nel caso di assunzione provvisoria delle funzioni di comando, l'ufficiale o il sottufficiale subentrante trattiene gli inventari per darsi scarico all'arrivo del titolare.

402

Nelle sostituzioni temporanee non si fa luogo alla compilazione di nuovi inventari ed elenchi; ma basta che il comandante interinale subentrante apponga il proprio visto su quelli già esistenti, aggiungendo quelle osservazioni e riserve che ritenesse fare a tutela delle proprie responsabilità.

403

I passaggi di consegna dei documenti aventi carattere di riservatezza, del denaro e

dei relativi documenti contabili, sono praticati per qualunque cessione di comando, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Eventuali osservazioni e contestazioni debbono essere comunicate al superiore diretto.

CAPITOLO II

PRESCRIZIONI PER I MILITARI TRASFERITI

404

Gli ufficiali trasferiti devono raggiungere la nuova sede nel limite di tempo stabilito dalle vigenti disposizioni del Ministero della Difesa-Esercito.

405

I sottufficiali, gli appuntati ed i carabinieri trasferiti di regione devono partire per la nuova sede non più tardi del ventesimo giorno a decorrere da quello in cui il relativo ordine è pervenuto al reparto nel quale essi prestano servizio a meno che non sia diversamente disposto.

Quelli trasferiti nell'interno della regione devono partire non più tardi del dodicesimo giorno a decorrere da quello in cui il relativo ordine è pervenuto al reparto nel quale gli interessati prestano servizio, a meno che non sia diversamente disposto.

406

I sottufficiali, gli appuntati e carabinieri che hanno diritto a licenza di trasferimento sono ammessi a fruirne entro il quinto giorno a decorrere da quello in cui l'ordine è pervenuto al reparto che li ha in forza; si presentano alla nuova sede di servizio allo scadere della licenza stessa.

Le eventuali richieste di autorizzazione a fruire la licenza di trasferimento dopo l'effettuazione del movimento, devono essere inoltrate, per le decisioni di competenza, ai comandi di Corpo perdenti. Tali autorizzazioni devono essere limitate ai soli casi di comprovata necessità.

407

Quando gli ufficiali, i sottufficiali, gli appuntati e i carabinieri per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, non possono effettuare il movimento, entro i limiti di tempo stabiliti, ne deve essere data, in caso di trasferimento di regione, comunicazione da quella perdente alla regione acquirente ed ai comandi superiori delle regioni interessate fino a quello che ha determinato il trasferimento.

Nei casi, invece, di trasferimenti nell'interno di regione, tale comunicazione è fatta

dal comando di compagnia perdente a quello acquirente, ed al comando di regione, tramite gerarchico.

408

Le comunicazioni riguardanti la partenza e l'arrivo degli ufficiali trasferiti sono fatte per lettera, dai comandi di Corpo, fino al Comando Generale.

Le comunicazioni relative ai sottufficiali, agli appuntati e i carabinieri sono fatte per lettera direttamente dai reparti interessati ai superiori gerarchici - fino al comando di Corpo - indipendentemente dalle relative variazioni che i comandi di ufficiale sono tenuti ad inserire sul rapporto situazione.

Analoga comunicazione deve essere fatta, a mezzo posta, dalle stazioni perdenti a quelle acquirenti.

409

Il certificato di viaggio dei sottufficiali, appuntati e carabinieri trasferiti definitivamente deve essere compilato in ogni sua parte ed indicare inoltre la posizione amministrativa e la situazione di famiglia degli interessati nonché l'importo delle anticipazioni fatte, in base alle vigenti norme amministrative, per le spese di viaggio.

410

Il comandante del reparto, prima di far partire i sottufficiali, gli appuntati e i carabinieri trasferiti, deve accertarsi:

- delle loro condizioni di salute;
- dell'esistenza e dello stato d'uso dei mobili e di tutti gli oggetti di casermaggio ad essi in consegna;
- dello stato di conservazione delle armi e dell'esistenza del prescritto munizionamento;
- dello stato d'uso degli effetti di vestiario e di equipaggiamento.

Per i militari dell'Arma a cavallo deve anche assicurarsi delle condizioni del quadrupede e dello stato della sua ferratura.

411

I movimenti relativi ai trasferimenti sono effettuati coi mezzi normali di comunicazione da indicare nel relativo ordine e, per il personale ammogliato o con famiglia a carico, anche nella tabella di tramutamento.

412

Nei viaggi di trasferimento, per i quali sono ammesse soste, i sottufficiali, gli appun-

tati e carabinieri che si avvalgano di tale facoltà, non hanno l'obbligo di sostare in località che sia sede di comando dell'Arma, e di alloggiare in caserma.

I comandi dell'Arma, sempre che possibile, sono, invece, tenuti a far alloggiare in caserma e ad ammettere al vitto in comune i sottufficiali, gli appuntati e carabinieri in trasferimento che, avvalendosi della precitata facoltà, sostino nella rispettiva sede e ne facciano richiesta.

In tal caso sul certificato di vaggio degli interessati deve essere inserita apposita annotazione, per documentare la sosta, anche ai fini amministrativi.

413

I sottufficiali, gli appuntati e i carabinieri, che effettuano trasferimenti definitivi, durante le soste debbono mettersi comunque in grado di assicurare convenientemente la custodia delle armi lunghe, depositandole preferibilmente nella locale caserma dell'Arma.

414

Qualora i militari a cavallo effettuassero il trasferimento con i rispettivi quadrupedi, esso può essere eseguito per ferrovia o per via ordinaria.

In quest'ultimo caso, le tappe non possono essere più di tre e non superiore ciascuna ai 25-30 km. Le stazioni di transito devono provvedere al necessario foraggio, chiedendo, a seconda dei casi, il rimborso delle spese all'amministrazione del Corpo o conteggiando le razioni fornite.

415

Appena giungono nella nuova sede sottufficiali, gli appuntati e carabinieri trasferiti definitivamente, il comandante del reparto deve provvedere:

- agli accertamenti di cui al precedente n. 410;
- a controllare, anche per accertarne eventuali ritardi, il certificato di viaggio, completandolo dei dati prescritti.

PARTE SETTIMA

TITOLO I
NORME GENERALI

CAPITOLO I
GENERALITA'

416

Ai militari dell'Arma si applicano le norme contenute nel regolamento di disciplina militare, integrate dalle seguenti speciali disposizioni.

CAPITOLO II
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

417

L'applicazione della disciplina si ispira ai seguenti criteri, fissati per attribuire uniformità all'azione di tutti i comandanti responsabili:

- ciascun militare è individualmente responsabile delle proprie azioni;
- le opinioni manifestate dagli inferiori, pur se non condivise, non possono dar luogo a rilievi, ma ad ammaestramenti ed istruzioni, salvo che non siano espresse in violazione alle norme disciplinari;
- nel giudicare l'operato dei dipendenti, si deve tener conto delle difficoltà di chi deve agire da solo e d'iniziativa, sovente senza neanche il tempo necessario per ben ponderare; si devono altresì distinguere le mancanze vere e proprie dalle irregolarità, frutto di errate valutazioni, da correggere opportunamente poichè esiste colpa solo laddove l'errore derivi da palese negligenza o superficialità, da scarso impegno ovvero da inammissibile ignoranza delle disposizioni e delle consegne di cui il militare deve sempre essere messo a conoscenza;

- nell'irrogare le punizioni il superiore non può prescindere dal valutare le loro possibili ripercussioni sul morale del reparto e del manchevole.

CAPITOLO III

418

RESPONSABILITA' DISCIPLINARI

Ogni comandante è responsabile della disciplina del proprio reparto. Le mancanze dei militari dipendenti non possono essere addebitabili al loro comandante salvo che le stesse non dimostrino un grave difetto di vigilanza tale da avere concorso a generarle.

CAPITOLO IV

DOVERI DEL SUPERIORE NELL'ESAME DISCIPLINARE

419

1. Il comandante chiamato a valutare le responsabilità dei dipendenti deve essere sereno e scevro da ogni suggestione. Egli, pertanto:
 - non deve farsi influenzare dalle conseguenze che gli potrebbero derivare per le decisioni adottate o per i fatti riferiti, ovvero dal timore dei giudizi dei superiori;
 - è tenuto a riferire i fatti nella loro integrale verità, ma anche a valutarli con equità e comprensione, impegnando in ciò la propria coscienza ed il proprio onore militare.
2. Eventuali lagnanze o accuse mosse dal manchevole, durante accertamenti disciplinari sul conto di chi ha riferito la mancanza, se rilevanti, devono essere recepite e costituire oggetto di separata indagine disciplinare.

CAPITOLO V

ESPOSTI ANONIMI OD APOCRIFI

420

Sono vietate verifiche sulla base di esposti anonimi che vanno cestinati.

Quando i fatti in essi rappresentati abbiano rilevanza penale ci si attiene alle norme del codice di procedura penale.

CAPITOLO VI

COMPETENZE DISCIPLINARI

421

1. Il Comando Generale stabilisce gli incarichi che comportano l'esercizio delle funzioni di Comandante di Corpo e di Reparto, cui è attribuita la potestà sanzionatoria nel campo della disciplina.
2. I Comandanti, e quelli di Corpo in specie, curano che i Comandi dipendenti, nell'amministrazione della disciplina, seguano criteri uniformi.

TITOLO II

SPECIALI DOVERI DEI MILITARI DELL'ARMA

CAPITOLO I

GENERALITA'

422

L'importanza e la delicatezza degli speciali compiti devoluti all'Arma richiedono che tutti gli appartenenti all'Istituzione osservino speciali doveri, che si aggiungono a quelli comuni a ciascun militare, fissati dalle leggi e dai regolamenti.

CAPITOLO II

CONTEGNO NELLA VITA PRIVATA

423

1. Il militare dell'Arma di ogni grado deve tenere anche nella vita privata condotta seria e decorosa.
2. Nel contrarre relazioni ed amicizie è tenuto ad osservare gli obblighi del suo stato.

Sono soggetti a sanzione, a mente del Regolamento di disciplina militare, i comportamenti che obiettivamente portino a valutazioni negative sulla sua rettitudine, ne condizionino l'esercizio delle funzioni o risultino lesivi del prestigio personale e dell'Istituzione.

CAPITOLO III

COMPORAMENTO IN SERVIZIO

424

La serenità e la buona armonia devono regnare nei reparti anche nell'interesse del servizio. I militari debbono:

- mantenere tra di loro un perfetto e costante buono accordo;
- usare modi cortesi con qualsiasi cittadino.

CAPITOLO IV

TRASCURATEZZA, NEGLIGENZA E RITARDI NELL'ADEMPIMENTO DEI DOVERI IN GENERE

425

La trascuratezza, la negligenza ed il ritardo ingiustificato nell'assolvimento dei doveri, riprovevoli in ciascun militare, nell'Arma sono ancora più gravi ove concernano le speciali attribuzioni che i carabinieri disimpegnano, in esecuzione di ordini, a richiesta dell'autorità ovvero d'iniziativa.

CAPITOLO V

ALTRE MANCANZE

426

1. Il militare dell'Arma che:
 - ricorre allo scritto anonimo;

- fa uso smodato di bevande alcoliche o, comunque, di sostanze stupefacenti;
 - non onora i debiti o li contrae con persone controindicate moralmente o penalmente commette grave mancanza.
2. Tali comportamenti rientrano fra quelli che costituiscono violazione rilevante dei doveri attinenti al grado ed alle funzioni del proprio stato.

Da 427 a 465

Soppressi.

PARTE OTTAVA

CAPITOLO I

PREMI E QUOTE CONTRAVVENZIONALI

466

I premi elargiti in seguito all'accertamento di determinate contravvenzioni ed in base a disposizioni di legge, sono ripartiti, a cura dei comandanti di Corpo, tra i militari operanti sulla base di regolare contabilità e secondo le aliquote stabilite da tali disposizioni.

CAPITOLO II

PRODOTTI EVENTUALI

467

I prodotti eventuali sono ripartiti in ragione del 5% al comando della regione per aumentare il fondo destinato a scopi assistenziali e la rimanenza in parti uguali fra tutti i militari effettivi o provvisori presenti al reparto (stazione o nucleo) che ha eseguito il servizio retribuito nel giorno in cui esso ebbe luogo, con esclusione quindi del personale in forza ai soli fini amministrativi ed impiegato in altri incarichi. Sono considerati come presenti al reparto anche i militari in quel giorno assenti per motivi di servizio. Ai militari in punizione di rigore ed a quelli in attesa delle superiori determinazioni, se non concorrono al servizio, non spetta alcuna quota di ripartizione dei prodotti eventuali.

468

Sono da considerarsi prodotti eventuali:

- le quote spettanti ai militari per servizio d'assistenza agli agenti di finanza che elevano contravvenzioni nell'interesse dell'Erario;

- tutti i diritti spettanti ai carabinieri per servizio straordinario richiesto, per solo individuale vantaggio, dalle autorità o dai privati per scortarli, proteggerli, assistere ai balli od a feste private, ecc., ad eccezione:
 - . delle competenze che, in taluni casi, spettano ai soli sottufficiali nella loro qualità di ufficiali di polizia giudiziaria;
 - . delle indennità spettanti ai carabinieri comandati in traduzione straordinaria continuata richiesta dai detenuti;
 - . delle altre competenze od indennità che spettano per intero a chi ha eseguito il servizio.

CAPITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO AI MILITARI CITATI A COMPARIRE DINANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

469

Al militare citato quale testimone dall'autorità giudiziaria per cause penali, sono corrisposte, dalla cancelleria, l'indennità di trasferta civile e le spese di trasporto. Il reparto di appartenenza provvede al pagamento della eventuale differenza tra la indennità di trasferta militare e quella corrisposta dall'autorità giudiziaria.

470

Il militare dell'Arma citato a comparire come testimone in causa civile, non nell'interesse dell'amministrazione militare, ha diritto alle indennità stabilite per ogni altro cittadino dalla tariffa giudiziaria. **Diversamente**, trova applicazione nei suoi riguardi la norma di cui al numero precedente.

471

Il militare dell'Arma citato a comparire dinanzi alla autorità giudiziaria in causa propria, è considerato in licenza e non ha diritto ad indennità.

CAPITOLO IV

PREMI IN DENARO PER IMPORTANTI OPERAZIONI DI SERVIZIO

472

I militari dell'Arma che si distinguono per zelo, operosità e capacità nell'esecuzione

di importanti operazioni di servizio, possono essere segnalati superiormente - indipendentemente dalle eventuali proposte di ricompense inoltrate in loro favore - per la concessione di premi in denaro anche da parte del Ministero dell'Interno.

INDICI

| | | |
|----------------|------|---|
| Premessa | Pag. | 5 |
|----------------|------|---|

**PARTE PRIMA
ADDESTRAMENTO**

| | | |
|---|---|----|
| TITOLO I : <i>Generalità</i> | » | 9 |
| TITOLO II : <i>Addestramento degli ufficiali, dei sottufficiali e della truppa...</i> | » | 10 |
| Capitolo 1. : <i>Ufficiali</i> | » | 10 |
| » 2. : <i>Sottufficiali</i> | » | 10 |
| » 3. : <i>Appuntati e Carabinieri</i> | » | 11 |
| TITOLO III : <i>Svolgimento dell'addestramento</i> | » | 13 |

**PARTE SECONDA
SERVIZIO ISTITUZIONALE**

| | | |
|---|---|----|
| Premessa | » | 19 |
| TITOLO I : <i>Ordinamento del servizio</i> | » | 19 |
| Capitolo 1. : <i>Generalità</i> | » | 19 |
| » 2. : <i>Classificazione e ripartizione del servizio istituzionale</i> .. | » | 22 |
| » 3. : <i>Norme da eseguirsi nel comandare il servizio</i> | » | 23 |
| » 4. : <i>Registrazione del servizio</i> | » | 24 |
| » 5. : <i>Dispense dal servizio istituzionale</i> | » | 26 |
| » 6. : <i>Rapporti da farsi dai militari che rientrano dal servizio</i> .. | » | 26 |
| » 7. : <i>Facoltà agli ufficiali di avere seco un militare d'ordinanza</i> .. | » | 27 |
| » 8. : <i>Militari di truppa d'altri Corpi in sussidio alle stazioni carabinieri</i> .. | » | 27 |
| » 9. : <i>Borsa di cuoio e zainetto</i> | » | 27 |

| | | | | | |
|------------|-----|--|--|-------|------|
| TITOLO II | : | <i>Doveri e attribuzioni degli ufficiali e sottufficiali</i> | | pag. | 28 |
| Capitolo | 1. | : | Doveri e attribuzioni generali | | » 28 |
| » | 2. | : | Doveri del comandante di legione | | » 30 |
| » | 3. | : | Vice comandante di legione | | » 30 |
| » | 4. | : | Comandante di gruppo | | » 31 |
| » | 5. | : | Vicecomandante di gruppo | | » 32 |
| » | 6. | : | Comandante di compagnia e di tenenza | | » 32 |
| » | 7. | : | Comandante di stazione | | » 34 |
| » | 8. | : | Vice comandante e sottufficiale in sottordine presso le stazioni | | » 35 |
| TITOLO III | : | <i>Norme per l'esecuzione del servizio</i> | | » | 35 |
| Capitolo | 1. | : | Norme generali | | » 35 |
| » | 2. | : | Contegno nell'esecuzione del servizio | | » 36 |
| TITOLO IV | : | <i>Particolarità sul servizio istituzionale</i> | | » | 40 |
| Capitolo | 1. | : | Vigilanza nei centri abitati (pattuglie e pattuglioni) | | » 40 |
| » | 2. | : | Vigilanza fuori dei centri abitati | | » 43 |
| Sez. | 1. | : | perlustrazioni | | » 43 |
| » | 2. | : | battute e rastrellamenti | | » 45 |
| » | 3. | : | posti di blocco | | » 46 |
| » | 4. | : | squadriglie | | » 46 |
| » | 3. | : | Vigilanza sulla circolazione stradale | | » 47 |
| » | 4. | : | Vigilanza lungo gli itinerari percorsi da alte personalità | » | 47 |
| » | 5. | : | Vigilanza sulla disciplina delle armi delle materie esplosive e delle sostanze pericolose per l'incolumità pubblica | » | 48 |
| » | 6. | : | Vigilanza sui mendicanti, oziosi, vagabondi e diffamati | » | 50 |
| » | 7. | : | Vigilanza sulle persone pregiudicate, sulle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità e sulle persone sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza | » | 51 |
| » | 8. | : | Vigilanza sui minori traviati, pericolosi per la moralità pubblica o abbandonati | | » 52 |
| » | 9. | : | Vigilanza sugli esercizi pubblici e su altre attività soggette ad autorizzazioni di polizia | | » 54 |
| » | 10. | : | Vigilanza per la tutela della sanità pubblica e dell'igiene del lavoro | | » 55 |
| » | 11. | : | Vigilanza sugli scali ferroviari, marittimi, lacuali ed aerei | » | 56 |
| » | 12. | : | Vigilanza alle frontiere | | » 59 |
| » | 13. | : | Vigilanza sugli stranieri | | » 59 |
| » | 14. | : | Compiti militari dell'Arma | | » 60 |

| | | | |
|------|---|------|----|
| Sez. | 1. : polizia militare | pag. | 60 |
| » | 2. : vigilanza sui militari in congedo illimitato | » | 60 |
| » | 3. : vigilanza sui militari in licenza | » | 61 |
| » | 4. : vigilanza sui militari in marcia | » | 62 |
| » | 5. : concorso dell'Arma alle operazioni di leva ed a quelle di requisizione quadrupedi e veicoli per le Forze Armate | » | 62 |
| » | 6. : ricerca e arresto di disertori, mancanti alla chiama- ta e renitenti | » | 63 |
| » | 15. : Accertamenti dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria | » | 64 |
| » | 16. : Ricerca ed arresto dei catturandi | » | 69 |
| » | 17. : modalità per l'esecuzione dei mandati od ordini di cattu- ra, dei mandati od ordini di arresto e degli ordini di car- cerazione | » | 70 |
| » | 18. : Custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza | » | 73 |
| » | 19. : Piantonamenti | » | 76 |
| » | 20. : Traduzioni | » | 78 |
| » | 21. : Assistenza ai dibattimenti | » | 78 |
| » | 22. : Assistenza alle autorità, ai funzionari della pubblica am- ministrazione, agli agenti della forza pubblica ed ai mili- tari isolati od inquadrati | » | 80 |
| » | 23. : Assistenza alle feste, alle fiere ed ai mercati | » | 81 |
| » | 24. : Assistenza agli spettacoli e ai trattenimenti pubblici ... | » | 82 |
| » | 25. : Assistenza alle riunioni pubbliche | » | 84 |
| » | 26. : Assistenza agli incapaci ed opera di soccorso in occasio- ne di pubblici e privati infortuni | » | 87 |
| » | 27. : Informazioni | » | 88 |
| » | 28. : Scorte d'onore | » | 90 |
| » | 28 bis. : Servizi di Rappresentanza | » | 91 |
| » | 29. : Scorte di sicurezza alle persone ed ai valori | » | 92 |
| » | 30. : Corrieri | » | 93 |

PARTE TERZA

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DELLE CASERME

| | | |
|--|---|----|
| TITOLO I : <i>Ordinamento degli uffici</i> | » | 97 |
| Capitolo 1. : Generalità | » | 97 |
| » 2. : Uffici del Comando Generale | » | 97 |

| | | | | |
|--|-----|--|---|-------------|
| » | 3. | : Uffici dei comandi retti da generali | » | 97 |
| » | 4. | : Uffici dei comandi di legione, di scuola e di battaglione | » | 98 |
| TITOLO II : Ordinamento delle caserme | | | | » 99 |
| Capitolo | 1. | : Generalità | » | 99 |
| » | 2. | : Condizioni a cui devono soddisfare le caserme | » | 100 |
| » | 3. | : Accettazione e consegna delle caserme | » | 100 |
| » | 4. | : Alloggiamento in caserma degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri coniugati | » | 101 |
| » | 5. | : Alloggiamento in caserma dei sottufficiali, appuntati e carabinieri celibi | » | 102 |
| » | 6. | : Ricovero in caserma di cavalli degli ufficiali e degli automezzi di proprietà privata | » | 103 |
| » | 7. | : Locali comuni a tutte le caserme | » | 103 |
| » | 8. | : Caserme sedi di comandi di legione, gruppo, compagnia e tenenza | » | 105 |
| » | 9. | : Caserme dei battaglioni | » | 107 |
| » | 10. | : Caserme delle stazioni dell'Arma a cavallo o miste | » | 107 |
| » | 11. | : Locali per gli uffici, magazzini e laboratori | » | 108 |
| » | 12. | : Divieto di apportare varianti alla destinazione dei locali nelle caserme | » | 108 |
| » | 13. | : Orti e giardini annessi alle caserme | » | 109 |
| » | 14. | : Divieto di alloggiare persone nelle caserme | » | 109 |
| » | 15. | : Ordine e pulizia | » | 109 |
| » | 16. | : Affissioni | » | 110 |
| » | 17. | : Armi e munizioni | » | 111 |
| » | 18. | : Lavori occorrenti alle caserme | » | 112 |
| » | 19. | : Casermaggio ed illuminazione | » | 113 |

PARTE QUARTA

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CASERMA

| | | | | |
|--|----|---|---|--------------|
| TITOLO I : Rapporto degli ufficiali comandanti e modo di ricevere un superiore nei locali della caserma | | | | » 117 |
| Capitolo | 1. | : Rapporto degli ufficiali comandanti | » | 117 |
| » | 2. | : Modo di ricevere il superiore all'ingresso della caserma e durante la visita ai vari locali | » | 117 |
| TITOLO II : Servizio di caserma | | | | » 118 |

| | | | | |
|---|-------|--|------|-------|
| Capitolo | 1. : | Servizio di caserma | pag. | 118 |
| » | 2. : | Civili impiegati nel servizio di caserma | » | 121 |
| TITOLO III : <i>Attribuzioni del servizio di caserma</i> | | | | » 122 |
| Capitolo | 1. : | Generalità | » | 122 |
| » | 2. : | Comandante di caserma | » | 123 |
| » | 3. : | Sottufficiale o graduato di giornata | » | 124 |
| » | 4. : | Sottufficiale o graduato capo scuderia | » | 124 |
| » | 5. : | Militare di servizio alla caserma | » | 125 |
| » | 6. : | Carabiniere guardia scuderia | » | 127 |
| TITOLO IV : <i>Militari addetti ad incarichi di carattere tecnico</i> | | | | » 127 |
| Capitolo | 1. : | Servizio radio | » | 127 |
| | Sez. | 1. : capo centro trasmissioni | » | 127 |
| | » | 2. : sottufficiale radiomontatore | » | 128 |
| | » | 3. : capo stazione radio | » | 128 |
| » | 2. : | Servizio automobilistico | » | 129 |
| | Sez. | 1. : sottufficiale capo officina del comando di Corpo | » | 129 |
| | » | 2. : sottufficiale capo officina di battaglione | » | 129 |
| | » | 3. : sottufficiale capo dell'autodrappello | » | 129 |
| | » | 4. : sottufficiale o graduato addetto ai posti di manutenzione degli automezzi presso i comandi di gruppo | » | 130 |
| » | 3. : | Telefonista di servizio | » | 130 |
| » | 4. : | Autisti, motociclisti e ciclisti di servizio | » | 131 |
| » | 5. : | Piantone all'autorimessa | » | 131 |
| TITOLO V : <i>Operazioni di caserma</i> | | | | » 132 |
| Capitolo | 1. : | Orario | » | 132 |
| » | 2. : | Norme da eseguire nel comandare il servizio di caserma | » | 132 |
| » | 3. : | Cambio e ripresa dei turni nel servizio di guardia | » | 133 |
| » | 4. : | Libera uscita, ritirata e silenzio | » | 133 |
| » | 5. : | Permessi serali | » | 134 |
| » | 6. : | Militari ammalati | » | 135 |
| » | 7. : | Morte di militari | » | 138 |
| » | 8. : | Rivista dell'arredo, delle bardature, dell'armamento, del vestiario e delle dotazioni di reparto di materiali di equipaggiamento | » | 138 |
| » | 9. : | Servizio lavatura biancheria | » | 139 |
| » | 10. : | Servizio di barbiere | » | 139 |
| » | 11. : | Pagamento degli assegni | » | 140 |

| | | | | |
|--------------------|-------|--|-------------|-----|
| Capitolo | 12. : | Vitto | <i>pag.</i> | 140 |
| » | 13. : | Spacci cooperativi | » | 142 |
| » | 14. : | Governo dei cavalli | » | 142 |
| TITOLO VI : | | <i>Accesso di persone estranee nelle caserme</i> | » | 142 |
| Capitolo | 1. : | Magistrati, ufficiali sanitari e giudiziari, funzionari dell'amministrazione finanziaria | » | 142 |
| » | 2. : | Rivenditori, rappresentanti e piazzisti | » | 143 |

PARTE QUINTA

VISITE AI COMANDI DIPENDENTI

| | | | | |
|--------------------|------|--|---|-----|
| TITOLO I : | | <i>Norme generali</i> | » | 147 |
| Capitolo | 1. : | Scopo delle visite | » | 147 |
| » | 2. : | Visite periodiche | » | 148 |
| » | 3. : | Risultati delle visite | » | 149 |
| TITOLO II : | | <i>Prescrizioni orientative sul modo di eseguire le visite</i> | » | 150 |
| Capitolo | 1. : | Generalità | » | 150 |
| » | 2. : | Lavoro preparatorio | » | 150 |
| » | 3. : | Caserme, locali, uffici, casermaggio, armi, automezzi, carburanti, vitto | » | 150 |
| Sez. | 1. : | servizio | » | 151 |
| » | 2. : | cavalli, bardature e foraggi | » | 152 |
| » | 3. : | personale | » | 152 |
| » | 4. : | informazioni che il superiore deve assumere | » | 152 |

PARTE SESTA

TRASFERIMENTI E DESTINAZIONI

| | | | | |
|--------------------|------|--|---|-----|
| Premessa | » | 157 | | |
| TITOLO I : | | <i>Norme generali</i> | » | 157 |
| Capitolo | 1. : | Da chi sono determinati i trasferimenti e le destinazioni | » | 157 |
| » | 2. : | Prescrizioni riguardanti la permanenza e la destinazione del personale | » | 159 |
| TITOLO II : | | <i>Incombenti da praticarsi in occasione di trasferimenti</i> | » | 161 |
| Capitolo | 1. : | Passaggi di consegna degli uffici e dei materiali | » | 161 |
| » | 2. : | Prescrizioni per i militari trasferiti | » | 163 |

PARTE SETTIMA
DISCIPLINA

| | | | |
|------------------|--|-------------|-----|
| TITOLO I | : <i>Norme generali</i> | <i>pag.</i> | 169 |
| Capitolo | 1. : Generalità | » | 169 |
| » | 2. : Criteri per l'applicazione della disciplina | » | 169 |
| » | 3. : Responsabilità disciplinari | » | 170 |
| » | 4. : Doveri del superiore nell'esame disciplinare | » | 170 |
| » | 5. : Esposti anonimi od apocrifi | » | 170 |
| » | 6. : Competenze disciplinari | » | 171 |
| TITOLO II | : <i>Speciali doveri dei militari dell'Arma</i> | » | 171 |
| Capitolo | 1. : Generalità | » | 171 |
| » | 2. : Contegno nella vita privata | » | 172 |
| » | 3. : Comportamento in servizio | » | 172 |
| » | 4. : Trascuratezza, negligenza e ritardi nell'adempimento dei doveri in genere | » | 172 |
| » | 5. : Altre mancanze | » | 172 |

PARTE OTTAVA
ASSEGNI SPECIALI

| | | | |
|-----------------|--|---|-----|
| Capitolo | 1. : Premi e quote contravvenzionali | » | 177 |
| » | 2. : Prodotti eventuali | » | 177 |
| » | 3. : Trattamento economico ai militari citati a comparire dinanzi all'autorità giudiziaria | » | 178 |
| » | 4. : Premi in denaro per importanti operazioni di servizio | » | 178 |

INDICE ALFABETICO ED ANALITICO

A

Abbeverate (v. cavalli)

Abito civile:

| | |
|--|---------|
| — dovere dei militari autorizzati a vestire l'abito civile di portare seco la tessera di riconoscimento | pag. 39 |
| — facoltà da parte degli ufficiali di vestire l'abito civile | » 40 |
| — restituzione dell'autorizzazione a vestire l'abito civile | » 39 |
| — uso dell'abito civile da parte dei militari componenti delle squadre giudiziarie, informative, delle squadriglie e dei conducenti di automezzi con targhe di copertura | » 39 |
| — uso dell'abito civile in servizio e relative autorizzazioni | » 39 |

Accertamenti in flagranza di reato (v. flagranza di reato)

| | |
|---|------|
| <i>Accertamento</i> di reati per i quali la legge designa ufficiali e agenti della Guardia di Finanza o altri organi specializzati (intervento dell'Arma) | » 64 |
|---|------|

Accesso di persone estranee nelle caserme:

| | |
|--|-------|
| — magistrati, ufficiali sanitari e giudiziari, funzionari dell'amministrazione finanziaria | » 142 |
| — rivenditori, rappresentanti, piazzisti | » 143 |

Accettazione e consegna delle caserme (v. caserme)

Acqua potabile (v. caserme)

| | |
|---|-------|
| <i>Acquisto</i> e pagamento giornaliero dei generi per il vitto | » 140 |
|---|-------|

Addestramento:

| | |
|---|------|
| — degli ufficiali | » 10 |
| — dei sottufficiali | » 12 |
| — degli appuntati e carabinieri | » 12 |
| — dei cavalli di rimonta | » 15 |
| — dei militari adibiti ai mezzi meccanizzati e di collegamento | » 15 |
| — dei militari specializzati non impiegati | » 15 |
| — generalità | » 9 |
| — fisico | » 14 |
| — formale al combattimento e al tiro | » 14 |
| — istruzione morale, interpretazione e applicazione di nuove disposizioni | » 13 |
| — svolgimento | » 13 |
| — dei reparti territoriali | » 13 |
| — nei capoluoghi sedi di più stazioni | » 13 |
| — nei reggimenti meccanizzati e a cavallo | » 13 |
| — nei reparti d'istruzione | » 13 |
| — nelle stazioni (da chi viene svolto) | » 13 |
| — nei nuclei e squadre di p.g. | » 13 |
| — programma annuale (da chi viene compilato) | » 13 |
| — svolto dagli ufficiali | » 13 |
| — vigilanza del superiore sull'addestramento dei reparti dipendenti | » 13 |
| — scelta dei relativi criteri da parte dei comandanti | » 13 |
| — dei militari in possesso di specializzazione e non impiegati | » 15 |

| | |
|---|-------|
| <i>Affissioni</i> nei vari locali della caserma | » 110 |
|---|-------|

Agenti ferroviari (v. arresto agenti ferroviari)

| | | |
|--|-------------|-----|
| <i>Aggregazione di militari di truppa di altri Corpi alle stazioni carabinieri (v. militari di altri Corpi in sussidio alle stazioni carabinieri)</i> | | |
| <i>Alberghi (vigilanza sugli alberghi)</i> | <i>pag.</i> | 51 |
| <i>Alloggi di servizio degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa (v. caserme)</i> | | |
| <i>Assistenza ai dibattimenti:</i> | | |
| — incarichi particolari che possono essere affidati ai carabinieri in servizio di assistenza ai dibattimenti | » | 80 |
| — militari in grande uniforme in servizio di onore davanti alle Corti d'Assise ed ai Tribunali militari..... | » | 79 |
| — numero dei militari da impiegare | » | 79 |
| — reati commessi in udienze | » | 80 |
| <i>Assistenza alle Autorità, ai funzionari della pubblica Amministrazione, agli agenti della forza pubblica ed ai militari isolati od inquadrati</i> | » | 81 |
| <i>Assistenza alle feste, alle fiere ed ai mercati</i> | » | 85 |
| <i>Assistenza alle riunioni pubbliche:</i> | | |
| — contegno nell'esecuzione del servizio | » | 85 |
| — direzione del servizio | » | 85 |
| — facoltà di richiedere alle Autorità competenti il concorso di altri agenti della forza pubblica | » | 84 |
| — impiego e frazionamento della forza | » | 85 |
| — modo di procedere nel caso si verificano assembramenti o tumulti e nel caso venga disposto lo scioglimento della riunione con la forza | » | 86 |
| — ordinanze dell'Autorità di P.S. | » | 85 |
| — pubbliche riunioni non preannunziate od assembramenti che minacciano la tranquillità..... | » | 85 |
| — richiesta di aprire il fuoco o di impiegare gli artifici lacrimogeni | » | 86 |
| — riunioni o manifestazioni non preannunciate o vietate | » | 85 |
| <i>Associazioni o adunanze che diano sospetto di intendimenti contro la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico</i> | » | 36 |
| <i>Assunzione della direzione di determinati servizi da parte degli ufficiali</i> | » | 30 |
| <i>Assunzione di civili da impiegare nelle caserme (v. civili impiegati nel servizio di caserma)</i> | » | 121 |
| <i>Attività soggette ad autorizzazioni di polizia (vigilanza sulle attività soggette) ..</i> | » | 54 |
| <i>Attribuzioni definitive degli alloggi in caserma (v. caserme)</i> | | |
| <i>Attribuzioni (doveri e attribuzioni generali degli ufficiali e sottufficiali nel campo del servizio istituzionale)</i> | » | 28 |
| <i>Attribuzioni nel campo del servizio istituzionale:</i> | | |
| — del Comandante di legione | » | 30 |
| — del vicecomandante di legione | » | 30 |
| — del comandante di gruppo | » | 31 |
| — del vicecomandante di gruppo | » | 32 |
| — del comandante di compagnia e tenenza | » | 32 |
| — del comandante di stazione | » | 34 |
| — del vicecomandante e sottufficiale in sottordine presso le stazioni | » | 35 |
| <i>Attribuzioni nel servizio di caserma (generalità)</i> | » | 122 |
| <i>Attribuzioni del comandante la caserma</i> | » | 123 |
| <i>Aurista di servizio (v. servizio di caserma)</i> | | |
| <i>Autorizzazioni di polizia (v. revoca e sospensione delle autorizzazioni di polizia)</i> | | |

B

| | | |
|---|-------------|----|
| <i>Battute</i> | <i>pag.</i> | 45 |
| <i>Bollettino delle ricerche</i> | » | 69 |
| <i>Braccio forte</i> (v. assistenza alle Autorità, ai funzionari ed alla pubblica amministrazione, agli agenti della forza pubblica ed ai militari isolati od inquadri) | | |
| <i>Burattinai</i> (v. assistenza alle feste, alle fiere ed ai mercati) | | |

C

| | | |
|---|---|-----|
| <i>Cadaveri</i> (rinvenimento, piantonamento, spostamento e rimozione di cadaveri) | » | 66 |
| <i>Cambio della guardia</i> (v. operazioni di caserma) | | |
| <i>Cambio e ripresa dei turni nel servizio di caserma</i> (v. operazioni di caserma) | | |
| <i>Camera per il militare di servizio alla caserma</i> (v. caserma) | | |
| <i>Camere di sicurezza:</i> | | |
| — requisiti (v. caserme) | | |
| — controllo alle camere di sicurezza | » | 74 |
| — detenuti pericolosi | » | 74 |
| — camere di sicurezza non occupate da detenuti | » | 73 |
| <i>Capo centro radio</i> (v. servizio di caserma) | | |
| <i>Capo dell'autodrupello</i> (v. servizio di caserma) | | |
| <i>Capo di SM del Comando Generale</i> (v. ordinamento degli uffici) | | |
| <i>Capo officina di battaglione</i> (v. servizio di caserma) | | |
| <i>Capo officina legionale</i> (v. servizio di caserma) | | |
| <i>Capo stazione radio</i> (v. servizio di caserma) | | |
| <i>Carceri mandamentali</i> (vigilanza sulle carceri) | » | 41 |
| <i>Casermaggio e illuminazione</i> (v. caserme) | | |
| <i>Casermaggio per i militari di altri Corpi alloggiati nelle stazioni dell'Arma</i> (v. militari di truppa di altri Corpi in sussidio alle stazioni carabinieri) | | |
| <i>Caserme:</i> | | |
| — accettazione o consegna delle caserme | » | 100 |
| — acqua potabile | » | 105 |
| — alloggi di servizio degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa coniugati | » | 101 |
| — alloggiamenti degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa coniugati | » | 101 |
| — alloggiamento dei sottufficiali e militari di truppa celibi | » | 102 |
| — attribuzione definitiva degli alloggi ai generali e ai comandanti di Corpo ... | » | 101 |
| — camera per il militare di servizio alla caserma | » | 105 |
| — camere di sicurezza - requisiti | » | 104 |
| — casermaggio e illuminazione | » | 113 |
| — comandante della caserma | » | 118 |
| — condizioni a cui devono soddisfare le caserme | » | 100 |
| — denominazione delle caserme | » | 100 |
| — designazione dei vari locali delle caserme | » | 100 |
| — dispensa dai servizi giornalieri di caserma | » | 120 |
| — divieto di alloggiare nelle caserme persone estranee | » | 109 |
| — divieto di apportare varianti alla destinazione dei locali delle caserme | » | 108 |
| — lavori occorrenti alle caserme | » | 112 |
| — locali comuni a tutte le caserme | » | 103 |

| | | |
|--|-------------|-----|
| — locali per uffici, archivi, magazzini, laboratori | <i>pag.</i> | 108 |
| — ordine e pulizia dei locali | * | 109 |
| — orti e giardini annessi alle caserme | * | 109 |
| — porta d'ingresso alla caserma | * | 120 |
| — requisiti delle porte e delle finestre delle caserme site in zona malarica | * | 104 |
| — ricovero in caserma dei cavalli degli ufficiali | * | 103 |
| — ricovero in caserma degli automezzi di proprietà privata | * | 103 |
| — servizi giornalieri di caserma | * | 119 |
| — stemma agli ingressi delle caserme | * | 100 |
| <i>Caserme dei battaglioni</i> | * | 107 |
| <i>Caserme delle stazioni dell'Arma a cavallo o miste</i> | * | 107 |
| — divieto di attaccare i cavalli alle rastrelliere | * | 110 |
| — divieto di fumare o di accendere fuochi nei magazzini foraggio o nelle scuderie | * | 110 |
| <i>Caserme sedi di comando di ufficiale</i> | * | 105 |
| <i>Cassette postali (vigilanza)</i> | * | 42 |
| <i>Cattura:</i> | | |
| — di persone rifugiate nelle chiese, conventi, ecc. | * | 70 |
| — di persone rifugiate nelle sedi o nelle abitazioni di agenti diplomatici di Stati esteri accreditati presso lo Stato italiano e la S. Sede | * | 70 |
| — di persone rifugiate sulle navi straniere | * | 70 |
| <i>Catturandi (v. ricerca e arresto di catturandi)</i> | | |
| <i>Cavalli (governo dei)</i> | | |
| <i>Cavalli degli ufficiali (v. caserme)</i> | | |
| <i>Centro ippico</i> | * | 14 |
| <i>Centro sportivo</i> | * | 14 |
| <i>Chiavi dell'ufficio del comandante la stazione</i> | * | 123 |
| <i>Ciclisti di servizio (v. servizio di caserma)</i> | | |
| <i>Circolazione stradale (vigilanza sulla)</i> | * | 47 |
| <i>Civili impiegati nel servizio di caserma</i> | * | 121 |
| — contributi di assistenza e previdenza | * | 121 |
| — moralità e precedenti | * | 121 |
| — assunzione e licenziamento | * | 121 |
| — salario | * | 122 |
| — quota domestico | * | 122 |
| <i>Classificazione e ripartizione del servizio istituzionale</i> | * | 22 |
| <i>Comandante di caserma (v. attribuzioni del)</i> | | |
| <i>Commissione di disciplina (v. disciplina)</i> | | |
| <i>Compagnie disdicevoli (v. mancanze caratteristiche)</i> | | |
| <i>Compiti dei militari comandati di perlustrazione</i> | * | 43 |
| <i>Compiti dei carabinieri in materia di polizia giudiziaria</i> | * | 64 |
| <i>Comuni (v. vigilanza nei comuni e frazioni)</i> | | |
| <i>Comunicazione di diffida (v. diffida scritta o verbale)</i> | | |
| <i>Concorso dell'Arma alle operazioni di leva (v. leva)</i> | | |
| <i>Concorso dell'Arma alle operazioni di requisizione quadrupedi (v. requisizione quadrupedi per le Forze Armate)</i> | | |
| <i>Condono delle punizioni (v. disciplina)</i> | | |
| <i>Contegno nell'esecuzione del servizio</i> | * | 36 |

| | | |
|---|-------------|----|
| <i>Contegno dei militari e delle loro famiglie (v. mancanze caratteristiche)</i> | | |
| <i>Contegno dei militari nei pubblici esercizi (v. ingresso dei militari in pubblici esercizi)</i> | | |
| <i>Contrabbandieri sorpresi in flagrante (v. arresto e traduzione contrabbandieri sorpresi in flagrante)</i> | | |
| <i>Controllo dei detenuti rinchiusi nelle camere di sicurezza</i> | <i>pag.</i> | 73 |
| <i>Corpi di reato (v. scorta a corpi di reato)</i> | | |
| <i>Corpi di reato (v. custodia di tracce e corpi di reato e di materiali danneggiati)</i> | | |
| <i>Corrieri:</i> | | |
| — andatura da tenere dai militari comandati di corriere in motociclo, a cavallo, in bicicletta o a piedi) | » | 94 |
| — autorità che hanno facoltà di chiedere all'Arma servizi di corriere | » | 94 |
| — compiti dei militari comandati di servizio di corriere | » | 94 |
| — generalità sui servizi di corriere | » | 94 |
| — libretto delle ricevute | » | 94 |
| — mezzi impiegabili | » | 94 |
| — spedizione contemporanea di pieghi da recapitare in località diverse | » | 94 |
| <i>Croci per anzianità di servizio (v. brevetti per anzianità di servizio)</i> | | |
| <i>Custodia:</i> | | |
| — dei detenuti nelle camere di sicurezza | » | 73 |
| — dei detenuti pericolosi nelle camere di sicurezza | » | 74 |
| — di minorenni nelle camere di sicurezza | » | 75 |
| <i>Chiavi delle camere di sicurezza</i> | » | 74 |
| <i>Custodia di ammalati intrasportabili colpiti da mandato o ordine di cattura o di carcerazione</i> | » | 75 |
| <i>Custodia di tracce e corpi di reato e di materiali danneggiati</i> | » | 66 |
| <i>Custodia in caserma delle armi lunghe da fuoco dei militari ammogliati (v. armi o munizioni)</i> | | |

D

| | | |
|---|---|-----|
| <i>Danzatori (v. assistenza alle feste, alle fiere ed ai mercati)</i> | | |
| <i>Debiti (v. mancanze caratteristiche)</i> | | |
| <i>Delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume (intervento dell'Arma) ..</i> | » | 67 |
| <i>Denuncia ed arresto in flagranza di reato:</i> | | |
| — di appartenenti ai Corpi armati e di polizia | » | 69 |
| — di militari in attività di servizio | » | 69 |
| <i>Designazione dei comandi dell'Arma (v. ordinamento territoriale dell'Arma)</i> | | |
| <i>Destinazioni</i> | » | 157 |
| <i>Destinazioni (divieto di destinare militari a stazioni o reparti dislocati nella giurisdizione della compagnia in cui dimora la famiglia di origine o acquisita)</i> | » | 160 |
| <i>Detenuti rinchiusi nelle camere di sicurezza (v. controllo ai detenuti rinchiusi nelle camere di sicurezza)</i> | | |
| <i>Deviazione dell'itinerario fissato o ritardi senza giustificato motivo (v. mancanze caratteristiche)</i> | | |
| <i>Dibattimenti (v. assistenza ai dibattimenti)</i> | | |
| <i>Diffida (scritta o verbale)</i> | » | 52 |
| <i>Diffide, ordinanze e bandi affissi al pubblico emanati dalle autorità (vigilanza sulle)</i> | » | 42 |

Direzione di determinati servizi da parte degli ufficiali diretti (v. assunzione della direzione di determinati servizi da parte ...)

Disciplina:

| | | |
|--|-------------|-----|
| — competenze disciplinari | <i>pag.</i> | 171 |
| — comportamento in servizio | | |
| — contegno nella vita privata | » | 171 |
| — criteri per l'applicazione della disciplina | » | 169 |
| — doveri del superiore nell'esame disciplinare | » | 170 |
| — esposti anonimi od apocrifi | » | 170 |
| — mancanze disciplinari | » | 172 |
| — norme generali | » | 169 |
| — responsabilità disciplinari | » | 170 |
| — speciali doveri dei militari dell'Arma | » | 171 |

Disertori (ricerca ed arresto dei disertori) » 63

Disertori di potenze estere (arresto di disertori di potenze estere) » 63

Dispensa dai servizi giornalieri di caserma (v. caserme)

Dispense dal servizio istituzionale » 26

Disposizione in caserma (v. operazioni di caserma)

Divieto:

| | | |
|--|---|----|
| — agli ufficiali di spingersi, senza ordine o autorizzazione superiore, oltre i limiti del proprio territorio | » | 29 |
| — ai militari dell'Arma di fumare nell'esecuzione di taluni servizi | » | 38 |
| — ai militari dell'Arma di ingerirsi nelle questioni private (v. questioni private) | | |
| — alle persone estranee di avvicinarsi alla porta o alle finestre della camera di sicurezza e di parlare o di consegnare oggetti ai detenuti | » | 75 |
| — di alloggiare persone estranee nelle caserme (v. caserme) | | |
| — di apportare varianti alla destinazione dei locali delle caserme (v. caserme) | | |
| — di attaccare cavalli alle rastrelliere (v. caserme delle stazioni dell'Arma a cavallo o miste) | | |
| — di destinare militari a stazioni o reparti dislocati nella giurisdizione della compagnia in cui dimora la famiglia d'origine, quella della moglie, o nella quale abbiano interessi o beni patrimoniali (v. destinazioni) | | |
| — di entrare senza necessità negli esercizi pubblici | » | 38 |
| — di fumare o accendere fuochi nei magazzini foraggio o nelle scuderie (v. caserme delle stazioni dell'Arma a cavallo o miste) | | |
| — di appoggiare agli stipiti delle porte o sui davanzali le canne dei moschetti (v. armi e munizioni) | | |
| — di tenere le armi cariche in caserma (v. armi e munizioni) | | |
| — di tenere il caricatore delle cartucce carico (v. armi e munizioni) | | |

Domestici (v. civili impegnati nel servizio di caserma)

Doveri dei militari prima di intraprendere il servizio » 38

Doveri dei militari comandati di pattuglia » 40

Doveri del comandante di reparto prima di fare iniziare un servizio » 38

Doveri generali del comandante della stazione nell'esecuzione del servizio istituzionale » 34

Durata e computo del servizio di caserma (v. operazioni di caserma)

E

Eccessi nel bere (v. mancanze caratteristiche)

| | | |
|---|-------------|----|
| <i>Educazione fisica (v. addestramento fisico)</i> | | |
| <i>Epizootie</i> | <i>pag.</i> | 56 |
| <i>Esecuzione di mandati od ordini di cattura, di mandati od ordini di arresto e ordini di carcerazione</i> | » | 70 |
| <i>Esecuzione del servizio (v. norme generali per l'esecuzione del servizio)</i> | | |
| <i>Esecuzione del servizio, Contegno (v. contegno dei militari dell'Arma nell'esecuzione del servizio)</i> | | |
| <i>Esecuzione di mandati o ordini di cattura, di arresto o di carcerazione nei riguardi dei minori</i> | » | 65 |
| <i>Esercizi pubblici (v. vigilanza sugli esercizi pubblici)</i> | » | 54 |
| <i>Espositori di animali (v. assistenza alle feste, alle fiere ed ai mercati)</i> | | |
| <i>Esplosivi (v. rinvenimento di artifici ed ordigni esplosivi)</i> | | |
| <i>Espulsione di stranieri dal territorio della Repubblica</i> | » | 59 |

F

| | | |
|---|---|-----|
| <i>Facoltà agli ufficiali di aver seco un militare d'ordinanza (v. militari d'ordinanza)</i> | | |
| <i>Facoltà agli ufficiali e ai comandanti di stazione di trasferirsi in tutte le località del proprio territorio</i> | » | 29 |
| <i>Facoltà disciplinare devolute agli ufficiali cui siano conferite le attribuzioni del grado superiore (v. disciplina)</i> | | |
| <i>Facoltà punitive attribuite ad ogni grado (v. disciplina)</i> | | |
| <i>Fatti e avvenimenti da verificarsi da parte degli ufficiali diretti</i> | » | 29 |
| <i>Fermi in flagranza di reato (v. flagranza di reato)</i> | | |
| <i>Ferri di sicurezza o catenelle ai detenuti nelle camere di sicurezza</i> | » | 81 |
| <i>Fidanzamenti di militari con donne che dimorano o hanno interessi patrimoniali nella giurisdizione della compagnia in cui essi prestano servizio</i> | » | 160 |
| <i>Fienate (v. cavalli)</i> | | |
| <i>Finalità dei posti di pernottamento (v. ordinamento territoriale dell'Arma)</i> | | |
| <i>Flagranza di reato (arresti, fermi, accertamenti di p.g. in ...)</i> | » | 68 |
| <i>Forza dei posti fissi (v. ordinamento territoriale dell'Arma)</i> | | |
| <i>Forza delle stazioni (v. ordinamento territoriale dell'Arma)</i> | | |
| <i>Frazioni (v. vigilanza nei comuni e nelle frazioni)</i> | | |
| <i>Frontiere (vigilanza alle frontiere)</i> | » | 59 |
| <i>Fumare (v. divieto ai militari dell'Arma di fumare nell'esecuzione di taluni servizi)</i> | | |
| <i>Fuochi d'artificio (v. assistenza agli spettacoli ai trattenimenti pubblici)</i> | | |
| <i>Forza (v. reclutamento)</i> | | |

G

| |
|--|
| <i>Giocolieri (v. assistenza alle feste, alle fiere ed ai mercati)</i> |
| <i>Giostre (v. assistenza alle feste, alle fiere ed ai mercati)</i> |
| <i>Governo dei cavalli (v. cavalli)</i> |
| <i>Guardia scuderie (v. servizio di caserma)</i> |

I

Inchieste disciplinari (v. disciplina)

Indennità alloggio (v. caserme)

Individui di apparenza sospetta (v. vigilanza sugli individui di apparenza sospetta)

Inesattezza e negligenza nell'adempimento dei doveri in genere (v. mancanze caratteristiche)

Informazioni:

| | | |
|--|-------------|----|
| — autorità ed enti autorizzati a chiedere informazioni all'Arma | <i>pag.</i> | 88 |
| — centri raccolta dati di fatto | » | 90 |
| — facoltà degli ufficiali e dei sottufficiali comandanti di stazione di avvalersi, per informazioni di propria competenza, del concorso di adatti militari | » | 89 |
| — generalità | » | 88 |
| — impiego delle squadre informative | » | 89 |
| — informazione che gli ufficiali devono assumere personalmente | » | 89 |
| — informazioni che i comandanti di stazione possono fornire direttamente | » | 89 |
| — obbligo da parte dei comandanti di vagliare le notizie ricevute | » | 89 |
| — responsabilità da parte dei militari che concorrono nell'assumere le informazioni circa la esattezza delle notizie riferite | » | 89 |
| — ingresso di militari nei pubblici esercizi per prendere cibi o bevande | » | 38 |

Inizio del servizio (v. servizi)

Interventi di militari che vengono a conoscenza che si stia per commettere un reato » | 68 |

Intervento di militari presenti alla consumazione di un reato » | 68 |

Intervento dell'Arma nell'accertamento di reati per i quali la legge designa ufficiali e agenti della Guardia di Finanza o altri organi specializzati » | 67 |

Intervento dell'Arma per reati perseguibili a querela di parte (v. reati perseguibili a querela di parte)

Istituti di credito (vigilanza sugli istituti di credito) » | 42 |

Istruzioni da impartirsi da parte degli ufficiali » | 13 |

Itinerari percorsi da alte personalità (vigilanza lungo gli ...) » | 47 |

L

Lavatura biancheria (v. operazioni di caserma)

Lavori occorrenti alle caserme (v. caserme)

Leva (concorso dell'Arma alle operazioni di leva) » | 62 |

Libera uscita (v. operazioni di caserma)

Licenziamento di civili impiegati nelle caserme (v. civili impiegati nel servizio di caserma)

Locali comuni a tutte le caserme (v. caserme)

Locali per uffici, archivi, magazzini e laboratori (v. caserme)

Località per caricare e scaricare le armi (v. armi e munizioni)

M

Malattie epidermiche o contagiose » | 56 |

Mancanti alla chiamata (ricerca ed arresto di mancanti alla chiamata) » | 63 |

| | | |
|--|------|-----|
| <i>Mancanza</i> contro l'apoliticità (v. mancanze caratteristiche) | | |
| <i>Mancanza</i> contro la lealtà (v. mancanze caratteristiche) | | |
| <i>Mancanza</i> contro la segretezza (v. mancanze caratteristiche) | | |
| <i>Mancanze caratteristiche:</i> | | |
| — debiti | pag. | 173 |
| — eccessi nel bere | » | 173 |
| — generalità | » | 173 |
| — inesattezza o negligenza nell'adempimento dei doveri in genere | » | 172 |
| — ritardo nell'esecuzione degli ordini e delle richieste e trascuratezza e negligenza nell'adempimento di attribuzioni di p.g. | » | 172 |
| <i>Mandati</i> o ordini di cattura contro appartenenti a Corpi armati di polizia | » | 70 |
| <i>Mandati</i> o ordini di cattura con tro i militari in attività di servizio | » | 70 |
| <i>Mandati</i> o ordini di cattura, arresto o carcerazione a carico di persone che si trovano nel territorio di altra stazione | » | 80 |
| <i>Mandati</i> o ordini di cattura, mandati e ordini di arresto o ordini di carcerazione (v. esecuzione di mandati ecc.) | | |
| <i>Manifesti</i> di chiamata alle armi affissi al pubblico (vigilanza sui manifesti) | » | 42 |
| <i>Manforte</i> (v. assistenza alle autorità, ai funzionari della pubblica amministrazione, agli agenti della forza pubblica ed ai militari isolati od inquadrati) | | |
| <i>Materiali</i> danneggiati (v. custodia di tracce e corpi di reato e di materiali danneggiati) | | |
| <i>Materie</i> esplodenti (vigilanza sulla disciplina delle materie esplodenti) | » | 48 |
| <i>Matrimonio</i> (v. autorizzazione a contrarre matrimonio) | | |
| <i>Memoriale</i> del servizio - registrazione del servizio e relative varianti | » | 24 |
| <i>Mendicanti</i> (vigilanza sui mendicanti) | » | 50 |
| <i>Mestieri</i> girovaghi (v. assistenza alle feste, alle fiere ed ai mercati) | | |
| <i>Militari</i> a cavallo (doveri dei militari a cavallo che abbiano eseguito servizi montati) | » | 38 |
| <i>Militari</i> che abbiano eseguito servizi con automotomezzi o in bicicletta | » | 39 |
| <i>Militari</i> ammalati (v. operazioni di caserma) | | |
| <i>Militari</i> ammogliati (v. orario) | | |
| <i>Militari</i> assenti (v. oggetti di militari assenti) | | |
| <i>Militari</i> che rientrano dal servizio (v. rapporto da farsi dai militari che rientrano dal servizio) | | |
| <i>Militari</i> citati a comparire quali testimoni (v. doveri dei militari citati a comparire quali testimoni) | | |
| <i>Militari</i> di ordinanza | » | 27 |
| <i>Militari</i> di servizio alla caserma (v. servizio di caserma) | | |
| <i>Militari</i> di truppa di altri Corpi in sussidio alle stazioni dei Carabinieri. Norme relative all'aggregazione, all'alloggiamento ed alla fornitura del casermaggio . | » | 60 |
| <i>Militari:</i> | | |
| — in attività di servizio (v. denuncia ed arresto in flagranza di militari in attività di servizio) | | |
| — in attività di servizio (v. mandati o ordini di cattura contro militari ...) | | |
| — in congedo illimitato (vigilanza sui militari in congedo illimitato) | » | 60 |
| — in congedo provenienti dall'estero (v. rilascio scontrini di viaggio ai militari in congedo illimitato provenienti dall'estero) | | |
| — in licenza (vigilanza sui militari in licenza) | » | 61 |
| <i>Minorenni</i> (custodia di minorenni in camera di sicurezza) | » | 75 |

| | | |
|---|-------------|-----|
| <i>Minori:</i> | | |
| — arresto di minori | <i>pag.</i> | 53 |
| — traduzione di minori | | |
| — esecuzione di mandati o ordini di cattura, di arresto o di carcerazione nei riguardi di minori | | |
| — minori abbandonati (vigilanza sui minori abbandonati) | » | 53 |
| — travati (vigilanza sui minori travati) | » | 53 |
| — pericolosi per la moralità pubblica | » | 53 |
| <i>Modi aspri ed inumani verso i detenuti o verso coloro ai quali si chiede di dimostrare la identità (v. mancanze caratteristiche)</i> | | |
| <i>Modi di ricevere un superiore nei locali della caserma</i> | » | 117 |
| <i>Modi urbani verso chi chiede notizie, indicazioni o appoggi</i> | » | 36 |
| <i>Morte di militari</i> | » | 138 |
| <i>Morte di ufficiali in congedo delle Forze Armate</i> | » | 61 |
| <i>Motociclisti (v. servizio di caserma)</i> | | |
| <i>Movimenti nelle sale e camere di punizione (v. operazioni di caserma).</i> | | |

N

| | | |
|--|---|----|
| <i>Norme per l'esecuzione del servizio</i> | » | 35 |
| <i>Norme da seguirsi nel comandare il servizio</i> | » | 23 |
| <i>Nuclei territoriali (v. ordinamento territoriale dell'Arma)</i> | | |
| <i>Nuclei sportivi</i> | » | 14 |

O

| | | |
|--|---|-----|
| <i>Obbligo da parte degli ufficiali di informare subito il comandante dell'Arma nel cui territorio hanno operato o operano</i> | » | 30 |
| <i>Obblighi dei comandanti di stazione in materia di vigilanza sulla disciplina delle armi, delle materie esplodenti, ecc.</i> | » | 49 |
| <i>Oggetti dei militari assenti</i> | » | 124 |
| <i>Operazioni di caserma:</i> | | |
| — cambio della guardia | » | 133 |
| — cambio e ripresa dei turni nel servizio di caserma | » | 133 |
| — durata e computo del servizio di caserma | » | 132 |
| — libera uscita, ritirata e silenzio | » | 133 |
| — militari ammalati | » | 135 |
| — norme da seguirsi nel comandare il servizio di caserma | » | 132 |
| — rivista dell'arredo, bardatura, o armamento ed equipaggiamento | » | 138 |
| — segnali per le varie operazioni | » | 133 |
| — servizio di barbiere | » | 139 |
| — servizio lavatura biancheria | » | 139 |
| <i>Orario:</i> | | |
| — normali operazioni di caserma e ripartizione del tempo | » | 132 |
| — tempo da riservare giornalmente allo svolgimento delle istruzioni militari e tecnico-professionali | » | 14 |
| <i>Ordigni esplosivi (v. rinvenimento di artifici ed ordigni esplosivi)</i> | | |

| | | |
|---|-------------|-----|
| <i>Ordinamento degli uffici:</i> | | |
| — aiutante maggiore | <i>pag.</i> | 98 |
| — capo ufficio operazioni e addestramento | » | 98 |
| — consegnatario dei materiali | » | 99 |
| — generalità | » | 97 |
| — impiego degli scrivani e dei sottufficiali negli uffici dei comandi di stazione | » | 99 |
| — uffici dei comandi retti da Generali | » | 97 |
| — uffici dei comandi di scuole, legioni e battaglioni | » | 98 |
| — uffici del Comando Generale | » | 97 |
| <i>Ordinamento delle caserme (generalità)</i> | » | 112 |
| <i>Ordinamento del servizio:</i> | | |
| — dipendenze dirette delle stazioni e loro circoscrizione | » | 21 |
| — forza delle stazioni | » | 21 |
| — forza dei posti fissi | » | 21 |
| — generalità | » | 19 |
| — gruppi squadroni | » | 21 |
| — nuclei | » | 10 |
| — nuclei di frontiera per il controllo passaporti | » | 19 |
| — nuclei di p.g. | » | 21 |
| — posti fissi | » | 20 |
| — posti di pernottamento | » | 20 |
| — reggimenti (impiego per esigenze di ordine pubblico e pubblica sicurezza dei ...) | » | 22 |
| — reggimento a cavallo | » | 22 |
| — squadre di p.g. | » | 22 |
| — stazioni temporanee | » | 20 |
| — stazioni (classificazione) | » | 21 |
| — stazioni a piedi | » | 21 |
| — stazioni a cavallo | » | 21 |
| — stazioni miste | » | 21 |
| <i>Ordinanze affisse al pubblico emanate dalle autorità (vigilanza sulle ordinanze ...)</i> | » | 42 |
| <i>Ordine di servizio</i> | » | 24 |
| <i>Ordine e pulizia (v. caserme)</i> | | |
| <i>Ordini (v. mandati non ancora eseguiti e mandati di cattura non ancora eseguiti)</i> | | |
| <i>Orti e giardini annessi alle caserme (v. caserme)</i> | | |
| <i>Oziosi (vigilanza sugli oziosi)</i> | » | 50 |

P

| | | |
|--|---|-----|
| <i>Palafrenieri (v. civili impiegati nel servizio di caserma)</i> | | |
| <i>Pattuglie fisse con cambio sul posto (compiti)</i> | » | 42 |
| <i>Pattuglie (v. vigilanza nei centri abitati)</i> | | |
| <i>Pattuglie con punti di riunione (v. vigilanza nei centri abitati)</i> | | |
| <i>Pattuglione:</i> | | |
| — generalità | » | 42 |
| — forza dei pattuglioni | » | 42 |
| — mezzi impiegati per i pattuglioni | » | 42 |
| — collegamenti fra i pattuglioni | » | 42 |
| — ispezione ai pattuglioni | » | 43 |
| <i>Pensioni (vigilanza sulle pensioni) (v. alberghi)</i> | | |
| <i>Permanenza del personale nelle sedi di servizio</i> | » | 139 |

| | | |
|--|-------------|-----|
| <i>Permessi serali (v. operazioni di caserma)</i> | | |
| <i>Perquisizione ai detenuti prima di rinchiuderli nelle camere di sicurezza</i> | <i>pag.</i> | 74 |
| <i>Persone pregiudicate (v. pregiudicati)</i> | | |
| <i>Persone socialmente pericolose (v. vigilanza sui pregiudicati e sulle persone socialmente pericolose)</i> | | |
| <i>Persone socialmente pericolose (vigilanza sulle persone socialmente ...)</i> | » | 51 |
| <i>Persone sottoposte a misure di sicurezza non detentive (vigilanza sulle persone sottoposte ...)</i> | » | 51 |
| <i>Piantonamenti</i> | » | 76 |
| <i>Piantonamenti di cadaveri (v. cadaveri)</i> | | |
| <i>Piantoni ad obiettivi fissi</i> | » | 42 |
| <i>Piantone all'autorimessa (v. servizio di caserma)</i> | | |
| <i>Polizia giudiziaria (compiti dell'Arma dei carabinieri)</i> | » | 65 |
| <i>Polizia militare (generalità)</i> | » | 60 |
| <i>Porta della camera di sicurezza (v. apertura della porta della camera di sicurezza)</i> | | |
| <i>Porta ingresso della caserma (v. caserma)</i> | | |
| <i>Posti di blocco</i> | » | 46 |
| <i>Pregiudicati (v. vigilanza sui pregiudicati e sulle persone socialmente pericolose)</i> | | |
| <i>Prelevamento foraggio (v. cavalli)</i> | | |
| <i>Premessa al regolamento generale dell'Arma</i> | » | 5 |
| <i>Premi e quote contravvenzionali (v. assegni)</i> | | |
| <i>Premi in denaro per importanti operazioni di servizio (v. assegni)</i> | | |
| <i>Prescrizioni in caso di denuncia e arresto in flagranza di reato di determinate categorie di persone</i> | » | 68 |
| <i>Prescrizioni riguardanti la permanenza e la destinazione del personale</i> | » | 159 |
| <i>Processo verbale di diffida (v. diffida scritta o verbale)</i> | | |
| <i>Prodotti esplosivi (v. rinvenimento di artifici esplosivi)</i> | | |
| <i>Prodotti eventuali (v. assegni)</i> | | |
| <i>Profonde (v. cavalli)</i> | | |
| <i>Programma annuale dell'addestramento (v. addestramento)</i> | | |
| <i>Provvedimenti affissi al pubblico emanati dalle autorità (v. diffide, ordinanze e bandi affissi al pubblico emanati dalle autorità)</i> | | |
| <i>Punizioni inflitte agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri (v. disciplina)</i> | | |

Q

| | | |
|---|---|----|
| <i>Questioni private (divieto ai militari dell'Arma di ingerirsi nelle questioni private)</i> | » | 37 |
| <i>Quota domestico (v. civili impiegati nel servizio di caserma)</i> | | |

R

| | | |
|--|---|-----|
| <i>Radiomontatore (v. servizio di caserma)</i> | | |
| <i>Rapporto da farsi dai militari che rientrano dal servizio</i> | » | 26 |
| <i>Rapporto degli ufficiali comandanti</i> | » | 117 |

| | | |
|---|-------------|-----|
| <i>Rapporto del comandante di legione</i> | <i>pag.</i> | 117 |
| <i>Rastrellamenti</i> | » | 45 |
| <i>Relazioni</i> (v. dipendenze) | | |
| <i>Reati perseguibili a querela di parte</i> | » | 67 |
| <i>Registrazione del servizio</i> (v. memoriale del servizio) | | |
| <i>Renitenti</i> (ricerca ed arresto dei renitenti) | » | 64 |
| <i>Requisizione quadrupedi per le Forze Armate</i> (concorso dell'Arma nelle operazioni di requisizione quadrupedi per le Forze Armate) | » | 62 |
| <i>Requisizione veicoli per le Forze Armate</i> (concorso dell'Arma nelle operazioni di requisizione veicoli per le Forze Armate) | » | 62 |
| <i>Responsabilità disciplinari</i> (v. disciplina) | | |
| <i>Ricerca e arresto di renitenti</i> (v. renitenti) | | |
| <i>Ricerca e arresto di catturandi</i> | » | 69 |
| <i>Ricerca e arresto di disertori</i> (v. disertori) | | |
| <i>Ricerca e arresto di mancanti alla chiamata</i> | | |
| <i>Ricovero in caserma dei cavalli degli ufficiali</i> (v. caserma) | | |
| <i>Ricovero in caserma degli automezzi di proprietà privata</i> (v. caserma) | | |
| <i>Rilascio scontrini di viaggio ai militari in congedo provenienti dall'estero</i> | » | 61 |
| <i>Rimonta</i> (v. addestramento dei cavalli da rimonta) | | |
| <i>Rimozione di cadaveri</i> (v. cadaveri) | | |
| <i>Rinforzo delle stazioni per contingenti necessità:</i> | | |
| — da chi può essere disposto | » | 29 |
| <i>Rinvenimento:</i> | | |
| — di artifici ed ordigni esplosivi | » | 49 |
| — di animali morti | » | 56 |
| — di cadaveri (v. cadaveri) | | |
| — di sostanze infette o nocive alla salute pubblica | » | 56 |
| <i>Ripartizione del servizio fra i militari</i> | » | 23 |
| <i>Ripartizione del tempo</i> (v. orario) | | |
| <i>Ritardo nell'esecuzione degli ordini o delle richieste e trascuratezza e negligenza nell'adempimento di attribuzioni di p.g.</i> (v. mancanze caratteristiche) | | |
| <i>Ritirata</i> (v. operazioni di caserma) | | |
| <i>Rivista dell'arredo, bardature, vestiario, armamento ed equipaggiamento</i> (v. operazioni di caserma) | | |

S

| | | |
|--|---|----|
| <i>Saltimbanchi</i> (v. assistenza alle feste, alle fiere ed ai mercati) | | |
| <i>Scali aerei</i> (vigilanza sugli scali aerei) | » | 56 |
| <i>Scali ferroviari</i> (vigilanza sugli scali ferroviari) | » | 56 |
| <i>Scali lacuali</i> (vigilanza sugli scali lacuali) | » | 56 |
| <i>Scali marittimi</i> (vigilanza sugli scali marittimi) | » | 56 |
| <i>Scorta di sicurezza alle persone ed ai valori:</i> | | |
| — autorità alle quali deve essere sempre concessa | » | 93 |
| — avviso per il concorso nella vigilanza alle stazioni interessate | » | 92 |
| — da chi sono accordate | » | 92 |

| | | |
|---|-------------|-----|
| — entità della scorta e mezzi da impiegare | <i>pag.</i> | 92 |
| — modalità di esecuzione | » | 92 |
| — ordini di scorta | » | 92 |
| — scorte di sicurezza ai viaggiatori - retribuzione | » | 93 |
| <i>Scorte d'onore:</i> | | |
| — competenza ad eseguirle | » | 91 |
| — composizione delle scorte | » | 91 |
| — ordini al comandante della scorta | » | 91 |
| — persone, rappresentanze ed autorità alle quali sono dovute | » | 91 |
| — processioni fuori dai templi e funzioni in chiese in occasione di feste religiose | » | 91 |
| <i>Scrivani dei comandi di stazione (v. ordinamento degli uffici)</i> | | |
| <i>Scuderie (v. caserme delle stazioni dell'Arma a cavallo o miste)</i> | | |
| <i>Segnalazioni di malattie epidemiche o contagiose e di epizoozie</i> | » | 55 |
| <i>Segnalazione di morte di ufficiali in congedo di altre Armi</i> | » | 61 |
| <i>Segnali per le varie operazioni di caserma (v. operazioni di caserma)</i> | | |
| <i>Sequestro giudiziario di scritti, disegni, giornali e corrispondenze</i> | » | 55 |
| <i>Servizi con automezzi od in bicicletta (v. militari che abbiano eseguito servizi con automezzi o in bicicletta)</i> | | |
| <i>Servizi cui partecipano sette o più militari</i> | » | 39 |
| <i>Servizi giornalieri di caserma (v. caserme)</i> | | |
| <i>Servizi in abito civile (v. abito civile)</i> | | |
| <i>Servizi - inizio e termine dei servizi</i> | » | 38 |
| <i>Servizi montati (v. doveri dei militari a cavallo prima dell'inizio e del termine del servizio)</i> | | |
| <i>Servizio (v. norme per l'esecuzione del servizio)</i> | | |
| <i>Servizio barbiere (v. operazioni di caserma)</i> | | |
| <i>Servizio di caserma:</i> | | |
| — autista e motociclista di servizio | » | 131 |
| — capo centro trasmissioni | » | 127 |
| — capo stazione radio | » | 128 |
| — carabiniere guardia scuderia | » | 127 |
| — ciclisti di servizio | » | 131 |
| — militari di servizio alla caserma | » | 125 |
| — piantone all'autorimessa | » | 131 |
| — sottufficiale addetto alla manutenzione degli automezzi presso i comandi di gruppo | » | 130 |
| — sottufficiale capo dell'autodrappello | » | 129 |
| — sottufficiale capo officina di battaglione | » | 129 |
| — sottufficiale capo officina del comando di Corpo | » | 129 |
| — sottufficiale o graduato capo scuderia | » | 124 |
| — sottufficiale o graduato di giornata | » | 124 |
| — sottufficiale radiomontatore | » | 128 |
| — telefonista di servizio | » | 130 |
| <i>Servizio - registrazione del servizio (v. memoriale del servizio)</i> | | |
| <i>Servizio - ripartizione del servizio (v. classificazione del servizio)</i> | | |
| <i>Servizio - ripartizione del servizio (v. ripartizione del servizio fra i militari)</i> | | |
| <i>Sostanze infette o nocive alla salute pubblica (v. rinvenimento di sostanze infette o nocive alla salute pubblica)</i> | | |

| | | |
|---|------|-----|
| <i>Sottufficiale</i> addetto alla riparazione degli automezzi presso il comando di gruppo (v. servizio di caserma) | | |
| <i>Sottufficiale</i> o graduato di giornata | pag. | 124 |
| <i>Spacci</i> cooperativi | » | 142 |
| <i>Spettacoli</i> pirotecnici (v. assistenza agli spettacoli ed ai trattenimenti pubblici) | | |
| <i>Spostamenti</i> di cadaveri (v. cadaveri) | | |
| <i>Squadre</i> di polizia giudiziaria | » | 66 |
| <i>Squadriglie</i> | » | 46 |
| <i>Stazioni</i> - classificazione (v. ordinamento territoriale dell'Arma) | | |
| <i>Stazioni</i> rinforzo delle ... (v. rinforzo delle stazioni per contingenti necessità) | | |
| <i>Stazioni</i> temporanee (v. ordinamento territoriale dell'Arma) | | |
| <i>Stazioni</i> - stemma agli ingressi delle caserme (v. caserme) | | |
| <i>Stranieri</i> (vigilanza sugli stranieri) | » | 59 |
| <i>Stranieri</i> da espellere dal territorio della Repubblica | » | 59 |

T

| | | |
|--|---|-----|
| <i>Telefonista</i> di servizio (v. servizio di caserma) | | |
| <i>Tracce</i> di reato (v. custodia di tracce e corpi di reato e di materiali danneggiati) | | |
| <i>Traduzioni</i> | » | 78 |
| <i>Trasferimenti</i> : | | |
| — accertamenti da praticarsi dai comandanti di reparto all'arrivo nella nuova sede di servizio dei sottufficiali e dei militari di truppa trasferiti definitivamente | » | 165 |
| — accertamenti da praticarsi dai comandanti di reparto prima di far partire i sottufficiali ed i militari di truppa trasferiti | » | 164 |
| — da chi sono determinati i trasferimenti e le destinazioni | » | 157 |
| — criteri da seguire dai comandanti di legione nel disporre i trasferimenti e le destinazioni | » | 160 |
| — facoltà dei comandanti dell'Arma di disporre i trasferimenti nell'ambito della rispettiva competenza | » | 160 |
| — incumbenti da praticarsi in occasione di trasferimenti | » | 161 |
| — limiti di tempo entro i quali devono essere effettuati | » | 163 |
| — obbligo di servirsi dei mezzi di trasporto indicati nell'ordine di trasferimento | » | 164 |
| — premessa | » | 157 |
| — prenotazioni, destinazioni e avvicendamenti presso reparti speciali | » | 159 |
| — soste intermedie durante i viaggi di trasferimento | » | 164 |
| — trasferimenti a domanda | » | 161 |
| — trasferimento dei militari a cavallo con i rispettivi quadrupedi | » | 165 |
| <i>Trasferite</i> degli ufficiali | » | 29 |
| <i>Trattamento</i> economico ai militari citati a comparire davanti all'autorità giudiziaria (v. assegni) | | |
| <i>Trattazione</i> delle pratiche disciplinari (v. disciplina) | | |
| <i>Tumulti</i> o disordini su navi straniere (v. intervento dell'Arma) | » | 66 |
| <i>Tutela</i> della sanità pubblica (vigilanza per la tutela della sanità pubblica) | » | 56 |
| <i>Tutela</i> dell'igiene del lavoro (vigilanza per la tutela dell'igiene del lavoro) | » | 56 |

U

| | | |
|---|------|----|
| <i>Uffici dei comandi di Divisione e di Brigata (v. ordinamento degli uffici)</i> | | |
| <i>Uffici dei comandi di scuole, legioni e reggimenti (v. ordinamento degli uffici)</i> | | |
| <i>Uffici del Comando Generale (v. ordinamento degli uffici)</i> | | |
| <i>Uffici finanziari (vigilanza sugli uffici finanziari)</i> | pag. | 42 |
| <i>Uffici postali (vigilanza sugli uffici postali)</i> | » | 42 |
| <i>Uso dell'abito civile (v. abito civile)</i> | | |
| <i>Uso dello zainetto (v. zainetto)</i> | | |

V

| | | |
|---|---|----|
| <i>Vagabondi (vigilanza sui vagabondi)</i> | » | 50 |
| <i>Verifiche di fatti ed avvenimenti da parte degli ufficiali diretti</i> | » | 29 |
| <i>Verifiche di fatti ed avvenimenti da parte di superiori gerarchici</i> | » | 29 |
| <i>Vigilanza:</i> | | |
| — ad obiettivi fissi con piantoni (v. piantonamenti ad obiettivi fissi) | | |
| — alle frontiere (v. frontiere) | | |
| — per la tutela della sanità pubblica (v. tutela della sanità pubblica) | | |
| — fuori dei centri abitati (perlustrazioni) | » | 43 |
| — nei centri abitati | » | 40 |
| — per la tutela dell'igiene del lavoro (v. tutela dell'igiene del lavoro) | | |
| — sugli alberghi (v. alberghi) | | |
| — sugli esercizi pubblici (v. esercizi pubblici) | | |
| — sugli individui di apparenza sospetta | » | 41 |
| — sugli istituti di credito (v. istituti di credito) | | |
| — sugli itinerari percorsi da alte personalità (v. itinerari percorsi da alte personalità) | | |
| — sugli oziosi (v. oziosi) | | |
| — sugli scali aerei (v. scali aerei) | | |
| — sugli scali ferroviari (v. scali ferroviari) | | |
| — sugli scali lacuali (v. scali lacuali) | | |
| — sugli scali marittimi (v. scali marittimi) | | |
| — sugli stranieri (v. stranieri) | | |
| — sugli uffici finanziari (v. uffici finanziari) | | |
| — sugli uffici postali (v. uffici postali) | | |
| — sui manifesti di chiamata alle armi affissi al pubblico (v. manifesti di chiamata alle armi) | | |
| — sui mendicanti (v. mendicanti) | | |
| — sui militari in congedo illimitato (v. militari in congedo illimitato) | | |
| — sui militari in licenza (v. militari in licenza) | | |
| — sui militari in marcia (v. militari in marcia) | | |
| — sui minori abbandonati (v. minori) | | |
| — sui minori travati (v. minori) | | |
| — sui pregiudicati e sulle persone socialmente pericolose | » | 41 |
| — sui provvedimenti affissi emanati dalle autorità (v. provvedimento affissi al pubblico emanati dalle autorità) | | |
| — sui vagabondi (v. vagabondi) | | |
| — sulla circolazione stradale (v. circolazione stradale) | | |
| — sulla disciplina delle armi (v. armi) | | |
| — sulla disciplina delle armi, delle materie esplodenti e delle sostanze pericolose per l'incolumità pubblica (obblighi del comandante di stazione) | » | 49 |

STAMPATO DAL CENTRO TIPOGRAFICO "OFFSET" DELL'ARMA DEI CARABINIERI
VELLETRI - ANNO 2002